Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1894 — ROMA — Giovedì 12 Luglio — NUMERO 163

DIREZIONE nel palazzo del Ministero dell'Interno	Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi	AMMINISTRAZIONE in Via Larga, nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziarii . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. 10 — nel Regno cent. 15 — arretrato in Roma cent. 20 — nel Regno cent. 30 — all'Estero cent. 35.
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionalmente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero 286 della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene la seguente legge:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Agli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 e 42 della legge 24 settembre 1882, n. 999, emendata dalla successiva legge del 5 maggio 1891, n. 210, sono sostituiti i seguenti:

Art. 15. Le liste elettorali devono essere compilate in doppio esemplare, e contenere, in ordine alfabetico, il cognome e nome e la paternità di tutti gli elettori del comune con le indicazioni di cui all'articolo 18.

Con le stesse norme e guarentigie prescritte per la formazione delle liste, sarà compilato ed unito ad esse, un elenco degli elettori che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 14.

Art 16. Le liste elettorali sono permanenti. Esse non possono essere modificate che in forza della revisione annua, alla quale si procede in conformità alle disposizioni seguenti.

Art. 17. Il quindici dicembre di ogni anno il sindaco, con avviso da affiggersi all' albo pretorio o in altri luoghi pubblici, invita tutti coloro che, non essendo inscritti nelle liste, sono chiamati dalla presente legge all'esercizio del diritto elettorale, a domandare entro il 31 dello stesso mese la loro iscrizione.

Hanno diritto di essere inscritti anche coloro che, pur non avendo compiuto il ventunesimo anno di età, lo compiono non più tardi del 15 maggio dell' anno successivo.

Art. 18. Ogni cittadino del Regno, che presenta la domanda per essere iscritto nella lista elettorale di un collegio, deve in essa dichiarare:

1° la paternità, il luogo e la data della nascita;
2° i titoli in virtù dei quali domanda la iscrizione;
3° le condizioni di domicilio civile o politico, e di abitazione, per gli effetti degli articoli 13, 24, 47. Se

non ha l'abitazione nel comune, deve indicare in quale sezione elettorale chiede di essere inscritto; e, se il comune è diviso fra più collegi, deve anche indicare in quale collegio chiede di essere iscritto.

I non cittadini devono giustificare l'adempimento delle condizioni prescritte al n. 1° dell'articolo 1.

La domanda deve essere sottoscritta dal richiedente. Nel caso che egli non la possa sottoscrivere, per fisico impedimento, è tenuto ad unirvi una dichiarazione notarile che ne attesti i motivi.

Art. 19. Alla domanda si uniscono i documenti necessari a provare che il richiedente possiede i requisiti per essere elettore.

I documenti, titoli, certificati d'iscrizione nei ruoli delle imposte dirette, che fossero richiesti a tale oggetto, sono esenti da qualunqe tassa e spesa.

La prova voluta dal 1° paragrafo dell'articolo 2 deve risultare da certificato scolastico autenticato dall'ispettore scolastico del circondario.

Gli ispettori scolastici circondariali devono autenticare i certificati scolastici di proscioglimento dall' obbligo dell'istruzione primaria

Analogo certificato, per gli effetti di questa legge, può essere domandato e ottenuto anche da chi, non avendo compiuto nelle scuole comunali il corso elementare obbligatorio, si assoggetta ad un esperimento, nelle forme prescritte dalle leggi e dai regolamenti scolastici, innanzi al pretore del mandamento, assistito da un maestro elementare.

Le condizioni richieste dal numero 5 dell'articolo 2 della presente legge debbono essere comprovate da un' espressa attestazione firmata dal comandante del corpo e rilasciata insieme al foglio di congedo.

La domanda e i documenti annessi devono essere presentati nella segreteria comunale, e il segretario, all'atto della presentazione, ne rilascia ricevuta, con indicazione dei documenti esibiti.

Art. 20. È istituita in ogni comune una Commissione per la revisione delle liste elettorali.

Essa è composta del sindaco, che la presiede, di quattro commissari nei comuni il cui Consiglio ha da 15 a 30 componenti, e di sei negli altri.

I commissari per la revisione delle liste elettorali sono nominati dal Consiglio comunale nella sessione ordinaria di autunno, e scelti, anche fuori del Consiglio, fra gli elettori del comune.

Ciascun consigliere scrive sulla propria scheda un nome solo e si proclamano eletti coloro che raccolgono un numero di voti non inferiore a tre.

Con votazione separata e con le stesse forme si procede all'elezione di quattro commissari supplenti in ciascun comune.

I supplenti prendono parte alle operazioni della Commissione soltanto se mancano i commissari effettivi, e in corrispondenza delle votazioni con le quali gli uni e gli altri sono risultati eletti dal Consiglio comunale.

I commissari e i supplenti durano in ufficio un biennio, e non possono essere riconfermati pel biennio successivo.

La Commissione è assistita dal segretario comunale, che non ha voto deliberativo; ma può motivare il suo parere sopra ogni proposta o deliberazione.

La motivazione deve risultare dai verbali di cui all'art. 26.

Art. 21. Se il Consiglio comunale è sciolto al tempo designato per la nomina dei commissari, questa ha luogo appena il Consiglio è ricostituito. Se il Consiglio è sciolto al tempo designato per la revisione delle liste elettorali, funziona la Commissione dell'anno precedente, presieduta dal commissario regio.

Art. 22. Il sindaco, o chi ne esercita le funzioni, anche se commissario regio, i componenti la Commissione del comune per la revisione delle liste elettorali e il segretario comunale sono personalmente responsabili della regolarità delle operazioni a loro assegnate.

Art. 23. Trascorso il termine di cui all'art. 17, la Commissione del comune deve riunirsi per esaminare le domande, e procedere immediatamente alla formazione di tre elenchi separati, per la revisione delle liste.

Art. 24. Nel primo elenco si propone la iscrizione di coloro che hanno il diritto di essere elettori nel collegio, sia che abbiano presentata domanda documentata, a termini degli articoli 18 e 19, sia che non l'abbiano presentata. Ma in questo caso la Commissione non può proporre l'iscrizione di alcuno, se non ha i documenti necessari a comprovare i requisiti di lui per essere elettore nel collegio.

Accanto a ciascun nome si deve apporre un'annotazione, che indichi i titoli e i documenti pe' quali l'iscrizione è proposta, e se per domanda dell'interessato o di ufficio.

Se la proposta è d'ufficio, si deve indicare il nome del commissario proponente.

Anche accanto al nome dei nuovi iscritti, che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 14, si deve apporre relativa annotazione.

Nei comuni divisi fra più collegi elettorali, la Commissione deve compilare liste ed elenchi distinti per collegi.

Ogni elettore deve essere iscritto nella lista del collegio nel quale egli ha l'abitazione al tempo in cui viene iscritto. Se l'elettore non ha l'abitazione nel comune, è iscritto nella lista del collegio per il quale egli ha fatto domanda a termini dell'art. 18.

Nel secondo elenco la Commissione propone, sia dietro domanda o reclamo, sia d'ufficio, e sempre in base a sentenze passate in giudicato o ad altri documenti, la cancellazione dei morti, di coloro che hanno perduto le qualità richieste per essere elettore, e di coloro che hanno rinunciato al domicilio politico a termini dell'art. 13.

Il mutamento d'abitazione, da uno ad altro collegio non produce variazione nelle liste se non quando sia seguito dalla dichiarazione prescritta dall'art. 13.

Ciascun nome nel secondo elenco deve avere un'annotazione, che indichi i motivi e i documenti, pei quali la cancellazione è proposta, e se per reclamo o di ufficio.

Nel terzo elenco sono segnati i nomi delle persone, le cui domande d'iscrizione non sono accolte, con l'indicazione dei motivi del diniego.

Art. 25. A richiesta della Commissione i pubblici uffici devono fornire i documenti necessari per la revisione delle liste.

Gli esattori entro il 31 dicembre devono trasmettere ai comuni una copia dei ruoli certificata conforme.

Prima del 15 dicembre, gl'Istituti di beneficenza e la Congregazione di carità debbono spedire all'ufficio comunale, per gli effetti dell'artcolo 88, l'elenco degli individui abitualmente soccorsi durante l'anno precedente.

Art. 26. La Commissione per le liste elettorali compie le sue operazioni nel numero di tre almeno nei comuni dove è composta di cinque membri, e di cinque negli altri.

Di tutte le sue operazioni la Commissione redige processi verbali, sottoscritti da ciascuno dei membri presenti e dal segretario comunale. Quando le proposte e le deliberazioni della Commissione non sono concordi, nei verbali devono essere indicati i nomi dei commissari favorevoli e contrari e accennate le ragioni del dissenso.

Art. 27. Non più tardi del 15 febbraio la Commissione invita, con avvisi da affiggersi in luoghi pubblici, chiunque abbia reclami da fare contro gli elenchi, a presentarli entro l'ultimo di febbraio.

Durante questo tempo un esemplare dei tre elenchi prescritti dall'art. 24, firmato dalla Commissione, deve tenersi affisso all'albo pretorio, in modo visibile; ed un altro esemplare, coi titoli e i documenti relativi a ciascun nome, insieme alla lista, deve rimanere nell'ufficio comunale, con diritto ad ogni cittadino di prenderne cognizione.

Il sindaco immediatamente notifica al prefetto della provincia l'affissione degli avvisi.

Art. 28. Il prefetto delega un suo commissario per curare l'adempimento delle operazioni assegnate rispettivamente al sindaco ed alla Commissione comunale, qualora essi non le compiano nei termini prescritti dagli articoli precedenti.

Le spese del commissario inviato dal prefetto sono anticipate dal comune, che deve farsi rivalere da chi di ragione.

Delle infrazioni alla legge, che hanno provocato l'invio del commissario, il prefetto deve far rapporto al regio procuratore presso il tribunale, nella cui giurisdizione si trova il comune.

Art. 29. La pubblicazione prescritta dall'art. 27 tiene luogo di notificazione per coloro dei quali la Commissione ha proposta l'iscrizione nella lista elettorale.

Art. 30. La Commissione che ha proposto la cancellazione di un elettore o negata la chiesta iscrizione, deve notificare ad esso ed al richiedente, per iscritto al domicilio, la cancellazione o il diniego, indicandogliene i motivi, non più tardi di 3 giorni da quello in cui gli elenchi sono stati pubblicati.

Queste notificazioni, del pari che quelle di cui agli articoli 31, 35 e 39, sono fatte eseguire dal sindaco senza spesa, per mezzo degli agenti comunali, che devono farsene rilasciare ricevuta sopra apposito registro. In mancanza di ricevuta, gli agenti comunali attestano la notificazione eseguita, che fa fede fino a prova in contrario.

Art. 31. Ogni cittadino, nel termine indicato nell'articolo 27, può reclamare alla Commissione elettorale della provincia contro qualsiasi iscrizione, cancellazione, diniego d'iscrizione, o omissione di cancellazione negli elenchi proposti dalla Commissione comunale.

I reclami possono anche essere presentati nello stesso termine alla Commissione comunale, che per mezzo del segretario comunale ne rilascierà ricevuta e li trasmetterà alla Commissione elettorale della provincia.

Se il reclamo, col quale s'impugna una iscrizione, è presentato alla Commissione comunale, questa, entro i tre giorni successivi alla presentazione, deve farlo notificare alla parte interessata; salvo che il reclamante non dichiari di voler fare eseguire direttamente la notificazione, per mezzo di usciere di pretura o di conciliazione.

Nelle notificazioni devono essere indicati la persona che reclama e il motivo del reclamo.

La persona, della quale è impugnata l'iscrizione, può, fra tre giorni dell'avvenuta notificazione, presentare un contro reclamo, coi documenti che crederà utili, alla stessa Commissione municipale, che ne deve rilasciare ricevuta.

Se il reclamo, che impugna un'iscrizione è presentato alla Commissione elettorale della provincia il reclamante deve dimostrare di aver fatto eseguire la notificazione alla parte interessata, per mezzo di usciere di pretura o di conciliazione nei termini stabiliti.

Art. 32. La Commissione elettorale provinciale è composta del presidente del tribunale sedente nel capoluogo della provincia, o che ha giurisdizione sul medesimo, di un consigliere di prefettura designato dal prefetto, e di tre cittadini nominati dal Consiglio provinciale nella sua sessione ordinaria, e scelti fra gli elettori della provincia, che non siano membri del Parlamento, nè sindaci dei comuni della provincia, nè impiegati civili e militari dello Stato in attività di servizio, nè impiegati della provincia, dei comuni o delle opere pie.

In questa votazione ciascun consigliere provinciale scrive sulla propria scheda soltanto un nome, e si proclamano eletti i tre cittadini che hanno raggiunto un numero di voti non inferiore a cinque.

Nelle stesse forme si procede alla nomina di due commissari supplenti.

I componenti della Commissione provinciale eletti dal Consiglio provinciale durano in carica due anni e non sono rieleggibili nel biennio successivo.

I supplenti non intervengono alle sedute della Commissione se non quando mancano i membri effettivi.

Il presidente del tribunale, o il giudice che ne fa le veci, è presidente della Commissione.

La Commissione ha la sua sede nel palazzo della prefettura.

Un segretario di questa farà da segretario della Commissione.

Alle sedute della Commissione assiste un rappresentante del Pubblico Ministero, senza diritto a voto deliberativo, ma con facoltà di prendere preventiva cognizione delle liste e dei documenti.

Contro le deliberazioni della Commissione il Pubblico Ministero ha diritto di ricorrere, fra dieci giorni, alla Corte d'appello. Nel detto termine egli notifica il ricorso alle parti interessate, ed entro i cinque giorni successivi lo trasmette al cancelliere della Corte di appello.

Il Pubblico Ministero, nel medesimo termine di dieci giorni, inizia procedimento penale, se ne è il caso, per l'esecuzione dell'articolo 22 e per l'applicazione delle pene relative.

Art. 33. Spirato il termine di cui al precedente articolo 27, e non più tardi del 15 marzo, il presidente della Commissione elettorale del comune deve trasmettere al presidente della Commissione elettorale della provincia:

1. i verbali delle sue operazioni e deliberazioni;

2. la lista, o, nei comuni divisi fra più collegi, le liste definitive complete dell'anno precedente;

3. l'elenco o gli elenchi di coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 14;

4. i tre elenchi di cui all'articolo 24, con tutti i documenti relativi alle nuove iscrizioni e cancellazioni, o al diniego delle domande, ancorchè non vi siano stati reclami;

5. i reclami con tutti i documenti che vi si riferiscono.

L'altro esemplare della lista e degli elenchi è conservato nella segreteria del comune.

Il presidente della Commissione provinciale, entro tre giorni da quello in cui gli sono pervenuti la lista, gli elenchi e i documenti, deve inviarne ricevuta all'ufficio comunale.

Delle liste, degli elenchi e dei documenti ricevuti si tiene nota in un registro speciale, firmato in ciascun foglio dal presidente della Commissione provinciale.

Art. 34. La Commissione provinciale:

1. esamina tutte le operazioni compiute dalla Commissione comunale e decide sui reclami presentati contro di esse;

2. decide sulle nuove domande d'iscrizione o di cancellazione che possono esserle direttamente pervenute;

3. cancella dagli elenchi deliberati dalla Commissione comunale i cittadini indebitamente iscritti, e mantiene iscritti quelli indebitamente cancellati, anche quando non vi sia domanda o reclamo.

La Commissione provinciale pronunzia fondandosi esclusivamente sugli atti e documenti prodotti entro il 15 marzo dalle parti e dalla Commissione comunale; ma può anche iscrivere di ufficio coloro pei quali risulti da nuovi documenti che hanno i requisiti necessari.

Essa deve radunarsi entro i dieci giorni successivi a quello nel quale ricevette gli atti e i documenti.

Le deliberazioni e le decisioni della Commissione provinciale devono essere motivate.

Art. 35. Entro il giorno 30 maggio la Commissione provinciale deve aver decretata la definitiva approvazione degli elenchi, che nello stesso termine saranno restituiti al comune insieme ai documenti; con l'aggiunta di quelli in base ai quali la Commissione ha deliberato le iscrizioni o cancellazioni di ufficio. Il segretario comunale deve fra cinque giorni inviarne ricevuta al presidente della Commissione provinciale.

Le decisioni della Commissione, a cura del sindaco, e nei modi stabiliti dall'articolo 30, debbono essere notificate agl'interessati entro il giorno 20 giugno.

Gli elenchi definitivamente approvati debbono essere affissi all'albo del comune, in modo visibile, non più tardi del 15 giugno, e rimanervi fino al 30 giugno.

Entro il 20 giugno la Commissione comunale deve, in conformità degli elenchi definitivamente approvati, rettificare la lista permanente, aggiungendo ad essa i nomi compresi nell'elenco dei nuovi elettori iscritti e togliendone i nomi di quelli compresi nell'elenco dei nuovi cancellati. Analoga rettificazione deve fare nell'elenco degli elettori che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 14.

Un verbale delle rettificazioni eseguite, firmato dalla Commissione, deve essere spedito dal sindaco al regio procuratore presso il tribunale del capoluogo della provincia.

La lista permanente rettificata del comune, o, nei comuni divisi fra più collegi, quella di ciascun collegio, sarà esposta nell'ufficio comunale fino al 30 giugno, ed ogni cittadino avrà diritto di prenderne cognizione.

Art. 36. L'elezione del deputato in qualunque giorno segua, si fa dagli elettori iscritti nella lista permanente, rettificata in conformità del precedente articolo; e gli elettori votano nella sessione sulla cui nota sono iscritti a termini dell'articolo 48. Sono però salve le variazioni prescritte nei due capoversi seguenti e nell'articolo 40.

Sino alla revisione dell'anno successivo, non possono

farsi alle liste permanenti ed alle note degli elettori altre variazioni, all'infuori di quelle che siano conseguenza della morte di elettori, comprovata da documento autentico; ovvero della interdizione dal diritto di elettore, che risulti da sentenza passata in giudicato. Tali variazioni debbono esser fatte dalla Commissione elettorale del comune, che ne trasmette verbale al regio procuratore, come per l'articolo precedente.

Essa deve inoltre introdurre nell' elenco, di cui all'articolo 15, le variazioni necessarie così per cancellare i nomi di quelli che più non si trovino nelle condizioni indicate nell'articolo 14, come per iscriverne altri, che nell'intervallo siano caduti sotto le disposizioni dell'articolo stesso.

Anche di queste variazioni deve trasmettersi verbale al regio procuratore.

Per le operazioni indicate nel presente articolo, la Commissione elettorale del comune è convocata dal sindaco almeno ogni tre mesi.

Art. 37. Qualunque cittadino voglia impugnare una deliberazione o decisione della Commissione provinciale, o dolersi di denegata giustizia, o di falsa od erronea rettificazione della lista permanente del collegio, fatta a termini dell' articolo 35, deve promuovere la sua azione davanti la Corte d'appello, producendo i titoli in appoggio.

L'azione dovrà proporsi con semplice ricorso, sopra cui il presidente della Corte d'appello indica un'udienza in cui la causa sarà discussa in via d'urgenza, e con rito sommario.

Se coloro che ricorrono sono gl'interessati di cui nel secondo capoverso dell'articolo 35, il sopradetto ricorso con l'analogo decreto si deve, a pena di nullità, fra dieci giorni dalla notificazione di cui è parola nel capoverso medesimo, notificare alla parte interessata, qualora s' impugni l'iscrizione di uno o più elettori: od invece al presidente della Commissione elettorale provinciale e nella sede di questa, ove si ricorra contro l'esclusione di taluno della lista.

Il termine sarà invece di giorni quindici dalla pubblicazione prescritta nell'ultimo capoverso dell'art. 35, a pena di nullità, qualora il ricorso sia proposto da persona diversa dagli interessati indicati nell'articolo 35 predetto.

In pendenza del giudizio innanzi alla Corte d'appello, conservano il diritto al voto tanto gli elettori che erano iscritti nelle liste dell'anno precedente e ne sono stati cancellati, quanto coloro che sono stati iscritti nelle liste definitive dell'anno in corso per decisione della Commissione provinciale concorde con le proposte della Commissione comunale. Il ricorso alla Corte d'appello contro il decreto della Commissione elettorale della provincia, che cancella gli elettori nuovamente proposti dalla Commissione comunale non è sospensivo.

Art. 38. Il ricorso con i relativi documenti si dovrà, a pena di decadenza, depositare nella cancelleria della Corte d'appello fra cinque giorni dalla notificazione di esso. La causa sarà decisa senza che occorra ministero di procuratore o avvocato, sulla relazione fatta in udienza pubblica da un consigliere della Corte, sentite le parti o i loro difensori, se si presentano, ed il Pubblico Ministero nelle sue orali conclusioni.

Qualora il reclamo per la iscrizione o cancellazione altrui sia riconosciuto temerario, la Corte di appello, con la medesima deliberazione che lo respinge, infligge al reclamante una penale da L. 50 a 100.

Art. 39. Il Pubblico Ministero comunicherà immediatamente al presidente della Commissione del comune le sentenze della Corte di appello per curarne la esecuzione e notificazione, senza spesa, agli interessati.

La sentenza pronunziata dalla Corte d'appello può essere impugnata dalla parte soccombente, col ricorso in Cassazione, pel quale non è necessario il ministero di avvocato.

Tutti i termini del procedimento sono ridotti alla metà.

Sul semplice ricorso il presidente indica in via di urgenza l'udienza per la discussione della causa.

Art. 40. La Commissione del comune per la revisione delle liste, entro cinque giorni dalla comunicazione della proferita sentenza, fa la prescritta rettificazione tanto nella lista definitiva, allegandovi copia della sentenza medesima, quanto nella nota degli elettori della sezione.

La rettificazione si fa secondo le norme prescritte nell'art. 36.

Art. 41. Tutti gli atti concernenti l'esercizio del diritto elettorale tanto relativi al procedimento amministrativo quanto al giudiziario si fanno in carta libera, e sono esenti dalla tassa di registro e dal deposito prescritto dall'art. 521 del Codice di procedura civile, e dalle spese di cancelleria.

Gli agenti delle imposte dirette, per gli effetti di cui negli articoli 31 e 37, hanno obbligo di rilasciare a qualunque cittadino ne faccia richiesta, l'estratto di ruolo di ogni contribuente e i certificati negativi di coloro che non risultino iscritti nei ruoli medesimi, dietro il corrispettivo di cinque centesimi per ciascun individuo, cui gli estratti od i certificati si riferiscono.

Art. 42. Tutti gli atti e documenti concernenti l'annua revisione delle liste elettorali sono sempre ostensibili a chiunque, presso la segreteria comunale e provinciale, dove rispettivamente si trovano.

Una copia di esse, debitamente autenticata dalla Commissione elettorale della provincia, sarà conservata negli archivi della prefettura.

La lista definitiva del comune, o, nei comuni divisi fra più collegi, le liste definitive di ciascuno di questi, devono essere riunite in un registro, e conservate negli archivi del comune.

Chiunque può copiare, stampare o mettere in ven-

dita gli elenchi e le liste definitive del comune o del collegio, e le note degli elettori delle sezioni.

Art. 2.

Agli articoli 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 e 59 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto del 10 febbraio 1889, sono sostituiti i seguenti:

Art. 32. Le liste elettorali devono essere compilate in doppio esemplare, e contenere, in ordine alfabetico, il cognome e nome e la paternità di tutti gli elettori del comune con le indicazioni di cui all'art. 35.

Con le stesse norme e guarentigie prescritte per la formazione delle liste, sarà compilato ed unito ad esse un elenco degli elettori che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 28.

Art. 33. Le liste elettorali sono permanenti. Esse non possono essere modificate che in forza della revisione annua, alla quale si procede in conformità alle disposizioni seguenti.

Art. 34. Il 15 dicembre di ogni anno il sindaco, con avviso da affiggersi all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici, invita tutti coloro che, non essendo inscritti nelle liste, sono chiamati dalla presente legge all'esercizio del diritto elettorale, a domandare entro il 31 dello stesso mese la loro inscrizione.

Hanno diritto di essere inscritti anche coloro che, pur non avendo compiuto il ventunesimo anno di età, lo compiono non più tardi del 15 maggio dell'anno successivo.

Art. 35. Chi presenta la domanda per essere iscritto nella lista elettorale del comune deve corredarla con le indicazioni comprovanti:

1.° la paternità, il luogo e la data della nascita;

2.° l'atto, ove occorra, che provi il domicilio e la residenza nel comune: se non ha l'abitazione nel comune, deve indicare in quale sezione elettorale chiede di essere iscritto;

3.° i titoli in virtù dei quali, a tenore della presente legge, domanda la iscrizione; e tutti gli altri documenti necessari a provare che il richiedente possiede i requisiti ad essere elettore.

I documenti, titoli, certificati di iscrizione nei ruoli delle imposte dirette, che fossero richiesti a tale oggetto, sono esenti da qualunque tassa e spesa.

I non cittadini devono giustificare l'adempimento delle condizioni prescritte al quarto capoverso dell'art. 19.

Art. 36. La domanda dev'essere sottoscritta dal richiedente. Nel caso non possa sottoscrivere, per fisico impedimento, è tenuto ad unirvi una dichiarazione notarile, che ne attesti il motivo.

La prova di saper leggere e scrivere è data con certificato scolastico o colla presentazione della domanda per l'iscrizione nelle liste elettorali amministrative, che contenga la indicazione della paternità ed età, del domicilio e della condizione, scritta e firmata dal richiedente in presenza di un notaio e tre testimoni. Il notaio nell'autenticazione dichiarerà di aver veduto scrivere in presenza sua e dei testimoni, e che egli o i testimoni conoscono la persona. La domanda e l'autenticazione saranno stese in carta libera e daranno luogo solo alla spesa di 50 centesimi di emolumento a favore del notaio.

La domanda e i documenti annessi devono essere presentati nella segreteria comunale, e il segretario ne rilascia ricevuta all'atto della presentazione, con indicazione dei documenti esibiti.

Art. 37. È istituita in ogni comune una Commissione per la revisione delle liste elettorali.

Essa è composta del Sindaco, che la presiede, di quattro commissarii, nei comuni il cui Consiglio ha da quindici a trenta componenti, e di sei negli altri.

I commissari per la revisione delle liste elettorali sono nominati dal Consiglio comunale nella sessione ordinaria di autunno, e scelti, anche fuori del Consiglio, fra gli elettori del comune.

Ciascun consigliere scrive sulla propria scheda un nome solo, e si proclamano eletti coloro che raccolgono un numero di voti non inferiore a tre.

Con votazione separata e con le stesse forme si procede all'elezione di quattro commissari supplenti in ciascun comune.

I supplenti prendono parte alle operazioni della Commissione soltanto se mancano i commissari effettivi, e in corrispondenza delle votazioni con le quali gli uni e gli altri sono risultati eletti dal Consiglio comunale.

I commissari e i supplenti durano in ufficio un biennio e non possono essere riconfermati pel biennio successivo.

La Commissione è assistita dal segretario comunale, che non ha voto deliberativo; ma può motivare il suo parere sopra ogni proposta o deliberazione.

La motivazione deve risultare dai verbali di cui all'art. 42.

Art. 38. Se il Consiglio comunale è sciolto al tempo designato per la nomina dei commissari, questa ha luogo appena il Consiglio è ricostituito. Se il Consiglio è sciolto al tempo designato per la revisione delle liste elettorali, funziona la Commissione dell'anno precedente, presieduta dal commissario regio.

Art. 39. Il sindaco, o chi ne esercita le funzioni, anche se commissario regio, i componenti la Commissione del comune per la revisione delle liste elettorali e il segretario comunale sono personalmente responsabili della regolarità delle operazioni a loro assegnate.

Art. 40. Trascorso il termine di cui all'art. 34, la Commissione del comune deve riunirsi per esaminare le domande e procedere immediatamente alla formazione di tre elenchi separati, per la revisione delle liste.

Art. 41. Nel primo elenco si propone la iscrizione di coloro che hanno il diritto di essere elettori nel comune, sia che abbiano presentata domanda documentata a termini degli articoli 35 e 36, sia che non l'abbiano presentata. Ma in questo caso la Commissione non può proporre l'iscrizione di alcuno, se esso non ha i documenti necessarii a comprovare i requisiti di lui per essere elettore nel comune.

Accanto a ciascun nome si deve apporre un'annotazione che indichi i titoli ed i documenti pe' quali la iscrizione è proposta, e se per domanda dell'interessato o di ufficio.

Se la proposta è di ufficio, si deve indicare il nome del commissario proponente.

Anche accanto al nome dei nuovi iscritti, che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 28, si deve apporre relativa annotazione.

Nel secondo elenco la Commissione propone, sia dietro domanda o reclamo, sia d'ufficio, e sempre in base a sentenze passate in giudicato o ad altri documenti, la cancellazione dei morti, di coloro che hanno perduto le qualità richieste per essere elettore, e di quelli infine che rinunziarono al domicilio civile nel comune.

Ciascun nome nel secondo elenco deve avere una annotazione, che indichi i motivi e i documenti pei quali la cancellazione è proposta e se per reclamo o di ufficio.

Nel terzo elenco sono segnati i nomi delle persone, le cui domande d'iscrizione non sono accolte, con l'indicazione dei motivi del diniego.

Un esemplare de' ruoli delle imposte dirette, certificato conforme all'originale dell'esattore, deve essere spedito senza spesa agli uffici comunali prima del gennaio.

Art. 42. La Commissione per le liste elettorali compie le sue operazioni nel numero di tre almeno nei comuni dove è composta di cinque membri, e di cinque negli altri.

Di tutte le sue operazioni la Commissione redige processi verbali sottoscritti da ciascuno dei membri presenti e dal segretario comunale. Quando le proposte e le deliberazioni della Commissione non sono concordi, nei verbali devono essere indicati i nomi dei commissari favorevoli e contrari, e accennate le ragioni del dissenso.

Art. 43. Non più tardi del 15 febbraio la Commissione invita, con avvisi da affiggersi in luoghi pubblici, chiunque abbia reclami da fare contro gli elenchi, a presentarli entro l'ultimo di febbraio.

Durante questo tempo un esemplare dei tre elenchi prescritti dall'art. 24, firmato dalla Commissione, deve tenersi affisso all'albo pretorio, in modo visibile; ed un altro esemplare, coi titoli e i documenti relativi a ciascun nome, insieme alla lista, deve rimanere nell'ufficio comunale, con diritto ad ogni cittadino di prenderne cognizione.

Il sindaco immediatamente notifica al prefetto della provincia l'affissione degli avvisi.

Art. 44. Il prefetto delega un suo commissario per curare l'adempimento delle operazioni assegnate rispettivamente al sindaco ed alla Commissione comunale, qualora essi non le compiano nei termini prescritti dagli articoli precedenti.

Le spese del commissario inviato dal prefetto sono anticipate dal comune, che deve farsi rivalere da chi di ragione.

Delle infrazioni, che hanno provocato l'invio del commissario, il prefetto deve far rapporto al regio procuratore presso il tribunale nella cui giurisdizione si trova il comune.

Art. 45. La pubblicazione prescritta dall'art. 43 tiene luogo di notificazione per coloro dei quali la Commissione ha proposta l'iscrizione nella lista elettorale.

Art. 46. La Commissione che ha proposta la cancellazione di un elettore o negata la chiesta iscrizione, deve notificare ad esso ed al richiedente, per iscritto al domicilio, la cancellazione o il diniego, indicandogliene i motivi non più tardi di tre giorni da quello in cui gli elenchi sono stati pubblicati.

Queste notificazioni, del pari che quelle di cui agli articoli 47, 51 e 55, sono fatte eseguire dal sindaco, senza spesa, per mezzo degli agenti comunali, che devono farsene rilasciare ricevuta sopra apposito registro. In mancanza di ricevuta gli agenti comunali attestano la notificazione eseguita, che fa fede fino a prova in contrario.

Art. 47. Ogni cittadino, nel termine indicato nell'art. 43, può reclamare alla Commissione elettorale della provincia contro qualsiasi iscrizione, cancellazione, diniego di iscrizione o omissione di cancellazione negli elenchi proposti dalla Commissione comunale.

I reclami possono anche essere presentati nello stesso termine alla Commissione comunale, che, per mezzo del segretario comunale, ne rilascierà ricevuta, e li trasmetterà alla Commissione elettorale della provincia.

Se il reclamo, col quale s'impugna una iscrizione, è presentato alla Commissione comunale, questa entro i tre giorni successivi alla presentazione deve farlo notificare alla parte interessata: salvo che il reclamante non dichiari di voler fare eseguire direttamente la notificazione per mezzo di usciere di pretura o di conciliazione.

Nelle notificazioni devono essere indicati la persona che reclama e il motivo del reclamo.

La persona della quale è impugnata la iscrizione, può, fra tre giorni dall'avvenuta notificazione, presentare un contro-reclamo coi documenti che crederà utili alla stessa Commissione municipale, che ne deve rilasciare ricevuta.

Se il reclamo, che impugna una iscrizione, è presentato alla Commissione elettorale della provincia, il reclamente deve dimostrare di aver fatto eseguire la notificazione alla parte interessata per mezzo di usciere di pretura o di conciliazione nei termini stabiliti.

Art. 48. La Commissione elettorale provinciale è composta del presidente del tribunale sedente nel capoluogo della provincia, o che ha giurisdizione sul medesimo, di un consigliere di prefettura designato dal prefetto, e di tre cittadini nominati dal Consiglio provinciale nella sua sessione ordinaria, e scelti fra gli elettori della provincia che non siano membri del Parlamento, nè sindaci dei comuni della provincia, nè impiegati civili e militari dello Stato in attività di servizio, nè impiegati della provincia, dei comuni o delle opere pie.

In questa votazione ciascun consigliere provinciale scrive sulla propria scheda soltanto un nome, e si proclamano eletti i tre cittadini che hanno raggiunto un numero di voti non inferiore a cinque.

Nelle stesse forme si procede alla nomina di due commissari supplenti.

I componenti della Commissione provinciale eletti dal Consiglio provinciale durano in carica due anni, e non sono rieleggibili nel biennio successivo.

I supplenti non intervengono alle sedute della Commissione se non quando mancano i membri effettivi.

Il presidente del tribunale, o il giudice che ne fa le veci, è presidente della Commissione.

La Commissione ha la sua sede nel palazzo della prefettura.

Un segretario di questa farà da segretario della Commissione.

Alle sedute della Commissione assiste un rappresentante del Pubblico Ministero, senza diritto a voto deliberativo, ma con facoltà di prendere preventiva cognizione delle liste e dei documenti.

Contro le deliberazioni della Commissione il Pubblico Ministero ha diritto di ricorrere, fra dieci giorni, alla Corte d'appello. Nel detto termine egli notifica il ricorso alle parti interessate, e dentro i cinque giorni successivi lo trasmette al cancelliere della Corte di appello.

Il Pubblico Ministero, nel medesimo tempo dei dieci giorni, inizia procedimento penale, se ne è il caso, per l'esecuzione dell'art. 39 o per l'applicazione delle pene relative.

Art. 49. Spirato il termine in cui al precedente articolo 43, e non più tardi del 15 marzo, il presidente della Commissione elettorale del comune deve trasmettere al presidente della Commissione elettorale della provincia:

1.° i verbali delle sue operazioni e deliberazioni;

2.° la lista definitiva completa dell'anno precedente;

3.° l'elenco o gli elenchi di coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 28;

4.° i tre elenchi di cui all'art. 41, con tutti i documenti relativi alle nuove iscrizioni e cancellazioni, o al diniego delle domande, ancorchè non vi siano stati reclami;

5.° i reclami con tutti i documenti che vi si riferiscono.

L'altro esemplare della lista e degli elenchi è conservato nella segreteria del comune.

Il presidente della Commissione provinciale, entro tre giorni da quello in cui gli sono pervenuti la lista, gli elenchi e i documenti, deve inviarne ricevuta all'ufficio comunale.

Delle liste, degli elenchi e dei documenti ricevuti si tiene nota in un registro speciale, firmato in ciascun foglio dal presidente della Commissione provinciale.

Art. 50. La Commissione provinciale:

1.° esamina tutte le operazioni compiute dalla Commissione comunale e decide sui reclami presentati contro di esse;

2. decide sulle nuove domande d'iscrizione o di cancellazione che possono esserle direttamente pervenute;

3. cancella dagli elenchi deliberati dalla Commissione comunale i cittadini indebitamente iscritti, e mantiene iscritti quelli indebitamente cancellati, anche quando non vi sia domanda o reclamo.

La Commissione provinciale pronunzia fondandosi eslusivamente sugli atti e documenti prodotti entro il 15 marzo dalle parti e dalla Commissione comunale; ma può anche iscrivere di ufficio coloro pei quali risulti da nuovi documenti che hanno i requisiti necessari.

Essa deve radunarsi entro i dieci giorni successivi a quello nel quale ricevette gli atti e i documenti.

Le deliberazioni e le decisioni delle Commissione provinciale devono essere motivate.

Art. 51. Entro il giorno 30 maggio la Commissione provinciale deve aver decretata la definitiva approvazione degli elenchi, che nello stesso termine saranno restituiti al comune insieme ai documenti con l'aggiunta di quelli in base ai quali la Commissione ha deliberato le iscrizioni o cancellazioni d'ufficio. Il segretario comunale deve fra cinque giorni inviarne ricevuta al presidente della Commissione provinciale.

Le decisioni della Commissione, a cura del sindaco, e nei modi stabiliti dall'articolo 46, debbono essere notificate agli interessati entro il giorno 20 giugno.

Gli elenchi definitivamente approvati debbono essere affissi all'albo del comune, in modo visibile, non più tardi del 15 giugno, e rimanervi fino al 30 giugno.

Entro il 20 giugno la Commissione comunale deve in conformità degli elenchi definitivamente approvati, rettificare la lista permanente, aggiungendo ad essa i nomi compresi nell'elenco dei nuovi elettori iscritt e togliendone i nomi di quelli compresi nell'elenco dei nuovi cancellati. Analoga rettificazione deve fare nello

elenco degli elettori che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 28.

Un verbale delle rettificazioni eseguite, firmato dalla Commissione, deve essere spedito dal sindaco al regio procuratore presso il tribunale del capoluogo della provincia.

La lista permanente rettificata del comune sarà esposta nell'ufficio comunale fino al 30 giugno, ed ogni cittadino avrà diritto di prenderne cognizione.

Art. 52. L'elezione pel rinnovamento parziale o totale del Consiglio, in qualunque periodo dell'anno segua, si fa unicamente dagli elettori iscritti nelle liste definitivamente approvate. Sono però salve le variazioni prescritte nei due capoversi seguenti e nell'articolo 56.

Sino alla revisione dell'anno successivo, non possono farsi alle liste permanenti e alle note degli elettori altre variazioni all'infuori di quelle che siano conseguenza della morte di elettori, comprovata da documento autentico; ovvero della interdizione dal diritto di elettore, che risulti da sentenza passata in giudicato. Tali variazioni debbono essere fatte dalla Commissione elettorale del comune, che ne trasmette verbale al regio procuratore, come per l'articolo precedente.

Essa deve inoltre introdurre nell'elenco, di cui all'articolo 32, le variazioni necessarie, così per cancellare i nomi di quelli che più non si trovino nelle condizioni indicate nell'articolo 28, come per iscriverne altri che nell'intervallo siano caduti sotto le disposizioni dell'articolo stesso.

Anche di queste variazioni deve trasmettersi verbale al regio procuratore.

Per le operazioni indicate nel presente articolo, la Commissione elettorale del comune è convocata dal sindaco almeno ogni tre mesi.

Art. 53. Qualunque cittadino voglia impugnare una deliberazione o decisione della Commissione provinciale o dolersi di denegata giustizia, o di falsa od erronea rettificazione della lista permanente del comune, fatta a termini dell'articolo 51, deve promuovere la sua azione davanti la Corte d'appello, producendo i titoli in appoggio.

L'azione dovrà proporsi con semplice ricorso, sopra cui il presidente della Corte di appello indica un'udienza in cui la causa sarà discussa in via d'urgenza, e con rito sommario.

Se coloro che ricorrono sono gl'interessati di cui nel secondo capoverso dell'articolo 51, il sopradetto ricorso con analogo decreto si deve, a pena di nullità, fra dieci giorni dalla notificazione di cui è parola nel capoverso medesimo, notificare alla parte interessata, qualora s'impugni l'iscrizione di uno o più elettori; od invece al presidente della Commissione elettorale provinciale e nella sede di questa, ove si ricorra contro l'esclusione di taluno dalla lista.

Il termine sarà invece di giorni quindici dalla pubblicazione prescritta nell'ultimo capoverso dell'art. 51, a pena di nullità qualora il ricorso sia proposto da persona diversa dagli interessati indicati nell'art. 51 predetto.

In pendenza del giudizio innanzi alla Corte di appello, conservano il diritto al voto tanto gli elettori, che erano iscritti nelle liste dell'anno precedente e ne sono stati cancellati, quanto coloro che sono stati iscritti nelle liste definitive dell'anno in corso per decisione della Commissione provinciale concorde con le proposte della Commissione comunale.

Art. 54. Il ricorso con i relativi documenti si dovrà a pena di decadenza, depositare nella cancelleria della Corte d'appello fra cinque giorni dalla notificazione di esso. La causa sarà decisa senza che occorra ministero di procuratore o avvocato, sulla relazione fatta in udienza pubblica da un consigliere della Corte, sentite le parti o i loro difensori, se si presentino, ed il Pubblico Ministero nelle sue orali conclusioni.

Qualora il reclamo per la iscrizione o cancellazione altrui sia riconosciuto temerario, la Corte di appello, con la medesima deliberazione che lo respinge infligge al reclamante una penale da L. 50 a 100.

Art. 55. Il Pubblico Ministero comunicherà immediatamente al presidente della Commissione del comune le sentenze della Corte di appello per curarne la esecuzione e la notificazione, senza spesa agli interessati.

La sentenza pronunziata dalla Corte d'appello può essere impugnata dalla parte soccombente, col ricorso in Cassazione, pel quale non è necessario il ministero di avvocato.

Tutti i termini del procedimento sono ridotti alla metà.

Sul semplice ricorso il presidente indica in via d'urgenza l'udienza per la discussione della causa.

Art. 56. La Commissione del comune per la revisione delle liste, entro 5 giorni dalla comunicazione della proferita sentenza, fa la prescritta rettificazione tanto nella lista definitiva, allegandovi copia della sentenza medesima, quanto nella nota degli elettori della sezione.

La rettificazione si fa secondo le norme prescritte nell'articolo 51.

Art. 57. Tutti gli atti concernenti l'esercizio del diritto elettorale tanto relativi al procedimento amministrativo quanto al giudiziario si fanno in carta libera, e sono esenti dalla tassa di registro e dal deposito prescritto dall'art. 521 del Codice di procedura civile, e dalle spese di cancelleria.

Gli agenti delle imposte dirette, per gli effetti di cui negli articoli 47 e 53, hanno obbligo di rilasciare a qualunque cittadino ne faccia richiesta, l'estratto di ruolo di ogni contribuente e i certificati negativi di coloro, che non risultino iscritti nei ruoli medesimi, dietro il corrispettivo di 5 centesimi per ciascun individuo, cui gli estratti od i certificati si riferiscono.

Art. 58. Tutti gli atti e documenti concernenti

l'annua revisione delle liste elettorali sono sempre ostensibili a chiunque, presso la segreteria comunale e provinciale, dove rispettivamente si trovano.

Una copia di esse, debitamente autenticata dalla Commissione elettorale della provincia, sarà conservata negli archivi della prefettura.

Le liste definitive devono essere riunite in un registro, e conservate negli archivi del comune.

Chiunque può copiare, stampare o mettere in vendita gli elenchi, le liste definitive del comune e le note degli elettori delle sezioni.

Art. 59. Il ricorso alla Corte d'appello contro i decreti della Commissione elettorale della provincia, che cancella gli elettori nuovamente proposti dalla Commissione comunale, non è sospensivo.

Disposizioni penali.

Art. 3.

All'articolo 89 della legge elettorale politica ed all'art. 92 della legge comunale e provinciale sono sostituiti i seguenti:

Art. (*a*). Chiunque, essendovi legalmente obbligato non compie, nei tempi e nei modi prescritti, le operazioni per la revisione delle liste degli elettori, la compilazione e l'affissione degli elenchi, o non fa eseguire le notificazioni relative, è punito con ammenda da L. 50 a 500.

Se il fatto è commesso dolosamente la pena è della detenzione sino ad un anno o della multa da L. 100 sino a 3000.

Art. (*b*). Chiunque esegue la iscrizione o la cancellazione di un elettore, nelle liste o negli elenchi, senza i documenti prescritti dalla legge, è punito con multa da L. 50 a 300.

Se l'iscrizione o la cancellazione è dolosa, colui che ne è responsabile è punito con la detenzione sino a tre mesi o con la multa sino a L. 1000 e sempre con la interdizione dal diritto di elettore e di eleggibile da due a cinque anni.

Art. (*c*). Chiunque forma una lista o un elenco, o una nota di elettori, in tutto o in parte falsa, ovvero altera una lista, un elenco o una nota vera, o nasconde o sottrae od altera registri e certificati scolastici è punito con la detenzione sino a tre anni, con multa sino a L. 3000 e con l'interdizione dal diritto di elettore e di eleggibile da tre a nove anni.

Alla stessa pena soggiace chiunque sopprime o distrugge, in tutto o in parte un elenco, una lista o una nota di elettori o i documenti relativi.

Art. (*d*). Chiunque, con qualsiasi mezzo atto ad ingannare o a sorprendere l'altrui buona fede, ottiene indebitamente per sè o per altri la iscrizione negli elenchi, nelle liste o nelle note degli elettori, o la cancellazione di uno o più elettori, è punito con la detenzione sino ad un anno, con la multa sino a L. 2000 e con la interdizione dal diritto di elettore e di eleggibile da tre a sei anni.

Tali pene sono aumentate di un sesto se il colpevole sia un componente della Commissione comunale o provinciale, salvo sempre le maggiori pene comminate dal Codice penale per i reati di falso.

Art. (*e*). Chiunque, essendo legalmente obbligato ad eseguire la iscrizione o la cancellazione del nome di un elettore, nelle liste e negli elenchi, omette di farlo, è punito con un'ammenda da lire cinquanta a trecento.

Se l'omissione è dolosa, colui che n'è responsabile è punito con la detenzione sino a tre mesi, con la multa sino a lire mille, e sempre con l'interdizione dal diritto di elettore e di eleggibile da tre a sei anni.

Art. (*f*). Chiunque, contrariamente alle disposizioni della presente legge, rifiuta di pubblicare ovvero di lasciar prendere notizia o copia degli elenchi, delle liste, delle note degli elettori e dei relativi documenti, è punito con la detenzione sino a tre mesi o con la multa da lire cinquanta a mille e sempre con l'interdizione dal diritto di elettore e di eleggibile da tre a sei anni.

Disposizioni speciali.

Art. 4.

All'articolo 26 del testo unico della legge comunale e provinciale è sostituito il seguente:

Art. 26. La contribuzione pagata *pro indiviso* dà diritto all'elettorato quando provenga dalla qualità di erede o da altro titolo attributivo di proprietà e superi le lire cinque di contribuzione per ogni censito.

Art. 5.

All'articolo 21 di detta legge è aggiunto il seguente paragrafo:

« La contribuzione proveniente da tasse comunali deve essere giustificata con la prova del reale pagamento delle tasse per l'anno precedente ».

Art. 6.

È soppresso l'ultimo paragrafo dell'articolo 19 di detta legge.

Art. 7.

I comuni possono riunire in unico registro la lista elettorale politica e la lista elettorale amministrativa.

Nel registro unico, con le altre indicazioni prescritte dalla legge, deve essere notata, per ciascun iscritto, la qualità di elettore politico o amministrativo, o l'una e l'altra.

La lista permanente deve recare inoltre il richiamo e l'indicazione dell'anno e del numero di protocollo dell'incartamento relativo all'iscrizione di ciascun elettore.

Disposizioni transitorie.

Art. 8.

È autorizzata una revisione straordinaria delle liste elettorali politiche ed amministrative in tutti i co-

muni del Regno, secondo le norme prescritte dalla presente legge per la revisione annua, salvo le seguenti speciali disposizioni.

Art. 9.

Entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente legge i Consigli comunali procederanno alla nomina dei commissari, di cui nel nuovo articolo 20 della legge elettorale politica e 37 della legge comunale e provinciale.

Entro un mese saranno straordinariamente convocati i Consigli provinciali per la nomina dei commissari, di cui al nuovo articolo 32 della legge elettorale politica e 48 della legge comunale e provinciale.

Art. 10.

Entro otto giorni dalla stessa data i sindaci in ciascun comune, inviteranno, con avvisi da affiggersi all'albo pretorio ed in luoghi pubblici, i cittadini che avessero reclami da fare contro le liste attuali, per cancellazioni o iscrizioni indebite, per rifiuto di iscrizioni già domandate, o per omissione di cancellazioni ed iscrizioni ordinate da chi ne ha diritto, a presentarli nei termini prescritti.

I reclami potranno essere presentati all'ufficio municipale.

Di ogni reclamo presentato all'ufficio comunale, il segretario del comune, all' atto della presentazione, deve rilasciarne ricevuta.

Art. 11.

Non più tardi di otto giorni dalla nomina di cui nel primo capoverso dell'articolo 9, le Commissioni elettorali comunali inizieranno i lavori di revisione generale delle liste.

Art. 12.

I termini assegnati alle operazioni delle Commissioni comunali e delle Commissioni provinciali potranno essere prorogati di quindici giorni per le prime e di un mese per le seconde.

Art. 13.

Se, contro qualsiasi iscrizione già eseguita nelle liste elettorali vi sarà reclamo fondato sul motivo che l'iscritto non sa leggere e scrivere, ove questo requisito non risulti dalle prove stabilite dagli articoli 19 della legge elettorale politica e 36 della legge comunale e provinciale, la Commissione del comune invita il cittadino, del quale s' impugna l'iscrizione, a presentarsi nel termine di cinque giorni per scrivere e sottoscrivere una protesta contro il reclamo. Questo sarà ritenuto fondato se il cittadino non si presenterà senza addurre giustificati motivi o rifiuterà di scrivere e sottoscrivere la protesta.

Se il reclamo è presentato alla Commissione elettorale della provincia, e da questa non sia ritenuto infondato per le ragioni su espresse, essa deferisce al pretore del rispettivo mandamento l' incarico di avvisare il cittadino del quale s' impugna l'iscrizione, e di accoglierne nel termine di otto giorni la protesta.

Al cittadino che avrà giustificato la sua assenza, sarà dato dalla Commissione comunale un nuovo termine.

Se il cittadino contro il quale si reclama risiede in altro comune, il reclamo sarà trasmesso, ove egli ne faccia domanda, dalla Commissione del proprio comune a quella del comune ove egli risiede, la quale procederà secondo il disposto dei precedenti paragrafi.

Art. 14.

È data facoltà al Governo del Re, udito il Consiglio di Stato, di pubblicare, per decreto Reale, un testo unico tanto della legge comunale e provinciale quanto della elettorale politica, coordinato colla presente e con le altre che l'hanno modificata.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 luglio 1894.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: V. CALENDA DI TAVANI.

Il Numero 287 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

(Art. 48. Legge elettorale politica.)

(Art. 63. Legge comunale e provinciale).

La circoscrizione della sezione nel comune che deve essere diviso in più sezioni è fatta dalla Commissione, di cui all'art. 37 della legge sulla compilazione delle liste elettorali amministrative e politiche, la quale compila la lista per cadauna sezione.

L'elettore sarà assegnato alla sezione più vicina al luogo dove abita secondo le indicazioni della lista, o se non vi abita in quella in cui abbia dichiarato di volere essere inscritto a termini dell'art. 35 detta legge.

Gli elettori già inscritti che non abbiano abitazione nel comune o non abbiano fatta la dichiarazione secondo l'art. 35 saranno ripartiti nelle liste delle singole sezioni seguendo l'ordine alfabetico.

L'elettore che trasferisca la propria abitazione nella circoscrizione di un'altra sezione ha il diritto di essere trasferito nella nota degli elettori della stessa sezione,

La domanda sottoscritta dall'elettore deve essere da lui presentata al sindaco non più tardi del 15 gennaio. Questi, sotto la sua responsabilità, farà le variazioni nelle liste delle due sezioni, unendo la domanda alla lista della sezione in cui inscrive l'elettore. Nessuna variazione potrà essere fatta senza domanda.

Contro l'operato della Commissione locale per la circoscrizione delle sezioni o formazione delle liste degli elettori è ammesso reclamo alla Commissione elettorale provinciale.

Art. 2.

(Art. 47. Legge elettorale politica).

(Art. 63. Legge comunale e provinciale).

Ogni sezione non potrà avere più di 600 elettori inscritti nè meno di 100.

Quando condizioni speciali di lontananza o di viabilità rendano difficile l'esercizio del diritto elettorale si costituiranno sezioni con un numero minore di 100 elettori, ma mai inferiore a 50.

La costituzione di tali sezioni deve essere approvata della Commissione provinciale, alla quale si potrà ricorrere contro qualunque deliberazione della Commissione comunale.

Art. 3.

(Art. 50. Legge elettorale politica).

Gli elettori votano nella sezione alla quale si trovano ascritti.

Non si possono convocare nello stesso fabbricato gli elettori in più di quattro sezioni, ma l'accesso dalla strada alla sala della singola sezione deve condurre solo a due sezioni.

Art. 4.

(Art. 60. Legge comunale e provinciale).

Almeno cinque giorni prima di quello fissato per le elezioni il sindaco farà pervenire il certificato d'iscrizione a ciascun elettore.

In detto certificato si indicherà la sezione alla quale l'elettore appartiene, il luogo della riunione, il giorno e l'ora della votazione.

La consegna del certificato sarà constatata col mezzo della ricevuta dell'elettore, o della persona sua familiare o del messo comunale, che fu incaricato della consegna medesima.

Gli elettori possono richiedere il certificato d'iscrizione nella lista, qualora non lo avessero ricevuto o lo avessero smarrito.

A tal uopo l'ufficio comunale resterà aperto quotidianamente almeno sei ore nei cinque giorni precedenti ed in quello della votazione sotto la responsabilità del segretario comunale, che in caso d'inosservanza sarà passibile della multa di 100 lire.

Art. 5.

(Art. 60. Legge elettorale politica).

(Art. 67. Legge comunale e provinciale).

I segretari delle sezioni elettorali avranno la retribuzione di 10 lire tanto per le elezioni politiche quanto per le amministrative.

Art. 6.

(Art. 68. n. 2. Legge elettorale politica).

(Art. 76. Legge comunale e provinciale).

All'art. 68, n. 2, della legge elettorale politica è sostituito il seguente:

2° Accerta il numero dei votanti risultanti dalla nota di identificazione di cui al precedente art. 51.

Questa nota, a pena di nullità, prima che si proceda allo spoglio delle schede, dovrà essere sottoscritta dai membri dell'ufficio, e chiusa in piego sigillato, con facoltà a qualunque elettore presente di apporre la propria firma sulla busta del piego. Questo sarà consegnato o trasmesso immediatamente al pretore del mandamento, e di tutto si farà menzione nel verbale.

L'art. 68 della legge elettorale politica così emendato viene sostituito all'art. 76 della legge comunale e provinciale.

Art. 7.

(Art. 71. Legge elettorale politica).

(Art. 83. Legge comunale e provinciale).

Una copia autentica della nota di identificazione degli elettori, compilata a cura del cancelliere della pretura e con il visto del pretore, nel termine di giorni 8 sarà rimessa al sindaco, il quale la farà affiggere per quindici giorni all'albo pretorio del comune agli effetti dell'articolo 71 della legge elettorale politica.

Art. 8.

(Articoli 115, 217 e 229. Legge comunale e provinciale).

La cognizione dei reati elettorali di cui agli articoli 89, 90, 91, 95 e 96 dalla legge elettorale politica e agli articoli 92, 93, 94, 98 e 99 della legge comunale e provinciale è devoluta ai tribunali penali.

L'autorità giudiziaria, cui siano stati rimessi per deliberazione della Camera dei deputati atti di elezioni contestate, dovrà ogni tre mesi informare la Presidenza della Camera stessa delle decisioni definitive rese nei relativi giudizi o indicare sommariamente i motivi per i quali le decisioni definitive non hanno ancora potuto pronunziarsi.

Art. 9.

I consiglieri comunali e provinciali durano in funzione sei anni: si rinnovano per metà ogni tre anni e sono sempre rieleggibili.

Durante il triennio si fa luogo ad elezioni suppletorie nei seguenti casi:

1° Quando il Consiglio abbia per qualsiasi cagione perduto oltre un terzo dei suoi membri;

2° Quando un mandamento od una frazione di comune abbia perduto in tutto o anche per metà i consiglieri rispettivamente assegnati.

Le elezioni suppletorie si fanno entro tre mesi dalle verificate vacanze, purchè il rinnovamento generale o il rinnovamento parziale dei Consigli non abbia da compiersi entro un termine minore di sei mesi.

Il mandato dei consiglieri eletti in questi casi cessa insieme a quello del Consiglio di cui fanno parte.

Il sindaco ed il presidente della Deputazione provinciale restano in carica durante il triennio; la Giunta municipale e la Deputazione provinciale si rinnovano per intiero ogni triennio.

Dopo l'elezione generale la scadenza nel primo triennio è determinata dalla sorte. Nei comuni dove il Consiglio è composto di quindici membri se ne sorteggiano otto.

Perdendosi la qualità di consigliere, si cessa dal far parte della Giunta e della Deputazione.

Sono estratti a sorte i consiglieri che, oltre quelli i quali per qualsiasi ragione avranno cessato di appartenere al Consiglio, ne dovranno uscire per arrivare alla metà da surrogarsi ai termini del primo paragrafo del presente articolo.

Nei comuni divisi in frazione la rinnovazione dei consiglieri comunali è fatta separatamente per ciascuna frazione.

Art. 10.

Restano in carica durante il triennio i componenti delle seguenti Commissioni nominate dai Consigli provinciali:

Consiglio di leva;
Commissione per la requisizione dei quadrupedi;
Consiglio scolastico;
Revisori della lista dei giurati;
Direzione provinciale del tiro a segno nazionale;
Comitato forestale;
Commissione per la liquidazione dei danni dell'emigrazione;
Commissione per la vendita dei beni ecclesiastici;
Commissione per rivendite di privative.

In conformità della presente disposizione vengono modificati gli articoli delle leggi che istituiscono le dette Commissioni.

Art. 11.

(Aggiunta all'articolo 29 legge comunale e provinciale).

Sono ineleggibili a consiglieri provinciali e comunali e decadono dalla carica:

1. Gli amministratori della provincia, del comune e delle Opere pie vigilate da detti enti, dichiarati responsabili tanto in linea amministrativa che civile;

2. Coloro che avendo un debito liquido ed esigibile verso il comune o la provincia sono stati legalmente messi in mora;

3. I membri della Giunta provinciale amministrativa non possono far parte di nessun Consiglio comunale compreso nella provincia.

Art. 12.

(Articolo aggiuntivo all'articolo 237 legge comunale e provinciale).

Quando il Consiglio comunale non si pronunci sui ricorsi contro le operazioni elettorali e non dichiari la ineleggibilità o decadenza incorsa da alcuno dei suoi membri nel termine di due mesi dalla notificazione del ricorso, vi provvede la Giunta provinciale amministrativa.

Lo stesso procedimento si applica al Consiglio provinciale.

Art. 13.

(Articolo 190 legge comunale e provinciale).

All'articolo 190 della legge comunale provinciale è sostituito il seguente:

Dalle decisioni della Deputazione potrà essere interposto appello al Consiglio provinciale nella sua prima sessione.

Se le controversie riguardano questioni di eleggibilità, dalle decisioni del Consiglio provinciale è ammesso il ricorso alla Corte di appello a norma degli articoli 52, 53 e 54; se riguardano le operazioni elettorali, il ricorso sarà portato alla IV Sezione del Consiglio di Stato.

Art. 14.

(Art. 208 legge comunale e provinciale).

Al numero 1 dell'articolo 208 è sostituito il seguente:

1. Se non sieno deliberati col voto favorevole della maggioranza de' consiglieri assegnati alla provincia.

Art. 15.

(Art. 269 legge comunale e provinciale).

All'articolo 269 è fatta la seguente aggiunta:

Quando il commissario straordinario e la Commissione provinciale assumono per l'urgenza i poteri del Consiglio, le loro deliberazioni non potranno vincolare i bilanci del comune e della provincia oltre l'anno, saranno sottoposte all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, e ne sarà fatta relazione ai rispettivi Consigli nella loro prima adunanza perchè ne prendano atto.

Art. 16.

(Art. 103. Legge comunale e provinciale).

I capoversi 4 e 5 dell'art. 103 della legge comunale e provinciale sono così emendati:

Può riunirsi straordinariamente per determinazione del sindaco, ferme le disposizioni dell'articolo 117, o per deliberazione della Giunta comunale o per domanda di una terza parte dei consiglieri.

La riunione del Consiglio deve aver luogo entro dieci giorni dalla deliberazione o dalla presentazione della domanda, salvo casi d'urgenza.

Disposizioni transitorie.

Art. 17.

Quando sia compiuta la revisione delle liste elettorali, e non oltre il 31 luglio del prossimo anno, si procederà alla rinnovazione integrale dei Consigli comunali e provinciali.

I Consigli così eletti resteranno in carica fino al periodo ordinario della loro rinnovazione.

Saranno frattanto sospese le rinnovazioni parziali dei Consigli comunali e provinciali, delle Deputazioni e delle Giunte, e delle Commissioni nominate dai Consigli; rimanendo delle rispettive cariche coloro che ne dovrebbero decadere.

Tale sospensione non avrà luogo nei casi di cui ai numeri 1 e 2 dell'articolo 9 della presente legge e pei comuni attualmente amministrati da commissari straordinari.

I sindaci che al 31 dicembre del corrente anno cesserebbero dalle loro funzioni resteranno in carica fino alla ricostituzione generale dei rispettivi Consigli.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 luglio 1894.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: V. CALENDA DI TAVANI.

Il Numero 280 della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene la seguente legge:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono approvate le variazioni per l'assestamento del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1893-94, indicate per ogni Ministero e per ciascun capitolo nella tabella *A*, annessa alla presente legge.

Art. 2.

Il bilancio di previsione per l'esercizio 1893-94, rettificato in conformità del precedente articolo 1, presenta i seguenti risultati:

Entrate e spese effettive.

Entrata	L.	1,522,129,458 90
Spesa	»	1,600,434,091 66
Disavanzo . . .	L.	— 78,304,632 76

Movimento di capitali.

Entrata	L.	133,035,472 03
Spesa	»	86,831,067 78
Eccedenza di entrata . .	L.	+ 46,204,404 25

Costruzione di strade ferrate.

Entrata	L.	36,500,000 »
Spesa	»	36,500,000 »
		»

Partite di giro.

Entrata	L.	59,786,207 84
Spesa	»	59,786,207 84
		»
Disavanzo totale. . .	L.	— 32,100,228 51

È approvata la tabella *B*, che contiene i suddetti stanziamenti, ed il riepilogo generale rimane così stabilito:

Entrata	L.	1,751,451,138 77
Spesa	»	1,783,551,367 28
Disavanzo . . .	L.	— 32,100,228 51

Art. 3.

Sono convalidati i decreti reali, coi quali, durante l'esercizio, vennero autorizzate prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste. Sono quindi approvate le prelevazioni medesime e quelle fatte sul fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, indicate nelle annesse tabelle *C* e *D*, per gli effetti di che agli articoli 29 e 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016 (serie 3ª).

Art. 4.

In aggiunta alle facoltà date coll'articolo 4 della legge 29 giugno 1893, n. 330, il Governo del Re è autorizzato a procurarsi, nei modi in detto articolo indicati, l'ulteriore somma di L. 6,500,000 corrispondente a quella di cui fu autorizzato lo stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1893 94 colla legge 25 giugno 1893, n. 301, per l'acquisto di materiale mobile di prima dotazione e materiale di servizio.

Art. 5.

L'articolo 5 della legge di approvazione dello stato di previsione dell'entrata del 3 giugno 1893, n. 334, è modificato come appresso:

La somma che ai termini della legge 7 aprile 1892, n. 111, il Governo del Re è autorizzato a procurarsi per l'esercizio 1893-94, mediante l'emissione di buoni del Tesoro a lunga scadenza, è fissata in 50 milioni di lire.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 luglio 1894.

UMBERTO.

SIDNEY SONNINO.

Visto, *Il Guardasigilli:* V. CALENDA DI TAVANI.

TABELLA A.

Variazioni per l'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1893-94.

ENTRATA.

Capitoli — Numero	Capitoli — Denominazione		Ammontare delle variazioni
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*		
7.	Interessi di titoli di credito e di azioni industriali posseduti dal Tesoro	+	16,635 »
9.	Ricupero di fitti di parte dei locali addetti ai servizi governativi	—	110,857 64
10.	Partecipazione dello Stato sui prodotti lordi delle ferrovie costituenti le reti principali Mediterranea, Adriatica e Sicula	—	2,688,500 »
11.	Prodotto delle linee complementari costituenti le reti secondarie Mediterranea, Adriatica e Sicula, escluse le quote devolute ai rispettivi fondi di riserva	—	1,464,550 »
14.	Prodotto delle ferrovie dello Stato esercitate dalla Società Veneta per imprese e costruzioni pubbliche al netto dei corrispettivi di esercizio	—	13,400 »
15 *bis*.	Partecipazione dello Stato sui prodotti del servizio di navigazione attraverso lo stretto di Messina (Legge 6 agosto 1893 n. 491) . .	+	14,000 »
17.	Imposta sui fabbricati	+	700,000 »
18.	Imposte sui redditi di ricchezza mobile . .	—	1,621,761 48
20.	Tassa di manomorta	—	2[illegible]0,000 »
21.	Tasse di registro	—	1,000,000 »
22.	Tasse di bollo	—	1,300,000 »
23.	Tasse in surrogazione del bollo e del registro	—	390,550 »
25.	Tasse sulle concessioni governative . .	—	100,000 »
26.	Tassa sul movimento a grande e piccola velocità sulle ferrovie	—	842,000 »
28.	Tasse di fabbricazione e di vendita . .	—	3,500,000 »
29.	Dogane e diritti marittimi . . . . ,	—	10,350,000 »
31.	Dazio di consumo della città di Napoli . .	—	987,867 01
32.	Dazio di consumo della città di Roma . .	—	300,000 »
33.	Tabacchi	—	1,500,000 »
36.	Lotto e tasse sulle tombole	—	5,300,000 »
37.	Poste	+	700,000 »
38.	Corrispondenza telegrafica e telefonica (esclusi i telegrammi governativi)	—	1,100,000 »
39.	Telegrammi governativi	+	15,000 »
40.	Tasse di pubblico insegnamento . . .	+	221,180 »
41.	Tasse varie e proventi di servizi pubblici che si riscuotono dagli agenti demaniali . .	—	190,000 »
42.	Multe inflitte dalle autorità giudiziarie ed amministrative	—	360,000 »
43.	Tassa d'entrata nei musei, nelle gallerie di belle arti e negli scavi archeologici . .	+	5,000 »
49.	Proventi eventuali delle zecche . . .	—	30,000 »
51.	Prodotto della linfa vaccinica fornita dalla Direzione della sanità pubblica alle provincie del Regno	+	1,000 »
52.	Contributi diversi per spese telegrafiche .	—	50,000 »
53.	Ricuperi di spese di giustizia e di quelle anticipate pel servizio delle volture catastali .	—	30,000 »
55.	Rimborsi e concorsi nelle spese di stipendi ed altre spese ordinarie pagate a carico del bilancio dello Stato	—	356,043 15
57.	Rimborso dalla provincia di Roma di un ottavo della spesa per gli interessi sulle obbligazioni pei lavori del Tevere . . , .	—	6,982 81
59.	Rimborso da parte del municipio di Napoli della metà della spesa occorrente al pagamento degli interessi dei titoli pel risanamento della città di Napoli	+	4,437 50
61.	Ricupero di spese di commissione, di cambio ed altre per il servizio dei titoli emessi per conto delle Casse degli aumenti patrimoniali delle Società ferroviarie Adriatica, Mediterranea e Sicula	+	289,511 55
64.	Contributo dovuto dalle provincie di Cagliari e Sassari nella spesa di costruzione delle ferrovie secondarie Sarde	+	22,292 50
65.	Rimborso di spese anticipate dallo Stato pel mantenimento degli inabili al lavoro . .	—	400,000 »
68.	Capitale, interessi e premi riferibili a titoli del Debito pubblico caduti in prescrizione a termini di legge	+	2,150,000 »
69.	Proventi e ricuperi di portafoglio . . .	+	746,000 »
73.	Rimborsi e concorsi nelle spese per opere stradali straordinarie	+	4,820 48
78.	Rimborso delle spese per compensi ai danneggiati delle truppe borboniche in Sicilia .	+	70,000 »
79.	Rimborsi diversi di spese straordinarie . .	+	1,530 85
80.	Offerte per l'erezione in Roma di un monumento onorario a Vittorio Emanuele II, primo Re d'Italia, ed altre entrate eventuali diverse .	+	21,702 20
	Totale della categoria I . . .	—	29,149,402 01
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*		
88.	Affrancazione ed alienazione di prestazioni perpetue e ricupero di mutui ed altri capitali ripetibili - Affrancamento del Tavoliere di Puglia.	—	25,598 08
89.	Prezzo capitale ricavato dalla vendita dei beni provenienti dall'Asse ecclesiastico . . .	—	200,000 »
91 *bis*.	Alienazione di armi ridotte (modello Carcano) coi relativi accessori ed altri materiali fuori d'uso	+	3,000,000 »
94.	Ricupero delle anticipazioni fatte dal Tesoro alla Congregazione di carità di Roma giusta l'articolo 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980, mediante pagamento da farsi dal Demanio sul prodotto netto della gestione dei beni indemaniati delle Confraternite romane . .	—	1,457,764 »
97.	Prodotto del collocamento delle obbligazioni da emettersi per le opere edilizie di Roma di cui all'articolo 2 della legge 20 luglio 1890,		

n. 6980, ed articoli 3 e 7 della legge 28 giugno 1892, n. 299 . . . . + 2,000,000 »

102 *ter*. Emissione di monete di bronzo da 10 centesimi . . . . + 10,000,000 »

102 *quater*. Utili del Tesoro provenienti dagli acquisti a prezzo inferiore del nominale dei titoli dei prestiti estinguibili mediante acquisto a prezzo di Borsa . . . . + 8,803,894 44

Totale della categoria II . . . + 22,120,532 36

CATEGORIA III. — *Costruzione di strade ferrate.*

105. Prodotto dell'alienazione di obbligazioni di Stato 4 per cento al netto per costruzioni ferroviarie a carico dello Stato . . . . + 6,500.000 »

CATEGORIA IV. — *Partite di giro.*

108. Interessi sulla rendita consolidata 5 e 3 per cento di proprietà del Tesoro in deposito presso la Cassa di depositi e prestiti a garanzia dei biglietti di Stato di cui all'articoto 11 della legge 7 aprile 1881, n. 133 . . . . . . — 1,735,220 54

109. Interessi al netto sopra buoni del Tesoro a lunga scadenza depositati a garanzia dei biglietti di Stato in relazione all'articolo 4 della legge 7 aprile 1892, n. 111. . . . . . + 425,000 »

110. Interessi delle obbligazioni di Stato 4 per cento di cui alla legge 2 luglio 1890, n. 6930, costituite in deposito alla Cassa depositi e prestiti a garanzia dei biglietti di Stato di cui all'articolo 11 della legge 7 aprile 1881, n. 133, ed in relazione all'articolo 8 della legge 14 aprile 1891 n. 153 . . . . + 666,820 »

111. Interessi di titoli di Debito pubblico di proprietà del Tesoro . . . . + 598 92

112. Interessi al netto delle obbligazioni al portatore 5 per cento per le spese di costruzione delle strade ferrate del Tirreno, state emesse in relazione alla legge 30 marzo 1890, n. 6751, non ancora rilasciate in cambio dei certificati o non ancora date in pagamento dei lavori . — 2,538,357 50

113. Imposta di ricchezza mobile sugli interessi di titoli di debito pubblico in deposito alla Cassa dei depositi e prestiti a garanzia dei biglietti di Stato di cui all'articolo 11 della legge 7 aprile 1881, n. 133, e di quelli di proprietà del Tesoro vincolati . . . . — 263,790 38

114. Imposta di ricchezza mobile sugli interessi delle obbligazioni al portatore 5 per cento per le spese di costruzione delle strade ferrate del Tirreno, state emesse in relazione alla legge 30 marzo 1890, n. 6751, ma non ancora rilasciate in cambio dei certificati o non ancora date in pagamento dei lavori . . . . — 386,017 50

115. Imposta di ricchezza mobile sui buoni del Tesoro a lunga scadenza depositati a garanzia dei biglietti di Stato in relazione all'articolo 4 della legge 7 aprile 1892, n. 111 . . . + 64,631 33

117. Parte dei prodotti lordi del dazio consumo di Napoli in amministrazione diretta dello Stato occorrente per far fronte al canone da corrispondersi al Comune ed alle spese di riscossione. . . . . + 70,000 »

Totale della categoria IV . . . — 3,696,335 67

SPESA.

MINISTERO DEL TESORO

CATEGORIA I. — *Spese effettive.*

1. Rendita consolidata 5 per cento (Spesa obbligatoria) . . . . + 2,008,199 07

2. Rendita consolidata 3 per cento (Spesa obbligatoria) . . . . — 108 »

4. Debito perpetuo a nome dei corpi morali in Sicilia - Interessi (Spese fisse ed obbligatorie). + 745 75

5. Debito perpetuo dei comuni della Sicilia - Interessi (Spese fisse ed obbligatorie). . . + 650 76

8. Debiti redimibili inscritti nel Gran Libro - Interessi e premi (Spesa obbligatoria). . . — 1,604 50

9. Debiti redimibili non inscritti nel Gran Libro - Interessi e premi (Spesa obbligatoria). . — 64,795 »

10. Obbligazioni pei lavori edilizi di Roma e per l'anticipazione di lire 12 milioni del concorso governativo di cui alle leggi 20 luglio 1890 n. 6980 e 20 giugno 1892, n. 299 (Spesa obbligatoria) . . . . — 12,362 50

14. Obbligazioni di Stato 4 per cento netto, per le spese ferroviarie (Legge 2 luglio 1890, num. 6930) - Interessi (Spesa obbligatoria) . . — 498,120 »

18. Obbligazioni 5 per cento per le spese di costruzione di strade ferrate del Tirreno già consegnate agli appaltatori in cambio di certificati, o date in pagamento dei lavori appaltati dopo la pubblicazione della legge 30 marzo 1890, n. 6751 - Interessi (Spesa obbligatoria) . . + 2,924,375 »

19. Titoli speciali di rendita 5 per cento per il risanamento della città di Napoli (articoli 3 e 5 della legge 15 gennaio 1885 n. 2892) - Interessi (Spesa obbligatoria). . . . . . + 8,875 »

22. Interessi dei buoni del Tesoro (Spesa obbligatoria). . . . . + 1,878,509 11

23. Interessi di buoni del Tesoro a lunga scadenza (Legge 7 aprile 1892, n. 111) - (Spesa obbligatoria) . . . . — 1,412,909 03

24. Interessi dipendenti da contratti stipulati a licitazione privata per le costruzioni delle ferrovie complementari a norma dell'art. 4 della legge 20 luglio 1888, n. 5550, e dell'art. 4 della precedente legge 24 luglio 1887, num. 4785 - (Spesa obbligatoria). . . . . — 2,930,925 »

28. Garanzie a Società concessionarie di strade ferrate (Spesa obbligatoria) . . . . . + 1,624,300 »

29. Onere dello Stato per i trasporti in servizio cumulativo ferroviario marittimo attraverso lo stretto di Messina - Convenzione 5 dicembre 1877 (Spesa obbligatoria). . . . . . — 20,000 »

29 *bis*. Corrispettivi dovuti alla Società italiana delle strade ferrate della Sicilia per il servizio di navigazione attraverso lo stretto di Messina (Legge 6 agosto 1893, n. 491) (Spesa obbligatoria). . . . . + 60,000 »

31. Corrispettivo chilometrico spettante alla Società esercenti le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula per la costruzione delle strade ferrate di cui alle Convenzioni approvate colla legge 20 luglio 1888, n. 5550 (Spesa obbligatoria) . . + 7,000 »

33. Corrispettivi dovuti alle Società delle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula per l'esercizio delle linee complementari costituenti le reti secondarie (art. 73 dei capitolati per le reti Mediter-

ranea-Adriatica e 69 per quello della rete Sicula) (Spesa obbligatoria). . . . . . — 944,350 »

34. Corrisponsione alle Casse delle pensioni e dei soccorsi del personale delle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula delle quote del 2 e 1 per cento del prodotto lordo al di sopra di quello iniziale (art. 35 del capitolato delle reti Mediterranea e Adriatica e art. 31 di quello per la rete Sicula) (Spesa obbligatoria) . . . — 54,560 »

56. Rimborso alle Società di strade f rrate e di navigazione pei viaggi dei membri del Parlamento (Spesa obbligatoria) . . . . — 40,000 »

57. Personale di ruolo (Spese fisse) . . . — 4,000 »

82. Spese di ufficio (Spese fisse) . . . . — 500 »

83. Spese di esercizio della zecca (Spese fisse ed obbligatorie) . . . . — 24,500 »

84. Spese di commissione, di cambio ed altre occorrenti pei pagamenti all'estero (Spesa obbligatoria . . . . + 7,100,000 »

85. Spese di commissione, cambio ed altre occorrenti per il servizio delle obbligazioni ferroviarie 3 per cento. (Legge 27 aprile 1885, numeri 3048) (Spesa obbligatoria) . . . + 1,392,721 57

86. Allestimento di titoli del Debito pubblico - Spese di materiale . . . . — 48,000 »

87. Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati in missione . . . . — 2,000 »

88. Indennità di tramutamento agli impiegati ed al personale di servizio . . . . . — 1,500 »

90. Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato (Spesa d'ordine) . + 100,000 »

94. Dispacci telegrafici governativi (Spesa d'ordine). . . . . + 10,000 »

95. Spese postali (Spesa d'ordine). . . . + 1,500 »

96. Spese di stampa . . . . — 2,500 »

102. Mercedi ad operai, macchine, spese di materiale per la stampa delle carte valori (Spesa d'ordine) . . . . — 38,000 »

104. Carta bollata, filigranata e cartoncino postale (Spesa d'ordine). . . . . . . + 16,600 »

105. Miniere dell'isola dell'Elba e fonderie del ferro in Toscana - Spese pel personale di sorveglianza che non stanno a carico dell'attuale affittuario . . . . — 1,000 »

106. Miniere dell'isola dell'Elba e fonderie del ferro in Toscana - Spese di materiale per la parte che non è a carico dell'attuale affittuario . — 1,500 »

109. Stipendi ed assegni fissi al personale del'o stabilimento minerario di Agordo (Spese fisse) . — 6,070 »

110. Mercedi e sussidi al personale di servizio dello stabilimento minerario di Agordo (Spesa d'ordine). . . . . — 49,000 »

111. Acquisto di materiali e trasporti - Indennità e spese d'ufficio ed eventuali - Agordo (Spesa d'ordine) . . . . — 15,000 »

112. Imposte, sovrimposte e canoni fissi (Spesa obbligatoria e d'ordine) . . . . . + 350 »

116. Restituzione di somme indebitamente percette e rimborsi per risarcimenti di danni (Canali Cavour) (Spesa d'ordine). . . . . . + 73,000 »

119. Spese per imposte e sovrimposte (Spesa obbligatoria e d'ordine) . . . . . + 1,000 »

120. Spese di coazioni e di liti (Spesa obbligatoria) — 1,200 »

121. Aggio agli esattori delle imposte dirette sulla riscossione delle entrate (Spesa d'ordine). . — 1,000 »

122. Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine (art. 38 del testo unico della legge di contabilità, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016) . . . . — 1,112,022 76

123. Fondo di riserva per le spese impreviste (articolo 38 del testo unico della legge di contabilità approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016) . . . . — 991,950 49

126. Concorso del 2 per cento sulla ragione degli interessi dei prestiti concessi a piccoli proprietari più danneggiati dalle inondazioni dell'autunno 1889, art. 2 della legge 20 luglio 1890, n. 7018 (Spesa ripartita ed obbligatoria). . — 9,939 20

133 *bis*. Interessi decorsi sopra una rendita consolidata da ricostituirsi in conseguenza di giudizio contro il Tesoro dello Stato . . . . . + 67,445 58

134. Monumento onorario a Vittorio Emanuele II, primo Re d'Italia (legge 25 luglio 1880, n. 5563). + 21,702 20

136. Compensi ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia (Spese fisse e d'ordine) . . + 70,000 »

140. Pensioni da pagarsi per conto della Monarchia Austro-Ungarica, a termini dell'art. 8 della Convenzione *A*, approvata co la legge 23 marzo 1871, n. 137 (Spesa d'ordine) . . . . . — 3,000 »

142. Spesa pei lavori straordinari per l'Amministrazione del Debito pubblico. . . . . . + 8,000 »

143. Spese per il servizio dell'officina e degli uffici di contabilità e di cassa dei biglietti . . + 250,000 »

144 *bis*. Fondo a disposizione della Commissione reale per la istituzione di una Cassa di previdenza per le pensioni civili e militari, per compensi al personale di ogni grado incaricato dei lavori ordinati dalla Commisione stessa, e per altre spese relative . . . . . + 30,000 »

144 *ter*. Spese per compensi da corrispondersi al personale di qualsiasi grado incaricato dei lavori straordinari occorrenti per la riunione dei due rami del debito vitalizio, e lavori statistici relativi al servizio delle pensioni e delle spese fisse . . . . + 12,500 »

146. Spesa pel ritiro, cambio e conversione in moneta decimale delle monete non decimali d'oro, d'argento e di eroso misto di conio italiano (Spesa ripartita). . . . . — 12,000 »

146 *bis*. Spese per l'impianto della luce elettrica nel palazzo delle finanze . . . . . . + 4,500 »

146 *ter*. Spese di fabbricazione, di trasporto e altre diverse per la emissione di 10 milioni di lire in nuove monete di bronzo . . . . . + 3,000,000 »

146 *quater*. Spese di missione ed altre inerenti alle formalità richieste per i pagamenti all'estero delle rendite italiane . . . . . + 30,000 »

146 *quinq*. Spese per la Commissione d'ispezione straordinaria presso gli Istituti di emissione . + 6,000 »

146 *sept*. Spesa per cambio, interessi e trasporti in dipendenza del ritiro dall'estero delle monete divisionali (Legge 29 marzo 1894, n. 114). + 5,000,000 »

Totale della categoria I. . . + 17,493,557 56

CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*

148. Debiti redimibili iscritti nel Gran Libro - Ammortamento (Spesa obbligatoria) . . . — 859,225 »

149. Debiti redimibili non iscritti nel Gran Libro - Ammortamento (Spesa obbligatoria) . . . . — 268,500 »

152. Obbligazioni pei lavori edilizi di Roma e per l'anticipazione di lire 12,000,000 del concorso governativo (Legge 20 luglio 1890, n. 6980, e 28 giugno 1892, n. 299) (Spesa obbligatoria) . . — 32,500 »

Totale della categoria II. . . — 1,160,225 »

CATEGORIA IV. — *Partite di giro*

162. Rendita consolidata di proprietà dello Stato in deposito alla Cassa dei depositi e prestiti a garanzia dei biglietti di Stato, di cui all'art. 11 della legge 7 aprile 1881, num. 133 (serie 3ª) (Spesa obbligatoria) . . . . . . — 1,999,102 »

163. Interessi delle obbligazioni di Stato 4 per cento netto di cui alla legge 2 luglio 1890, n. 6930, costituite in deposito alla Cassa depositi e prestiti a garanzia dei biglietti di Stato di cui all'art. 11 della legge 7 aprile 1881, n. 133, ed in relazione all'art. 8 della legge 14 aprile 1891, n. 153, ed art. 4 della legge 28 giugno 1891, n. 304 . . . . + 666,820 »

164. Rendita consolidata di proprietà dello Stato vincolata od in sospeso (Spesa obbligatoria) . + 690 »

165. Interessi delle obbligazioni al portatore 5 per cento per le spese di costruzione delle strade ferrate pel Tirreno, state emesse in relazione alla legge 30 marzo 1890, n. 6751, ma non ancora rilasciate in cambio dei certificati o non ancora date in pagamento di lavori (Spesa obbligatoria) . . . . — 2,924,375 »

167. Interessi di buoni del Tesoro a lunga scadenza depositati a garanzia dei biglietti di Stato in relazione all'art. 4 della legge 7 aprile 1892, n. 111 . . . . + 489,631 33

Totale della categoria IV . . . — 3,766,335 67

MINISTERO DELLE FINANZE

CATEGORIA I. — *Spese effettive.*

2. Annualità e prestazioni diverse (Spese fisse ed obbligatorie) . . . . — 15,000 »

3. Personale di ruolo (Spese fisse) . . . + 9,146 25

6. Spese di manutenzione e servizio del palazzo delle Finanze . . . . + 20,000 »

11. Assegni ai membri della Giunta superiore del catasto e stipendi al personale dirigente del catasto (Spese fisse) . . . . . . — 12,000 »

13. Spesa occorrente per la formazione del nuovo catasto (Leggi 4 gennaio 1880 e 1° marzo 1886, nn. 5222 e 3682 (Spesa obbligatoria) . . + 132,000 »

35. Mercedi, assegni e compensi al personale avventizio delle speciali gestioni patrimoniali . — 5,000 »

33. Assegni di aspettativa al personale degli ispettori, dei controllori e dei contabili demaniali retribuiti ad aggio (Spese fisse) . . . . — 2,000 »

39. Spese di ufficio variabili, e materiale . . — 1,000 »

46. Aggio di esazione ai contabili (Spesa d'ordine) + 50,000 —

48. Restituzioni e rimborsi (Spesa d'ordine) . . + 700,000 —

49. Restituzioni di tasse sul pubblico insegnamento e di quote di tasse universitarie d'iscrizione da versarsi nelle casse dell'Università per essere corrisposte ai privati insegnanti, giusta l'articolo 13 del Regio decreto 22 ottobre 1885, n. 3413 (Spesa d'ordine) . . . . . + 45,000 »

50. Contribuzione sui beni demaniali - Imposta erariale, sovrimposta provinciale e comunale (Spese obbligatorie e d'ordine). . . . . + 368,000 »

56 Stipendi ed assegni al personale assunto in servizio presso l'Amministrazione centrale, le Commissioni provinciali e gli uffici direttivi e per la sorveglianza dei beni (Spese fisse) . — 19,112 »

63. Mercede agli amanuensi e retribuzioni al personale avventizio assunto in servizio delle agenzie per lavori diversi eventuali ed a cottimo . + 20,000 »

66. Ottavo dei due centesimi destinati alle spese di distribuzione dell'imposta di ricchezza mobile avocato allo Stato per provvedere alle spese per le Commissioni provinciali (Spesa d'ordine) . . . . + 15,000 »

67. Corresponsione ai comuni del decimo di una parte del provento netto dei ruoli della tassa di ricchezza mobile (Spesa d'ordine) . . . + 246,000 »

69. Rimunerazioni per lavori straordinari per il servizio delle imposte dirette eseguiti dal personale centrale e provinciale alla dipendenza della Direzione generale . . . . . + 15,000 »

72. Anticipazioni delle spese occorrenti per l'esecuzione di ufficio delle volture catastali — Articolo 58 del regolamento 24 dicembre 1870 (Spesa obbligatoria) . . . . + 5,000 »

75. Restituzione e rimborsi (Spesa d'ordine) . + 800,000 »

76 G. Personale di ruolo degli ispettori superiori delle gabelle (Spese fisse) . . . . — 15,625 »

84 G. Sussidi e gratificazioni alla guardia di finanza, agl'impiegati, agenti ed operai dell'Amministrazione esterna delle gabelle e sussidi ai loro superstiti . . . . — 40,000 »

85 G. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori (Spesa obbligatoria) . . . . — 15,000 »

86 G. Spese di giustizia penale - Quote di riparto agli agenti doganali ed altri scopritori delle contravvenzioni sul prodotto delle stesse - Indennità a testimoni e periti - Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'Erario (Spesa obbligatoria) . — 200,000 »

89 G. Premi e spese per la scoperta e repressione del contrabbando . . . . — 20,000 »

102. Restituzione di tasse di fabbricazione e di vendita indebitamente percepite, restituzione della tassa sullo spirito, sulla birra, sulle acque gazose e sulla cicoria esportate, e restituzione della tassa sull'acido acetico adoperato nelle industrie (Spesa d'ordine) . . . . . + 400,000 »

76 P. Personale di ruolo degl'ispettori centrali delle privative (Spese fisse) . . . . + 52,773,75

84 P. Sussidi e gratificazioni agli impiegati, agenti ed operai dell'amministrazione esterna delle privative e sussidi ai loro superstiti . . + 40,000 »

85 P. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori (Spesa obbligatoria). + 15,000 »

86 P. Spese di giustizia penale. Quote di riparto agli agenti scopritori delle contravvenzioni sul prodotto delle stesse. Indennità a testimoni e periti. Spese di trasporto ed altre, comprese fra le spese processuali da anticiparsi all'Erario (Spesa obbligatoria) . . . . + 200,000 »

89 P. Premi e spese per la scoperta e repressione del contrabbando . . . . + 20,000 »

94. Aggio d'esazione (Spesa d'ordine) . . . — 250,000 »

96. Vincite al lotto (Spesa obbligatoria) . . — 3,765,000 »

114. Personale di ruolo degli ispettori tecnici dei tabacchi (Spese fisse) . . . . . — 45,878 75

119. Paghe agli operai ed al personale temporaneo

in servizio delle coltivazioni (Spesa obbligatoria)	—	25,000 »
126. Mercedi agli operai per le coltivazioni dirette esperimentali dei tabacchi	+	10,000 »
127. Acquisto, riparazioni e trasporto di mobili, macchine ed utensili, fitto di terreni e di locali, indennità ed altre spese per le coltivazioni dirette esperimentali dei tabacchi	+	5,000 »
135. Indennità ai rivenditori dei sali (Spesa di ordine)	—	10,000 »
141. Indennità agli impiegati dei magazzini di deposito dei sali e tabacchi per pesatura, facchinaggio, spese d'ufficio (Spese fisse)	—	5,000 »
143. Indennità di trasferimento e di missione per servizio dei magazzini di deposito e di vendita dei sali e tabacchi	—	2,000 »
144. Fitto di locali (Spese fisse)	—	10,000 »
145. Acquisto, trasporto e riparazione dei mobili; spese per pesatura dei sali e piombatura dei sacchi pel trasporto del sale fra i vari depositi; per verificazione dei tabacchi, per distribuzione del sale sterro, per imposta sui fabbricati, per manutenzione e riparazione ai locali dei magazzini e per spese di conduttura d'acqua (Spesa obbligatoria)	—	5,000 »
147. Aggio a titolo di stipendio ai magazzinieri di vendita dei sali e tabacchi e compenso ai reggenti provvisori dei magazzini stessi (Spesa d'ordine)	+	40,000 »
148. Indennità ai magazzinieri di vendita e spacciatori all'ingrosso dei sali e tabacchi a titolo di spesa d'esercizio (Spesa d'ordine)	—	8,000 »
152 *bis*. Spese per l'impianto della luce elettrica nel palazzo delle Finanze	+	8,500 »
162. Spese di liti ed altre diverse di stralcio pel servizio del macinato (Spesa obbligatoria)	+	3,500 »
166 *ter*. Saldo dell'eccedenza d'impegni verificatasi sulla assegnazione del capitolo n. 223. Costruzione di una pensilina metallica lungo il prospetto verso mare dell'edificio doganale di Catania	+	1,800 »
166 *bis*. Spurgo e livellazione del canale che circonda le saline di Cervia	+	29,000 »
Totale della categoria I	—	1,219,895 75

CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*

170. Rimborsi di capitali ed affrancazioni di prestazioni perpetue dovuti dalle finanze dello Stato (Spesa obbligatoria)	—	20,000 »

CATEGORIA IV. — *Partite di giro.*

174. Indennità per spese d'ufficio, di giro, di alloggio, di disagiata residenza ed altre (Dazio Napoli)	+	800 »
177. Spese di manutenzione della cinta daziaria, di illuminazione e di riscaldamento dei locali, compensi per lavori straordinari ed altri (Dazio Napoli)	—	800 »
179. Restituzione di diritti indebitamente esatti (Dazio Napoli)	+	70,000 »
185. Assegni ed indennità per spese d'ufficio, di giro, d'alloggio, di servizio volante, di disagiata residenza, di servizio notturno ed altre (Dazio Roma)	+	1,080 »
188. Spese di manutenzione della cinta daziaria, canoni per occupazioni di terreni, riparazioni, manutenzione, illuminazione e riscaldamento di locali, compensi per lavori straordinari ed altre (Dazio Roma)	—	1,080 »
Totale della categoria IV	+	70,000 »

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

CATEGORIA I. — *Spese effettive.*

14. Insegnamento della ginnastica nelle scuole secondarie classiche e tecniche, negli Istituti tecnici e nelle scuole normali - Personale (Spese fisse) - Stipendi e rimunerazioni	—	750 »
16. Spese di liti (Spesa obbligatoria)	+	6,426 25
17. Spese per dispacci telegrafici governativi (Spesa d'ordine)	+	3,200 »
42. Pinacoteche, musei, scavi e monumenti - Spese da sostenersi con la tassa d'entrata (art. 5 della legge 27 maggio 1875, n. 2554) (Spesa obbligatoria)	+	7,577 90
71. Propine ai componenti le Commissioni per gli esami d'ammissione e di licenza negli Istituti tecnici e nautici (Spesa d'ordine)	+	13,500 »
72. Scuole tecniche - Personale (Spese fisse) Stipendio e rimunerazioni	—	18,648 »
102. Costruzione, ampliamento e risarcimento degli edifici scolastici destinati ad uso delle scuole elementari (legge 18 luglio 1878, n. 4460) (Spesa obbligatoria)	—	15,000 »
103. Costruzioni, ampliamento e restauro degli edifici destinati ad uso delle scuole elementari e degli Istituti educativi dell'infanzia dichiarati corpi morali - Onere del Governo secondo l'articolo 3 della legge 8 luglio 1888, num. 5516, (Spesa obbligatoria)	+	55,000 »
104. Costruzione, ampliamento e restauro degli edifici per l'istruzione secondaria e normale e pei convitti - Oneri del Governo secondo l'articolo 7 della legge 8 luglio 1888, n. 5516 (Spesa obbligatoria)	—	40,000 »
116 *bis*. Università di Roma - Laboratorio di chimica farmaceutica - Provvista di materiale scientifico e spese varie	+	15,000 »
116 *ter*. Annualità dovuta alla Cassa di risparmio di Padova per l'estinzione del mutuo fatto per provvedere alla sistemazione della Regia scuola di applicazione degli ingegneri nel palazzo ex Contarini in detta città (legge 18 giugno 1893, n. 346). (Prima annualità)	+	16,530 85
119 *bis*. Transazione con l'ingegnere Francesco Scognamiglio in dipendenza dei lavori di riduzione del palazzo Corsini per l'Accademia dei Lincei	+	17,704 91
125 *bis*. Sussidio al comune di Napoli per concorso nelle spese di riparazione e adattamento del locale ove ha sede il R. Liceo Umberto I.	+	30,000 »
126 *bis*. Lavori di riparazione ai locali del R. Istituto femminile di San Benedetto in Montagnana	+	18,500 »
Totale della categoria I.	+	109,041 91

MINISTERO DELL'INTERNO

CATEGORIA I. — *Spese effettive.*

13. Dispacci telegrafici governativi (Spesa d'ordine). + 620,000 »
37. Medici provinciali - Stipendi ed indennità - Personale (Spese fisse) . . . . + 10,000 »
48. Sussidi per provvedimenti profilattici ai comuni e per la istituzione di condotte veterinarie . + 25,000 »
49. Compensi e gratificazioni per lavori riguardanti la pubblica salute, acquisto di opere e spese varie . . . . + 200,000 »
54. Lavori di riduzione e di miglioramento e provviste per le stazioni sanitarie . . . . + 30,000 »
56 *bis*. Medici di porto - Personale (Spese fisse) . + 14,883 30
112 *bis*. Concorso dello Stato nelle spese per l'XI Congresso medico internazionale da tenersi in Roma nel marzo 1894 . . . . . . + 30,000 »
112 *ter*. Transazione col signor Gustavo Gismondi di Mentone in dipendenza dell'occupazione di locali adibiti ad uso lazzaretti durante la epidemia colerica del 1884 . . . . . + 25,000 »

Totale della categoria I . . . + 954,883 30

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

CATEGORIA I. — *Spese effettive.*

1. Ministero - Personale di ruolo . . . . — 46,064 »
12. Personale (Genio civile) . . . . . . — 530,667 »
17. Spese per indennità . . . . — 80,000 »
34. Opere idrauliche di 2ª categoria - Manutenzione e riparazione . . . . — 250,000 »
37 *bis*. Opere idrauliche di 3ª categoria - Concorso dello Stato giusta gli articoli 96 e 97 della legge 30 marzo 1893, n. 173 . . . . . . + 100,000 »
38. Opere idrauliche di 4ª categoria - Concorso dello Stato giusta l'articolo 98 della legge 30 marzo 1893, n. 173 . . . . — 30,000 »
39 Opere idrauliche di 5ª categoria - Sussidi ai comuni e Consorzi per opere di difesa degli abitati di città, villaggi o borgate, contro un corso d'acqua giusta l'art. 99 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, sulle opere pubbliche, modificata dalla legge 30 marzo 1893, n. 173 e 5ª quota di contributo al comune di Verona pei lavori dell'Adige secondo la legge 24 luglio 1887, n. 4805 (art. 4) . . . . . . — 100,000 »
41. Casuali pel servizio delle opere idrauliche fluviali . . . . — 30,000 »
74. Costruzione del nuovo palazzo di giustizia in Roma (art. 2 della legge 20 luglio 1890, n. 6980, serie 3ª; art. 7 della legge 28 giugno 1892, n. 299 ed art. 2 della legge 6 agosto 1893, n. 458) . . . . + 2,000,000 »

Totale della categoria I. . . + 1,033,269 »

CATEGORIA III. — *Costruzione di strade ferrate.*

305 Linea Parma-Spezia . . . . — 2,000,000 »
307 Linea Cosenza-Nocera Tirrena. . . . + 300,000 »
308. Linea Gozzano-Domodossola . . . . + 1,100,000 »
309. Linea Cuneo-Ventimiglia. . . . . . — 1,000,000 »
312. Linea Benevento-Avellino . . . . . + 563,951 »
313. Linea Taranto-Brindisi . . . . . . + 137,584 »
314. Linea Messina-Patti-Cerda . . . . + 118,692 »
317. Linea Mestre-San Donà-Portogruaro . . + 55,144 »
319. Linea Caianello-Isernia . . . . . . + 296,051 »
321. Linea Ceva-Ormea . . . . + 170,000 »
322. Linea Treviso-Motta . . . . . . + 58,578 »
328. Materiale mobile di prima dotazione e materiale di esercizio . . . . . . + 6,500,000 »
332. Lavori di ampliamento delle stazioni di Aulla Como, Cosenza, Chivasso, Cremona, Faenza, Fabriano, Mondovì, Parma, Porto Maggiore, Roccasecca, Sarzana e lavori urgenti in conto capitale da eseguirsi in altre stazioni della rete principale . . . . + 500,000 »
334. Spese d'ufficio relative alle costruzioni ferroviarie. . . . . — 300,000 »

Totale della categoria III . . . . + 6,500,000 »

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

CATEGORIA I. — *Spese effettive.*

23. Servizio postale e commerciale marittimo . + 437,594 07
28. Retribuzioni per trasporto di corrispondenze ai capitani di bastimenti mercantili che non fanno servizio per conto dello Stato (Spesa obbligatoria) . . . . — 20,000 »
29. Tasse da pagarsi alle Amministrazioni delle ferrovie ed alle Società di navigazione per il trasporto delle corrispondenze, dei pacchi e delle provviste di stampe e di materiale per il servizio; per il trasporto della valigia delle Indie e per il nolo di vetture ferroviarie ridotte ad uso postale (Spesa d'ordine) . . + 195,833 »
32. Rimborso del valore dei francobolli accettati come deposito di risparmi dagli uffici postali ed altri Istituti. Reali decreti 18 febbraio 1883, n. 1216, e 25 novembre detto anno, n. 1698. Rimborso per i francobolli applicati alle cartoline-vaglia, create con l'art. 20 della legge 12 giugno 1890, n. 6889 (Spesa d'ordine) . . + 125,000 »
36. Credito di Amministrazioni estere (Spesa d'ordine) . . . . + 180,000 »

Totale della categoria I . . . . + 918,427 07

MINISTERO DELLA GUERRA

CATEGORIA I. — *Spese effettive.*

18. Scuole militari pel reclutamento degli ufficiali e dei sottufficiali . . . . — 60,000 »
21. Compagnie di disciplina e stabilimenti militari di pena . . . . — 100,000 »
28. Pane e viveri alle truppe, rifornimento di viveri di riserva ai corpi di truppa . . : — 500,000 »
35. Fitto di immobili ad uso militare e canoni di acqua (Spese fisse) . . . . — 40,000 »
45. Fabbricazione di fucili e moschetti, relative munizioni ed accessori, oggetti di buffetteria e trasporto dei medesimi. Pistole a rotazione per gli ufficiali. Nuovi alzi per fucili e moschetti (Spesa ripartita). . . . . + 5,000,000 »

46. Carta topografica generale d'Italia (Spese ripartita)	+	200,000 »
47. Approvvigionamenti di mobilizzazione, riparazione e trasporto dei medesimi (Spesa ripartita)	+	680,000 »
48. Fabbricazione di artiglierie di gran potenza a difesa delle coste, provviste e trasporti relativi (Spesa ripartita)	+	1,000,000 »
49. Lavori, strade, ferrovie ed opere militari (Spesa ripartita)	+	100,000 »
52. Espropriazioni e lavori per poligoni d'artiglieria e di fanteria. Costruzione di magazzini, sale d'armi e cavallerizze (Spesa ripartita) . .	+	300,000 »
55. Armamento delle fortificazioni, materiale per artiglieria da fortezza e relativo trasporto (Spesa ripartita)	+	2,100,000 »
56. Acquisto di materiale d'artiglieria da campagna e relativo trasporto (Spesa ripartita) . .	+	1,000,000 »
Totale della categoria I. . .	+	9,680,000 »

MINISTERO DELLA MARINA

CATEGORIA I. — *Spese effettive.*

4. Dispacci telegrafici governativi (Spesa d'ordine)	+	15,000 »
5. Spese postali (Spesa d'ordine). . . .	+	5,000 »
11. Corpo delle capitanerie di porto (Spese fisse).	—	14,716 65
14. Spese varie della marina mercantile . .	+	34,833 35
16. Spese eventuali per mantenimento, alloggio, vestiario e rimpatrio di equipaggi naufraghi nazionali, giusta la legge 24 maggio 1877, numero 3919 (Spesa obbligatoria). . . .	+	15,000 »
Totale della categoria I. . .	+	55,116 70

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

CATEGORIA I. — *Spese effettive.*

16. Istruzione agraria - Scuole speciali e pratiche di agricoltura ordinate a senso della legge 6 giugno 1885, n. 3141 - Spese per l'azienda .	—	321,275 52
64. Concorsi e sussidi alle Camere di commercio all'estero, alle mostre campionarie presso di esse, ai musei commerciali, alle agenzie commerciali italiane all'estero, a Società di esplorazioni geografiche commerciali e ad altre istituzioni aventi il fine di promuovere l'incremento dei traffici italiani con l'estero . .	+	17,000 »
78. Pesi e misure - Restituzione e rimborsi di diritti di verificazione (Spesa d'ordine) . .	+	3,500 »
100. Spese per impedire la diffusione della *phylloxera vastatrix* (Spesa obbligatoria). . .	+	200,000 »
107. Colonizzazione all'interno.	+	30,000 »
113 *bis*. Spese per la Commissione d'ispezione straordinaria presso gl'Istituti di emissione . .	+	6,000 »
Totale della categoria I . .	—	64,775 52

RIEPILOGO DELLA TABELLA A

CATEGORIA I. — *Entrate e spese effettive.*

Entrata. — Totale delle variazioni nell'entrata	—	29,149,402 01
Spesa:		
Ministero del tesoro	+	17,403,557 56
Id. delle finanze	—	1,219,895 75
Id. di grazia e giustizia e dei culti . .		»
Id. degli affari esteri		»
Id. dell'istruzione pubblica	+	109,041 91
Id. dell'interno	+	954,883 30
Id. dei lavori pubblici	+	1,033,269 »
Id. delle poste e dei telegrafi . . .	+	918,427 07
Id. della guerra	+	9,680,000 »
Id. della marina	+	55,116 70
Id. di agricoltura, industria e commercio	—	64,775 52
Totale delle variazioni nella spesa	+	28,869,624 27
Differenza passiva . .	—	58,019,026 28

CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*

Entrata. — Totale delle variazioni . . .	+	22,120,532 36
Spesa:		
Ministero del tesoro	—	1,160,225 »
Id. delle finanze	—	20,000 »
Totale delle variazioni della spesa	—	1,180,225 »
Differenza attiva . .	+	23,300,757 36

CATEGORIA III. — *Costruzione di strade ferrate.*

Entrata. — Totale delle variazioni . . .	+	6,500,000 »
Spesa:		
Ministero dei lavori pubblici	+	6,500,000 »
Differenza . .		»

TOTALE DELLE CATEGORIE I, II e III.

Entrata. — Totale delle variazioni . . .	—	528,869 65
Spesa:		
Ministero del tesoro	+	16,243,332 56
Id. delle finanze	—	1,239,895 75
Id. di grazia e giustizia		»
Id. degli affari esteri		»
Id. dell'istruzione pubblica	+	109,041 91
Id. dell'interno	+	954,883 30
Id. dei lavori pubblici	+	7,533,269 »
Id. delle poste e dei telegrafi . . .	+	918,427 07
Id. della guerra	+	9,680,000 »
Id. della marina	+	55,116 70
Id. di agricoltura, industria e commercio	—	64,775 52
Totale delle variazioni della spesa	+	34,189,399 27
Differenza passiva	—	34,718,268 92

CATEGORIA IV. — *Partite di giro.*

Entrata. — Totale delle variazioni . . .	—	3,696,335 67
Spesa:		
Ministero del tesoro	—	3,766,335 67
Id. delle finanze	+	70,000 »
Totale delle variazioni della spesa	—	3,696,335 67
Differenza .		»

Visto, *Il Ministero del Tesoro*
SONNINO SIDNEY.

TABELLA B.

Riepilogo del bilancio di previsione

	Parte ordinaria	PARTE STRAORDINARIA			
	Entrate e spese effettive 1	Entrate spese effettive 2	Movimento di capitali 3	Costruzione di ferrovie 4	Totale Colonne 2, 3 e 4 5
Entrata	1,508,017,909 66	14,111,549 24	133,035,472 03	36,500,000 —	183,647,021 27
Spesa:					
Ministero del tesoro	789,922,468 14	20,652,363 11	81,841,067 78	»	102,493,430 89
Id. delle finanze	167,674,037 69	1,569,962 11	1,490,000 —	»	3,059,962 11
Id. di grazia e giustizia e dei culti . . .	33,320,463 47	91,565 83	»	»	91,565 83
Id. degli affari esteri	8,852,874 31	26,166 66	»	»	26,166 66
Id. dell'istruzione pubblica	40,083,614 09	830,619 92	»	»	830,619 92
Id. dell'interno	53,150,452 51	1,571,206 —	»	»	1,571,206 —
Id. dei lavori pubblici	29,579,814 49	43,466,920 —	500,000 —	36,500,000 —	80,466,920 —
Id. delle poste e dei telegrafi	53,443,250 57	400 —	»	»	400 —
Id. della guerra	230,720,000 —	15,230,000 —	»	»	15,230,000 —
Id. della marina	95,854,386 66	3,940,000 —	3,000,000 —	»	6,940,000 —
Id. di agricoltura, industria e commercio .	8,957,218 84	1,446,307 26	»	»	1,446,307 26
	1,511,558,580 77	88,875,510 89	86,831,067 78	36,500,000 —	212,206,578 67
Avanzo	»	»	46,204,404 25	»	»
Disavanzo	3,540,671 11	74,763,961 65	»	»	28,559,557 40

rettificato per l'esercizio finanziario 1893-94.

INSIEME					
Entrate e spese effettive 6	Movimento di capitali 7	Costruzione di ferrovie 8	Totale delle entrate e spese reali (Colonne 1 e 5) 9	Partite di giro 10	Totale generale (Col. 9 e 10) 11
1,522,129,458 90	133,035,472 03	36,500,000 —	1,691,664,930 93	59,786,207 84	1,751,451,138 77
810,574,831 25	81,841,067 78	»	892,415,899 03	17,832,779 27	910,248,678 30
169,243,999 80	1,490,000 —	»	170,733,999 80	29,735,692 59	200,469,692 39
33,412,029 30	»	»	33,412,029 30	140,822 18	33,552,851 48
8,879,040 97	»	»	8,879,040 97	171,130 —	9,050,170 97
40,914,234 01	»	»	40,914,234 01	1,154,189 92	42,068,423 93
54,721,658 51	»	»	54,721,658 51	1,326,266 61	56,047,925 12
73,046,734 49	500,000 —	36,500,000 —	110,046,734 49	394,030 17	110,440,764 66
53,443,650 57	»	»	53,443,650 57	220,665 73	53,664,316 30
246,000,000 —	»	»	246,000,000 —	6,033,328 92	252,033,328 92
99,794,386 66	3,000,000 —	»	102,794,386 66	2,651,817 15	105,446,203 81
10,403,526 10	»	»	10,403,526 10	125,485 30	10,529,011 40
1,600,434,091 66	86,831,067 78	36,500,000 —	1,723,765,159 41	59,786,207 84	1,783,551,367 28
»	46,204,404 25	»	»	»	»
78,304,632 76	»	»	32,100,228 51	»	32,100,228 51

Visto: *Il Ministro del Tesoro:* SIDNEY SONNINO.

TABELLA C.

Prelevazioni di somme eseguite dal *Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine,* stanziato al capitolo n. 122 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1893-94.

Decreto Ministeriale di approvazione — Data	Num.	Capitoli del bilancio 1893-94 al quali vennero inscritte le somme prelevate — Num.	Denominazione	Somma prelevata
			Ministero del tesoro.	
30 settembre 1893	2746	4	Debito perpetuo a nome dei Corpi morali della Sicilia	745 75
28 ottobre 1893	3284	5	Debito perpetuo dei comuni della Sicilia - Interessi	650 76
14 luglio 1893	2046	90	Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato	100,000 —
13 febbraio 1894	668	94	Dispacci telegrafici governativi	10,000 —
27 dicembre 1893	3583	95	Spese postali	1,500 —
3 settembre 1893 9 gennaio 1894 29 gennaio 1894	2633 102 442	116	Restituzione di somme indebitamente percette e rimborsi per rifacimento di danni (Canali Cavour)	73,000 —
				185,896 51
			Ministero delle finanze.	
11 gennaio 1894	42	13	Spesa occorrente per la formazione del nuovo catasto	120,000 —
7 dicembre 1893 30 dicembre 1893	3502 3899	48	Restituzioni e rimborsi (Demanio)	200,000 —
25 gennaio 1894	355	49	Restituzione di tasse sul pubblico insegnamento e di quote di tasse universitarie d'iscrizione da versarsi nelle casse delle università per essere corrisposte ai privati insegnanti giusta l'art. 13 del regio decreto 22 ottobre 1885, n. 3443	45,000 —
30 settembre 1893	2854	67	Corresponsione ai comuni del decimo di una parte del provento netto dei ruoli di ricchezza mobile	246,000 —
10 settembre 1893	2684	162	Spese di liti ed altre diverse pel servizio del macinato	3,500 —
10 settembre 1893	2682	179	Restituzione di diritti indebitamente esatti (Dazio consumo di Napoli)	70,000 —
				684,500 —
			Ministero dell'istruzione pubblica.	
30 settembre 1893 13 gennaio 1894 2 febbraio 1894	2692 161 500	16	Spese di liti	6,426 25
11 gennaio 1894	129	17	Spese per dispacci telegrafici governativi	3,200 —
3 ottobre 1893	2963	71	Propine ai componenti la Commissione per gli esami di ammissione e licenza negli Istituti tecnici e nautici	13,500 —
				23,126 25
			Ministero della marina.	
2 febbraio 1894	501	16	Spese eventuali per mantenimento, alloggio, vestiario e rimpatrio di equipaggi naufraghi nazionali, giusta la legge 24 maggio 1877, n. 3919	15,000 —
			Ministero di agricoltura, industria e commercio.	
29 agosto 1893	2601	78	Pesi e misure - Restituzioni e rimborsi di diritti di verificazione	3,500 —
25 ottobre 1893 7 dicembre 1893	3235 3747	100	Spesa per impedire la diffusione della *phylloxera vastatrix*	200,000 —
				203,500 —

Riassunto.

Ministero del tesoro	L.	185,896 51
Id. delle finanze	»	684,500 —
Id. dell'istruzione pubblica	»	23,126 25
Id. della marina	»	15,000 —
Id. di agricoltura, industria e commercio	»	203,500 —
Totale	L.	1,112,022 76

Visto, *Il Ministro del Tesoro:* SIDNEY SONNINO.

Tabella D.

Prelevazioni di somme eseguite dal *Fondo di riserva per le spese impreviste*, stanziato al capitolo n. 123 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1893-94.

Decreto Reale di autorizzazione		Capitoli del bilancio 1893-94 ai quali vennero inscritte le somme prelevate		Somma prelevata
Data	Num.	Num.	Denominazione	
			Ministero del tesoro.	
4 settembre 1893	524	133 *bis*	Interessi decorsi sopra una rendita consolidata da ricostituirsi in conseguenza di giudizio contro il Tesoro dello Stato	67,445 58
7 novembre 1893	614	142	Spesa pei lavori straordinari per l'Amministrazione del debito pubblico . .	8,000 —
15 agosto 1993	500	143	Spese per il servizio dell'officina e degli uffici di contabilità e di cassa dei biglietti.	250,000 —
23 luglio 1893	421	144 *bis*	Fondo a disposizione della Commissione reale per la istituzione di una Cassa di previdenza per le pensioni civili e militari, pei compensi al personale di ogni grado incaricato dei lavori ordinati dalla Commissione stessa e per le altre spese relative	30,000 —
12 novembre 1893	615	144 *ter*	Spesa per compensi da corrispondersi al personale di qualsiasi grado incaricato dei lavori straordinari occorrenti per la riunione dei due rami del debito vitalizio e lavori statistici relativi al servizio delle pensioni e spese fisse . .	12.500 —
15 agosto 1893	495	146 *bis*	Spese per l'impianto della luce elettrica nel palazzo delle finanze	4,500 —
31 dicembre 1893	716	146 *quat.*	Spese di missione ed altre inerenti alle formalità richieste per i pagamenti all'estero delle rendite italiane	30,000 —
18 febbraio 1894	48	146 *quinq.*	Spese per la Commissione d'ispezione straordinaria presso gli istituti di emissione.	6,000 —
				408,445 58
			Ministero delle finanze.	
25 agosto 1893	516	6	Spese di manutenzione e servizio del palazzo delle finanze	20,000 —
19 ottobre 1893	598	63	Mercede agli amanuensi e retribuzioni al personale avventizio assunto in servizio delle agenzie per lavori diversi eventuali ed a cottimo	20,000 —
12 novembre 1893	616	69	Rimunerazioni per lavori straordinari pel servizio delle imposte dirette eseguiti dal personale centrale e provinciale alla dipendenza della direzione generale .	15,000 —
15 agosto 1893	495	152 *bis*	Spese per l'impianto della luce elettrica nel palazzo delle finanze	8,500 —
Id.	498	166 *bis*	Spurgo e livellazione del canale che circonda le saline di Cervia	29,000 —
Id.	499	166 *ter*	Saldo dell'eccedenza d'impegni verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 223: *Costruzione di una pensilina metallica lungo il prospetto verso mare dell'edificio doganale di Catania*	1,800 —
				94,300 —
			Ministero dell'istruzione pubblica.	
19 ottobre 1893	595	166 *bis*	Università di Roma – Laboratorio di chimica farmaceutica – Provvista di materiale scientifico e spese varie	15,000 —
12 settembre 1893	553	119 *bis*	Transazione con l'ingegnere Francesco Sognamiglio in dipendenza dei lavori di riduzione del palazzo Corsini per l'Accademia dei Lincei	17,704 91
19 ottobre 1893	597	125 *bis*	Sussidio al comune di Napoli per concorso nelle spese di riparazione e adattamento del locale ove ha sede il R. Liceo *Umberto I.*	30,000 —
15 agosto 1893	497	126 *bis*	Lavori di riparazione ai locali del R. Istituto femminile di San Benedetto in Montagnana.	18,500 —
				81,204 91
			Ministero dell'interno.	
19 ottobre 1893	599	37	Medici provinciali – Stipendi ed indennità – Personale	10,000 —
13 settembre 1893	544	48	Sussidi per provvedimenti profilattici ai Comuni e per la istituzione di condotte veterinarie	25,000 —
15 agosto 1893 25 agosto 1893	496 515	49	Compensi e gratificazioni per lavori riguardanti la pubblica salute, acquisto di opere e spese varie	200,000 —
13 settembre 1893	511	54	Lavori di riduzione e di miglioramento e provviste per le stazioni sanitarie .	30,000 —
31 dicembre 1893	714	112 *bis*	Concorso dello Stato nelle spese per l'XI° Congresso medico internazionale da tenersi in Roma nel marzo 1894	30,000 —
31 dicembre 1893	715	112 *ter*	Transazione col sig. Gustavo Gismondi di Mentone in dipendenza dell'occupazione di locali adibiti ad uso di lazzaretto durante l'epidemia colerica del 1884 .	25,000 —
				320,000 —
			Ministero della marina.	
13 settembre 1893	545	14	Spese varie della marina mercantile	35,000 —

Segue TABELLA D.

Decreto Reale di autorizzazione		Capitoli del bilancio 1893-94 ai quali vennero inscritte le somme prelevate		Somma prelevata
Data	Num.	Num.	Denominazione	
			Ministero di agricoltura, industria e commercio.	
19 ottobre 1893	596	64	Concorsi e sussidi alle Camere di commercio all'estero, alle Mostre campionarie presso di esse, ai Musei commerciali, alle Agenzie commerciali italiane, a Società di esplorazioni geografiche commerciali o ad altre istituzioni aventi il fine di promuovere l'incremento dei traffici italiani all'estero	17,000 —
19 ottobre 1893	594	107	Colonnizzazione all'interno	30,000 —
18 febbraio 1894	48	113 *bis*	Spese per la Commissione d'ispezione straordinaria presso gli Istituti di emissione.	6,000 —
				53,000 —

Riassunto.

Ministero del tesoro	. . . .	L. 408,445 58
Id. delle finanze	. . . .	» 94,300 —
Id. dell'istruzione pubblica	. . . .	» 81,204 91
Id. dell'interno	. . . .	» 320,000 —
Id. della marina	. . . .	» 35,000 —
Id. di agricoltura	. . . .	» 53,000 —
	Totale . .	L. 991,950 49

Visto, *Il Ministro del Tesoro*: SIDNEY SONNINO.

MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE *del Ministero dell'Interno ai signori Prefetti del Regno, sulle modificazioni alla legge comunale per la parte concernente le liste elettorali.*

Sono noti i gravi abusi commessi nella compilazione delle liste elettorali politiche ed amministrative, dei quali la Giunta delle elezioni ed il Ministero ebbero ripetutamente ad occuparsi, senza potere però eliminare del tutto gl'inconvenienti lamentati, che, riparati in un luogo, riproducevansi in altro e si rinnovavano con varie forme ad ogni revisione delle liste.

La causa di tale fatto era da ricercarsi nella mancanza dei mezzi necessari per tutelare efficacemente il diritto degli elettori, sempre minacciato da maggioranze, che in parecchi Comuni non erano la espressione vera del corpo elettorale.

Risultati notevoli per la epurazione delle liste si sono ottenuti in seguito alle Circolari di questo Ministero del 7 e del 22 marzo ultimo scorso, n. 149 e 15600-10; ma per conseguire la sincerità delle liste, e quindi delle elezioni, ed impedire che ogni anno fosse messo in contestazione il diritto dei cittadini, occorreva un provvedimento legislativo, che, facendo tesoro della esperienza, fornisse i mezzi per prevenire gli abusi e per reprimerli.

La legge dell'11 luglio corrente n. 286 colmò la grave lacuna. Essa ha stabilito un'unica procedura per la revisione delle due liste politica ed amministrativa, che deve farsi contemporaneamente e dalle medesime autorità, per evitare giudizi diversi; ha meglio determinato i requisiti di capacità e censo, di cui devono essere forniti gli elettori, ha posto in maggiore evidenza il lavoro annuale di revisione, prescrivendo ch'esso dovesse risultare da appositi elenchi, sottoposti a pubblicazione; ha circondato di maggiori garanzie le iscrizioni e le cancellazioni degli elettori, nonchè l'assegnazione degli stessi ai rispettivi Collegi elettorali; ha istituito apposite Commissioni per l'esame delle istanze e ricorsi e per i provvedimenti d'ufficio, prescrivendo in ogni caso, la giustificazione e documentazione di ciascun provvedimento: ha sancita ed affermata la responsabilità dei Commissari, funzionari ed impiegati, che vengono meno ai loro doveri con atti dolosi o colposi, ed ha introdotto il vigile controllo del Pubblico Ministero nelle operazioni delle Commissioni provinciali, armandolo di poteri per punire i colpevoli.

Ad ottenere però che la revisione annuale proceda regolarmente, limitando l'esame soltanto ai cittadini che hanno acquistato o perduto il diritto elettorale, occorre procedere prima ad una revisione straordinaria delle liste, autorizzata con gli articoli 8 e seguenti della precitata legge, allo intento anche di risanare subito l'ambiente elettorale politico ed amministrativo del Regno.

Il Ministero deve perciò richiamare specialmente l'attenzione dei signori Prefetti sulle disposizioni transitorie di detta legge, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* odierna, giusta le quali dovranno senza indugio iniziare le operazioni per la detta revisione straordinaria.

I signori Prefetti vorranno con tutta sollecitudine impartire le opportune disposizioni affinchè le operazioni relative seguano regolarmente ed entro i termini prescritti. A quest'uopo ricorderanno ai Sindaci l'obbligo loro imposto dall'articolo 10 di pubblicare entro otto giorni un avviso per invitare i cittadini a presentare nei termini prescritti i reclami che avessero da fare contro le liste amministrative e politiche attuali, per cancellazioni o iscrizioni indebite, per rifiuto di iscrizioni già domandate o per omissione di cancellazioni ed iscrizioni ordinate da chi ne ha diritto.

Occorre poi specialmente rilevare l'importanza che deve avere la seduta del Consiglio comunale, nella quale si dovrà procedere alla nomina dei Commissari incaricati di rivedere le liste a termini dell'articolo 9. È necessario che alla deliberazione relativa partecipi il maggior numero possibile dei consiglieri in carica, non solo per ottenere la rappresentanza nelle Commissioni delle maggioranze e minoranze, ma anche perchè le deliberazioni possano riuscire efficaci a

primo scrutinio con la nomina di tutti i membri effettivi e supplenti voluti dalla legge ed evitare così le lunghezze di ripetute votazioni.

Una difficoltà può sorgere nella prima applicazione della legge pei comuni ora retti da un Commissario. L'articolo 21 della legge elettorale politica e 33 della legge comunale e provinciale (nuovo testo) disponendo che nel caso di scioglimento del Consiglio funziona la Commissione comunale dell'anno precedente che non esiste ora, evidentemente provvede pei casi avvenire. Non potendosi però nei comuni che si trovano attualmente in queste condizioni sospendere la esecuzione della legge, occorre ricorrere ai principii generali, i quali come accordano la facoltà ai RR. Commissari di sostituirsi, quando siavi urgenza, ai Consigli comunali (ed anzi ciò forma il tema di apposito articolo della legge su le operazioni elettorali dell'11 corr. luglio N. 287), così fanno lecito di ricorrere a questa straordinaria facoltà, anche per la nomina della Commissione anzidetta.

Solo per ottenere che sia osservato lo spirito della legge che volle rappresentati nella Commissione tutti i partiti, sarà necessario che il Commissario straordinario si ispiri nella scelta a questi criterii, ammettendo nella composizione della Commissione una rappresentanza delle minoranze.

I signori Prefetti conoscono quanto sia importante la rigorosa esecuzione delle disposizioni legislative sanzionate con questa legge, per cui il Ministero confida nella loro efficace cooperazione, ed attende intanto un cenno di ricevuta della presente circolare.

Roma, addì 12 luglio 1894.

Il Ministro
CRISPI.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Mercoledì 11 luglio 1894

Presidenza del Presidente FARINI

La seduta è aperta alle ore 15,40.

COLONNA-AVELLA, segretario, legge il processo verbale dell'ultima tornata, che è approvato.

Congedi.

Si accordano alcuni congedi.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE ordina l'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto dei progetti di legge che, nella tornata di ieri furono approvati per alzata e seduta o rinviati senz'altro a scrutinio segreto per constare di un solo articolo.

GUERRIERI GONZAGA, segretario, procede all'appello nominale.

Le urne rimangono aperte.

Rinvio allo scrutinio segreto.

Senza discussione si rinvia allo scrutinio segreto il progetto:

Convenzione 23 aprile 1894, colla provincia di Mantova per eccesso d'estimo e contributi idraulici (N. 261)

Discussione del progetto di legge: « Demani comunali nelle provincie del Mezzogiorno » (V. 187).

BARAZZUOLI, ministro di agricoltura, industria e commercio, accetta che la discussione si apra sul progetto dell'Ufficio centrale.

CORDOVA loda il Governo che propose il progetto odierno e l'Ufficio centrale che sollecitamente e splendidamente riferì.

Delinea la genesi storica dei concetti informatori del progetto e il trattamento fatto nel tempo, ai beni demaniali, specie in Sicilia, enumerando le varie leggi emanate.

Da queste premesse storiche, desume la necessità e l'urgenza de progetto.

Muove alcune osservazioni al progetto.

L'Ufficio centrale non ha potuto accettare la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 5 del progetto ministeriale, in virtù del quale il ricorso al Collegio commissariale ha per effetto solo di ripetere una indennità pecuniaria, non essendo conforme a giustizia che un diritto di proprietà si trasformi in una ragione di credito.

L'oratore non crede esatto questo concetto nè di fronte alla storia, nè di fronte al diritto.

Al Codice feudale bisogna sostituire il Codice civile.

Confronta il penultimo comma dell'art. 5 del progetto ministeriale col secondo comma dell'articolo del progetto dell'Ufficio centrale.

Il primo dispone:

« Le operazioni, di cui ai nn. 1 e 7, sono omologate dai commissari con speciali ordinanze, le quali, pubblicate e notificate nei modi di legge, avranno la loro esecuzione, nè sono soggette a ricorso, opposizione od appello ».

Il 2° dispone:

« Le ordinanze sulle operazioni dei nn. 1 e 7 devono essere approvate dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, e contro l'atto di approvazione non è concesso ricorso nè ordinario nè straordinario ».

L'oratore preferisce il progetto ministeriale che è molto più semplice.

Vorrebbe poi soppresso l'art. 21, così concepito:

« Le ripartizioni in quote saranno eseguite dopo scaduto il termine per il ricorso in Cassazione o dopo che il ricorso sia stato rigettato, e qualora non penda giudizio in revocazione ».

Tale articolo contraddice allo scopo d'urgenza del progetto.

CAVALLETTO teme che l'effetto del progetto sarà scarso, quantunque ne sia santissimo lo scopo.

Teme che col distrarre alti magistrati per farne dei commissari non faremo un buon servizio ai collegi dai quali vengono tolti.

Meglio era valersi dei prefetti che conoscono le condizioni della provincia cui sono preposti.

Osserva che la ripartizione delle quote procura bensì agli agricoltori la terra; ma non i mezzi per coltivarla.

Bisogna adunque fare qualche cosa di più, traendo norma dalle vere condizioni di fatto.

L'attuazione di questa legge mostrerà che altro occorre fare, ci spronerà a provvedere, sarà un voto a pro' delle popolazioni agricole ridotte ora in miserissime condizioni. (Bene).

INGHILLERI, relatore. Il progetto odierno è modesto: mira a liquidare l'eterna questione dei demani comunali, mutando l'organo della giurisdizione.

Questo e non altro è il fine precipuo della legge.

Non sarebbe partito provvido mantenere nei prefetti la giurisdizione demaniale: senza dire degl'ingiusti sospetti, che la politica abbia qualche volta turbato l'azione amministrativa, certo è che l'opera dei prefetti è stata sinora lenta, incerta e non è promettente di maggiori frutti per l'avvenire, perchè non possono con sollecite cure e con assidui studi attendere alla soluzione di questioni che domandano cognizioni speciali e abito agli affari giudiziari.

La riconosciuta necessità poi di riunire col possessorio il giudizio petitorio rende impossibile il mantenimento dell'attuale giurisdizione demaniale nei prefetti per non confondere le competenze amministrative e giudiziarie, non potendosi ammettere che delle questioni relative a diritti di proprietà giudichi l'autorità amministrativa.

Laonde è sembrato opportuno istituire una magistratura speciale con doppio grado di giurisdizione.

La pratica e la ragione condannano il sistema della giurisdizione demaniale ai prefetti.

Si associa alle considerazioni economiche fatte dall'on. Cavalletto: ma la questione dipende dai mezzi pecuniari: questi non si potevano chiedere allo Stato, e la Commissione cercò di provvedervi come meglio le riuscì coll'art. 28 del progetto.

Al senatore Cordova osserva che non si può deferire al Genio militare lo scioglimento dei demani, *more bellico*: l'urgenza vi è; ma non si può a meno che provvedere con modo e maniera.

I precedenti storici ricordati dal senatore Cordova rispondono alla verità, ma non hanno efficacia pratica rispetto al tema limitato de progetto odierno.

Quanto alle questioni sollevate sugli articoli, l'oratore si riserva di rispondervi quando verranno in discussione: ma spera che il senatore Cordova accetterà l'art. 21 del progetto. (Bene).

BARAZZUOLI, ministro di agricoltura, industria e commercio. Il Governo accettò la discussione sul progetto dell'Ufficio centrale, perchè questo non è se non il miglioramento ed il completamento delle proposte governative.

Il Governo accetta pure il progetto dell'Ufficio centrale, salvo alcuni amendamenti già concordati fra Governo e Ufficio centrale.

Dimostra al senatore Cavalletto che la giurisdizione demaniale ai prefetti, non poteva conservarsi; bisogna eliminare ogni parvenza di influssi politici; bisogna affidarsi a magistrati perchè si tratta di questioni di diritto.

Dimostra come sia giusto lo ammettere i giudizi di cassazione o di revocazione.

Fra Governo ed Ufficio centrale non vi fu che differenza di metodo.

Questa legge non farà miracoli; ma apporterà del bene.

Assicura il senatore Cavalletto che non solo questa legge non è l'ultima parola in pro' delle classi agrarie, ma è la prima.

Sono allo studio vari progetti che gioveranno moltissimo. (Approvazioni).

CAVALLETTO è lieto di prendere atto delle dichiarazioni del ministro al quale raccomanda la revisione del Codice civile sui contratti agrari.

PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

L'art. 1 è approvato nel testo seguente concordato fra Governo e Ufficio centrale:

Art. 1.

Tutte le attribuzioni, che in materia di terre demaniali comunali sono ora demandate ai prefetti delle provincie napoletane e siciliane, vengono trasferite con la presente legge a speciali commissari, ciascuno dei quali sarà delegato con decreto reale a compierle da sè solo in una o più provincie.

I commissari dovranno essere scelti fra i consiglieri di Stato, i consiglieri delle Corti di cassazione e i presidenti di sezione delle Corti d'appello su proposta del ministro d'agricoltura di concerto cogli altri ministri interessati.

L'ufficio del Commissariato avrà sede presso quella Prefettura che sarà designata nel decreto di nomina.

L'art. 2 è approvato nel testo seguente:

Art. 2.

I commissari demaniali corrispondono col Ministero di agricoltura industria e commercio, e per la parte giudiziaria, anche col Ministero di grazia, giustizia e dei culti.

L'art. 3 è approvato così come è proposto nel 1° comma; il secondo è così modificato:

In caso d'inadempimento entro il termine stabilito o d'inesattezza dell'elenco, il prefetto invierà sopra luogo, d'ufficio o su proposta del commissario, un incaricato per compilarlo. Le spese saranno regolate secondo il disposto dell'art. 126 della legge comunale e provinciale.

L'art. 4 è approvato nel testo proposto e così pure l'art. 5, corretto, nel n. 7, il n. 23 in 28.

CORDOVA propone la soppressione del 2° comma dell'art. 6 così concepito.

Le ordinanze sulle operazioni dei nn. 1 e 7 devono essere approvate dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, e contro l'atto di approvazione non è concesso ricorso nè ordinario nè straordinario.

BARAZZUOLI, ministro di agricoltura, industria e commercio. Accetta la soppressione.

INGHILLERI, relatore, l'accetta del pari.

AURITI, presidente dell'Ufficio centrale. Svolge le ragioni per le quali il senatore Pascale, assente per indisposizione, voleva mantenuto quel comma di cui si propone la soppressione.

Il Senato approva la soppressione del secondo comma dell'art. 6.

L'art. 7 è approvato.

L'articolo 8 è approvato, sostituite nel primo comma alle parole « dalla attuazione », le altre « dalla pubblicazione ».

L'art. 9 è approvato nel testo seguente concordato:

Art. 9.

Pel compimento delle operazioni di cui al n. 4 dell'articolo 5, e per tutti gli atti e procedimenti preparatorii d'istruzione, i commissari si potranno avvalere del personale forestale, potranno in caso di necessità proporre al ministro di agricoltura la nomina di agenti demaniali, e richiedere il concorso del personale dell'ufficio del Genio civile della provincia.

Gli art. 10 a 13 sono approvati.

L'art. 14 è approvato, sostituite, nell'art. 14 le parole « si inizia » a quelle « si contesta ».

PRESIDENTE rinvia il seguito della discussione a venerdì alle ore 15, riunendosi il Senato domani alle ore 14 negli Uffici per l'esame di vari progetti di legge.

Annunzia che venerdì sarà distribuita la relazione sui provvedimenti finanziari, la discussione dei quali sarà posta all'ordine del giorno della tornata di martedì.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la votazione.

I senatori segretari procedono allo spoglio delle urne.

PRESIDENTE. Proclama il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Provvedimenti a favore dei professori di materie scientifiche nei ginnasi:

Votanti	73
Favorevoli	62
Contrari	10
Astenuti	1

(Il Senato approva).

Approvazioni di maggiori assegnazioni per L. 1,504,600 su alcuni capitoli e diminuzioni di stanziamento per somma eguale su altri capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1893-94;

Autorizzazione di un'assegnazione straordinaria di L. 3,446.77 ad un nuovo capitolo da instituirsi col n. 90 *bis* nello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1893-94, e approvazione di corrispondenti diminuzioni sui capitoli n. 43 e 72 dello stato di previsione medesimo:

Votanti	72
Favorevoli	60
Contrari	11
Astenuti	1

(Il Senato approva).

Ripartizione di fondi per il bilancio 1894-95 o 1895-96 per la costruzione di strade nazionali e provinciali e richiesta di maggiori somme:

Votanti	72
Favorevoli	60
Contrari	11
Astenuti	1

(Il Senato approva).

Maggiori spese di ferrovie complementari e riparto degli esercizi 1893-94 e 1894-95:

Votanti	72
Favorevoli	53
Contrari	18
Astenuti	1

(Il Senato approva).

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1894-95:

Votanti	74
Favorevoli	60
Contrari	13
Astenuti	1

(Il Senato approva).

La seduta è levata (ore 18 e 35).

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Mercoledì 11 luglio 1894

SEDUTA ANTIMERIDIANA

Presidenza del Vice-presidente VILLA

La seduta comincia alle 10.5.

QUARTIERI, segretario, legge il processo verbale della seduta antimeridiana del 6 corrente, che è approvato.

Discussione del disegno di legge: Provvedimenti per l'esecuzione del piano regolatore di Palermo.

SARACCO, ministro dei lavori pubblici, consente che la discussione si apra sul disegno di legge della Commissione.

QUARTIERI, segretario, ne dà lettura.

CELLI, essendo legato da grande affetto per Palermo, osserva che basi del risanamento di quella città devono essere la fornitura, l'acqua potabile e gli alloggi salubri e a buon mercato per la povera gente.

PALIZZUOLO, relatore, assicura l'on. Celli che Palermo sarà tra breve provvista di un grande volume d'acqua potabile eccellente, che con questa legge si provvederà alla fognatura e che l'esperienza impedirà che, a riguardo delle abitazioni operaie, si ricada negli errori passati.

Anzi ci sono già numerose domande le quali assicurano che a quel bisogno sarà soddisfatto pienamente.

CELLI ringrazia.

(Il disegno di legge è approvato).

Approvazione della proposta di legge dei deputati Agnini e Tabacchi · Aggregazione del comune di Novi al circondario di Modena per gli effetti amministrativi e finanziari.

SUARDO, segretario, dà lettura della proposta di legge.

(E' approvata).

La seduta termina alle 10.30.

SEDUTA POMERIDIANA

Presidenza del presidente BIANCHERI.

La seduta comincia alle 14 5.

QUARTIERI, segretario, legge il processo verbale della tornata di ieri, che è approvato.

Votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge approvati nella seduta antimeridiana.

QUARTIERI, segretario, fa la chiama.

Prendono parte alla votazione.

Adamoli — Afan di Rivera — Agnetti — Agnini — Altobelli — Amore — Andolfato — Antonelli — Anzani — Aprile.

Baccelli — Badaloni — Badini — Balenzano — Barazzuoli — Barzilai — Bisini — Bastogi Gioacchino — Berti Domenico — Berti Ludovico — Bertolini — Bonacossa — Bonajuto — Bonasi — Bonin — Borgatta — Borsarelli — Boselli — Brunetti Eugenio — Bufardeci.

Cambiasi — Cambray-Digny — Canegallo — Capaldo — Capilongo — Casale — Casilli — Castorina — Cavallotti — Cerruti — Chiapusso — Chinaglia — Cianciolo — Cimbali — Cirmeni — Cocco-Ortu — Cocuzza — Colajanni Federico — Colpi — Compagna — Compans — Costantini — Crispi — Curioni.

D'Alife — Damiani — D'Andrea — Daneo — Dari — De Amicis — De Bernardis — De Gaglia — De Martino — De Niccolò — De Puppi — De Riseis Giuseppe — Di Broglio — Diligenti — Di Marzo — Di Rudinì — Di San Donato — Donati.

Elia — Ercole.

Falconi — Ferracciù — Ferrari Luigi — Ferraris Maggiorino — Ferraris Napoleone — Ferri — Fill-Astolfone — Filopanti — Finocchiaro-Aprile — Fiorena — Fortunato — Franceschini — Franchetti — Frascara — Fulci Nicolò.

Gabba — Gaetani di Laurenzana — Galli Roberto — Gamba — Gatti-Casazza — Gianturco — Gi vagnoli — Giovanelli — Grandi — Graziadio — Grippo — Guerci — Guj.

Imbriani-Poerio.

Lacava — Lanzara — La Vaccara — Levi Ulderico — Lucchini — Lucifero — Luporini — Luzzati Ippolito — Luzzatti Luigi — Luzzatto Attilio — Luzzatto Riccardo.

Marcora — Martini Ferdinando — Martini Giovanni — Martorelli — Marzotto — Masi — Mecacci — Mei — Merlani — Mestica — Miceli — Mirto-Seggio — Modestino — Montagna — Monticelli — Morelli Enrico — Morelli-Gualtierotti — Morin — Murmura.

Nasi — Nicolosi — Nigra.

Orsini-Baroni.

Palamenghi-Crispi — Palizzolo — Panattoni — Pansini — Papa — Paternostro — Picardi — Piccolo-Cupani — Pignatelli — Pinchia — Piovene — Pompilj — Pullino.

Quartieri — Quintieri.

Rampoldi — Randaccio — Rava — Ricci — Riola Errico — Rizzetti — Rizzo — Rocco — Romanin-Jacur — Roncalli — Rospigliosi — Ruffo.

Sacchetti — Salandra — Sanguinetti — Sani Giacomo — Saporito — Schiratti — Silvani — Sineo — Socci — Solimbergo — Sonnino-Sidney — Sormani — Sorrentino — Sperti — Spirito Francesco — Squitti — Stelluti-Scala — Suardo Alessio.

Talamo — Tajani — Testasecca — Tiepolo — Toaldi — Tondi Torelli — Torlonia — Tornielli — Torraca — Trigona — Tripepi — Trompeo.

Ungaro.

Vaccaj — Valle Angelo — Vendemini — Vischi — Vollaro-De Lieto.

Zabeo — Zainy — Zappi.

Sono in congedo:

Arnaboldi.

Barracco — Bastogi Michelangelo — Beltrami — Bettòlo — Bocchialini — Bracci.

Caetani Onorato — Cafiero — Calpini — Campi — Canzi — Cao-Pinna — Capoduro — Cappelleri — Cappelli — Carenzi — Carmine — Cavalieri — Centurini — Chiaradia — Chiesa — Cibrario — Civelli — Clemente — Clementini — Comandini — Conti — Coppino — Costa — Cremonesi — Cucchi.

Danieli — D'Ayala-Valva — De Giorgio — Del Balzo — Della Rocca — De Luca Paolo — Delvecchio — Di San Giuliano — Di Sant'Onofrio.

Facheris — Fani — Farina Nicola — Fede — Flaùti — Fortis — Frola.

Gallavresi — Gavazzi — Gianolio — Grossi.

Lochis — Lucca Piero — Lucca Salvatore.

Marazio Annibale — Materi — Maury — Merzario — Monti.

Paolucci — Pastore — Pavia — Piavia — Pisani — Poli Gio. Antonio — Poli Giuseppe — Pottino — Pozzo — Pullè.

Reale — Ridolfi — Rosano — Roux — Rubini.

Sanvitale — Serristori — Silvestri — Simonelli — Solinas-Apostoli — Suardi Gianforte.

Torrigiani — Tortarolo — Tozzi — Trinchera.

Vendramini — Visocchi.

Sono ammalati:

Di Biasio.

Fasce.

Galeazzi — Gasco — Giordano-Apostoli — Grimaldi.

Lorenzini — Lugli.

Manfredi — Mordini.

Pais-Serra — Papadopoli — Perrone — Pierotti.

Tittoni.

Zizzi.

Assenti per ufficio pubblico:

Baratieri — Bonghi.

Calderara — Casana.

Fusinato.

Interrogazioni.

IMBRIANI sollecita la risposta ad una sua interrogazione circa una violazione del territorio italiano per parte di soldati austriaci nel tenimento di Lastebasse.

BLANC, ministro degli affari esteri, risponde che il Governo non ha avuto nessuna informazione al riguardo.

BOVIO e DI SAN DONATO sollecitano la presentazione di un disegno di legge che estenda le disposizioni relative alla insequestrabilità degli stipendi, anche agli impiegati comunali e ferroviari per sottrarli all'usura.

SONNINO, ministro del tesoro, promette che studierà la quistione con tutto l'impegno.

Discussione del progetto di legge: Provvedimenti di pubblica sicurezza.

RAMPOLDI vista l'ora che volge si limita a una pura dichiarazione, resa più necessaria dall'aver ieri detto l'on. Vastarini-Cresi, che non

sono sufficienti le leggi vigenti alla tutela della proprietà e delle persone.

L'oratore, che ha appunto presentato un ordine del giorno, nel senso di affermare che non occorrono provvedimenti eccezionali, anche davanti ai nuovi provvedimenti concordati tra la Commissione e il Governo, mantiene il suo concetto e in ciò lo conforta la stessa testimonianza dell'onorevole presidente del Consiglio, il quale nel giugno 1875, in condizioni del paese poco dissimili dalle attuali, protestava, che non eran necessarie leggi eccezionali e che l'ordine poteva ristabilirsi con le leggi comuni.

Augura ora all'on. Crispi, che possa tutelar l'ordine, ma senza far strappi alla libertà.

ENGEL dichiara che rinuncia a parlare per le condizioni della Camera senza peraltro credere che quanto fu concordato fra Governo e Commissione salvi i cittadini dall'arbitrio della polizia; perchè, in forza dell'art. 3 il Ministero, sopra informazioni della pubblica sicurezza, potrà assegnare a domicilio coatto qualsiasi cittadino che abbia avuto la disgrazia d'incontrare il suo dispiacimento.

CAVALLOTTI farà solo alcune dichiarazioni.

Si scagiona dalla accusa di ostruzionismo, dicendo che, per difendere la libertà, ogni arma è legittima.

Spera che si sia inteso che questo disegno di legge offende la libertà, e che non si vorrà sancire tale offesa contro la quale egli protesta con tutte le forze. (Bene).

CALENDA DI TAVANI, ministro guardasigilli, considera il presente disegno di legge come un necessario complemento degli altri due dalla Camera già approvati.

Dimostra la necessità che la società si difenda contro un pericolo gravissimo e che si applichi il domicilio coatto ad individui ben maggiormente perniciosi di quelli ai quali ora l'istituto può applicarsi in forza della legge di pubblica sicurezza.

Il Governo del resto non ritiene perfetto il suo disegno di legge e però accetterà quegli emendamenti che possono migliorarlo, purchè gli mantengano la fisonomia sua propria.

(La discussione generale è chiusa).

SPIRITO, relatore, dichiara che la Commissione ha fatto del suo meglio per conciliare le esigenze dell'ordine pubblico col rispetto delle pubbliche libertà e che con lo stesso intendimento considererà gli emendamenti che verranno presentati agli articoli; nella speranza che la Camera possa trovarsi concorde nello assicurare la pace sociale. (Bene!)

PRAMPOLINI, BERENINI, FERRI, CHINDAMO, MARTINI G., VENDEMINI, PINCHIA, BOVIO, RIZZO, MERLANI, GAETANI DI LAURENZANA, DE NICCOLO', PANSINI, ZABEO e DE BERNARDIS ritirano i loro ordini del giorno.

PATERNOSTRO, pur essendo nemico di ogni legge eccezionale, è disposto a votare una legge contro gli anarchici, perchè essi non rappresentano alcun pensiero politico, ma un fenomeno patologico (Rumori), contro il quale occorrono i rimedii più eroici a difesa della civiltà; purchè la legge colpisca esclusivamente gli anarchici. Raccomanda poi un'inchiesta che accerti le condizioni economiche e morali dei coatti; giacchè le isole ove essi si trovano sono focolari di delinquenza.

PRESIDENTE. Rimangono due ordini del giorno, uno dell'onorevole Donati favorevole, ed uno dell'onorevole Imbriani contrario al passaggio agli articoli.

IMBRIANI voterà contro quello dell'onorevole Donati.

CRISPI, presidente del Consiglio, (Segni di attenzione) dichiara che le leggi preventive sono leggi di fiducia ed è naturale che non vengano approvate da chi non ha fiducia negli uomini che devono applicarle.

Il momento è grave, dovendo la società difendersi da uomini che non conoscono patria nè partito e che non ammettono altro mezzo che la distruzione di ogni ordinamento politico e sociale.

La situazione non ha nessun riscontro nel passato, onde è puerile invocare le opinioni che egli ha espresso contro altre misure eccezionali.

Chiede quindi che la Camera non solo passi alla discussione degli articoli, ma si accordi sopra una legge che distrugga la lue che si va diffondendo. La Francia, la stessa Inghilterra che sempre diede asilo a tutti, hanno prese le loro misure; noi non possiamo essere da meno di quei liberi paesi (Vivissime approvazioni).

Risultamento di votazione.

PRESIDENTE proclama il risultamento della votazione a scrutinio segreto:

Aggregazione del comune di Novi al circondario di Modena per gli effetti amministrativi e finanziari:

Presenti e votanti 207
Maggioranza 104
Voti favorevoli 173
Voti contrari 34

(La Camera approva).

Provvedimenti per l'esecuzione del piano regolatore di Palermo:

Presenti e votanti 207
Maggioranza 104
Voti favorevoli 175
Voti contrari. 32

(La Camera approva).

Si riprende la discussione sui provvedimenti di pubblica sicurezza.

LUCCHINI chiede che si voti per la divisione l'ordine del giorno dell'on. Donati.

DI RUDINI' (Segni d'attenzione) voterà in favore del Governo perchè vuole fornirgli i mezzi di combattere i nemici della società; perciò ritiene fuor di posto la divisione. (Bene!)

Egli ha fiducia che il Governo non abuserà dei mezzi che gli si concedono; ma intende estendere il significato del suo voto. (Approvazioni)

COCCO-ORTU prega l'on. Lucchini di non insistere nella domanda di divisione, dappoichè trattasi di una questione d'ordine pubblico, e non è il caso di parlare di fiducia politica.

LUCCHINI non insiste.

PRESIDENTE. Hanno chiesto la votazione nominale sull'ordine del giorno del deputato Donato gli onorevoli Egel, Socci, Berenini, Altobelli, Pansini, Imbriani-Poerio, Marcora, Cavallotti, Diligenti, Zabeo, Prampolini, Badaloni, Casilli, Agnini, Gaetani, Vendemini, Bonetti, Merlani, Ferri.

QUARTIERI, segretario, fa la chiama sull'ordine del giorno proposto dall'on. Donati che suona così: udite le dichiarazioni del Governo la Camera passa alla discussione degli articoli.

Risposero *sì*:

Adamoli — Afan de Rivera — Agnetti — Amore — Andolfato — Antonelli — Anzani — Arbib

Baccelli — Badini — Balenzano — Barazzuoli — Basini — Bastogi Gioachino — Berti Domenico — Berti Ludovico — Bertolini — Bonacci — Bonacossa — Bonajuto — Bonin — Borgatta — Borsarelli — Boselli — Brunetti Eugenio — Brunetti Gaetano — Brunialti — Bufardeci.

Cadolini — Cambiasi — Cambray-Digny — Canegallo — Capaldo — Capilongo — Capruzzi — Carpi — Casale — Castorina — Cerruti — Chiapusso — Chimirri — Chinaglia — Cianciolo — Cimbali — Cirmeni — Cocco-Ortu — Colajanni Federico — Colombo-Quattrofrati — Colpi — Comandù — Compagna — Costantini — Crispi — Curioni

D'Alife — Dal Verme — Damiani — D'Andrea — Daneo — Dari — De Amicis — De Bernardis — De Gaglia — Del Giudice — De Martino — De Puppi — De Riseis Giuseppe — Di Broglio — Di Marzo — Di Rudinì — Di San Donato — Donati.

Elia — Ercole.

Fagiuoli — Falconi — Ferracciù — Ferrari Luigi — Ferraris Maggiorino — Ferraris Napoleone — Fil-Astolfone — Filopanti — Finocchiaro-Aprile — Florena — Fortunato — Franceschini — Franchetti — Frascara — Fulci Nicolò — Fusco.

Gabba — Galletti — Galli Roberto — Gamba — Gatti-Casazza — Gianturco — Giovagnoli — Giovanelli — Giusso — Grandi — Graziadio — Grippo — Guj.

Lacava — Lampiasi — La Vaccara — Lazzaro — Levi Ulderico — Lo Re Francesco — Lovito — Lucchini Lucifero — Luporini — Luzzatti Ippolito — Luzzatti Luigi — Luzzatto Attilio.

Martini Ferdinando — Martorelli — Marzotto — Masi — Mazzino — Mecacci — Mei — Mestica — Miceli — Miraglia — Mirto-Seggio — Mocenni — Modestino — Montagna — Morelli Enrico — Morelli-Gualtierotti — Morin — Murmura.

Nicolosi — Nigra.

Odescalchi — Omodei — Orsini Baroni.

Palamenghi-Crispi — Palizzolo — Panattoni — Pandolfi — Papa — Paternostro — Picardi — Piccaroli — Piccolo-Cupani — Pignatelli — Pinchia — Piovene — Pompilj — Pugliese — Pullino.

Quartieri — Quintieri.

Randaccio — Rava — Ricci — Riola Errico — Rizzetti — Rizzo — Rocco — Romanin-Jacur — Roncalli — Rospigliosi — Ruffo — Ruggieri Giuseppe.

Sacchetti — Salandra — Sanguinetti — Sani Giacomo — Saporito — Scaramella-Manetti — Schiratti — Sciacca della Scala — Siliprandi — Silvani — Sineo — Sola — Solimbergo — Sonnino Sidney — Sormani — Sorrentino — Sperti — Spirito Francesco — Squitti — Stelluti Scala — Suardo Alessio.

Talamo — Tajani — Testasecca — Tiepolo — Tondi — Torelli — Torlonia — Tornielli — Torraca — Trigona — Tripepi — Trompeo — Turbiglio Sebastiano.

Ungaro.

Vacesj — Valle Angelo — Valli Eugenio — Vienna — Visch — Vizioli — Vollaro-De Lieto.

Zainy — Zappi.

Risposero no:

Agnini — Altobelli.
Badaloni — Barzilai — Basetti — Berenini — Bovio.
Casilli — Cavallotti — Chindamo.
Diligenti.
Engel.
Ferri.
Garavetti — Guerci.
Gaetani di Laurenzana.
Imbriani-Poerio.
Luzzatto Riccardo.
Marcora — Martini Giovanni.
Pansini — Prampolini.
Rampoldi.
Socci.
Vendemini.
Zabeo.

Sono in congedo:

Arnaboldi.

Barracco — Bastogi Michelangelo — Beltrami — Bettòlo — Bocchialini — Bracci.

Caetani Onorato — Cafiero — Calpini — Calvi — Campi — Canzi — Cao Pinna — Capoduro — Cappelleri — Cappelli — Carenzi — Carmine — Cavalieri — Centurini — Chiaradia — Chiesa — Cibrario — Civelli — Clemente — Clementini — Comandini — Conti — Coppino — Costa — Cremonesi — Cucchi.

Danieli — D'Ayala Valva — De Giorgio — Del Balzo — Della Rocca — De Luca Paolo — Delvecchio — Di San Giuliano — Di Sant'Onofrio.

Facheris — Fani — Farina Nicola — Fede — Flauti — Fortis — Frola.

Gallavresi — Gavazzi — Gianolio — Grossi.

Lochis — Lucca Piero — Lucca Salvatore.

Marazio Annibale — Materi — Maury — Merzario — Monti.

Paolucci — Pastore — Pavia — Piaggio — Pisani — Poli Giovanni Antonio — Potti Giuseppe — Pottino — Pozzo — Pullè.

Reale — Ridolfi — Rosano — Roux — Rubini.

Sanvitale — Serristori — Silvestri — Simonelli — Sollnas-Apostoli — Suardi Gianforte.

Torrigiani — Tortarolo — Tozzi — Trinchera — Turbiglio Giorgio.

Vendramini — Visocchi.

Sono ammalati:

Di Blasio.
Fasce.
Galeazzi — Gasco — Giordano-Apostoli — Grimaldi.
Lorenzini — Lugli
Manfredi — Mordini.
Pais-Serra — Papadopoli — Perrone.
Tittoni.
Zizzi.

Assenti per ufficio pubblico:

Baratieri.
Bonghi.
Calderara — Casana — Chironi.
Fusinato.

Risultato della votazione.

PRESIDENTE comunica il risultamento della votazione.

Risposero *sì*. 213
Risposero *no*. 26

(La Camera approva).

PRESIDENTE. Passeremo alla discussione degli articoli.

LUCCHINI espone le ragioni che informano il controprogetto presentato da lui insieme con altri colleghi, dichiarando essere suo intendimento di meglio conciliare gli intenti dello schema in esame con le esigenze più elementari della libertà e della giustizia. Ma a nome anche degli onorevoli Martini F., e degli altri firmatari, dichiara di ritirare il contro-progetto medesimo di fronte al nuovo disegno della Commissione concordato col Governo, nel quale furono quasi totalmente adottate le proposte che egli aveva poste innanzi. (Approvazioni).

QUARTIERI, segretario, legge il seguente articolo primo del nuovo disegno concordato fra Ministero e Commissione:

« Quando siano ritenuti pericolosi alla sicurezza pubblica, possono essere assegnati a domicilio coatto, oltre le persone indicate nella legge di pubblica sicurezza 30 giugno 1889, n. 6144 (serie 3ª), coloro che riportarono una condanna per uno dei seguenti reati:

1° delitti contro l'ordine pubblico, preveduti nel titolo V, libro II del Codice penale;

2° delitti contro l'incolumità pubblica, preveduti negli articoli 300 a 307 e negli articoli 312, 313, 315 e 317 dello stesso Codice;

3° delitti preveduti negli articoli 4 a 6 della legge sui reati commessi con materie esplodenti. »

IMBRIANI, pur compiacendosi che l'articolo primo sia stato emendato, combatte anche la nuova formula dell'articolo stesso, perchè con un effetto retroattivo, andrà a colpire una quantità di condannati politici.

ALTOBELLI prendendo atto delle dichiarazioni del presidente del Consiglio che questa legge è esclusivamente diretta contro gli anarchici, prega la Commissione ed il Governo di ripetere questa precisa dichiarazione nel primo comma dell'articolo.

Chiede altresì che non si dia effetto retroattivo alla legge, e che questa non possa essere applicata se non a coloro che riporteranno due condanne.

Propone in questo senso i relativi emendamenti.

GIANTURCO rinunzia ad un emendamento che aveva presentato, essendo stato accolto nel nuovo disegno della Commissione.

BERENINI nota che l'articolo terzo del disegno di legge conferma l'intendimento manifestato dal presidente del Consiglio di applicare questa legge solamente agli anarchici.

Rimanendo, perciò, sempre di parere contrario alla legge, dice che la nuova formula rappresenta un meno male; si unisce all'onor. Altobelli nel chiedere che non si dia effetto retroattivo alla legge.

BORSARELLI ritira un emendamento che aveva presentato all'art. 1 e dichiara che voterà l'art. 1 concordato fra il Ministero e Commissione.

SPIRITO F. relatore, spiega come la Commissione, così come è stabilita dalla legge, presieduta da un magistrato, offra sufficiente garenzia di imparzialità; perciò la Commissione non può accettare alcun emendamento.

MECACCI, della Commissione, spiega come l'opera della Commis-

sione non siasi ispirata a concetti reazionari: dimostra come l'oratore personalmente non possa essere sospettato di poco liberalismo.

FILI-ASTOLFONE, presidente della Commissione, dichiara a nome della Commissione che il disegno di legge presentato da essa alla Camera è stato deliberato sotto la responsabilità collettiva di tutti i suoi membri. (Bene!)

PRESIDENTE mette a partito l'art. 1.

(E' approvato).

Apre la discussione sull'art. 2:

« L'assegnazione a domicilio coatto sarà pronunciata da una Commissione provinciale composta: dal presidente del tribunale, che la presiede, dal Procuratore del Re e da un consigliere di prefettura.

« Questa Commissione deve sentire personalmente l'imputato, previa citazione per mezzo di usciere.

« Se la persona citata non comparisce e non giustifica la sua assenza, la Commissione procederà in contumacia.

« Contro la decisione della Commissione provinciale compete ricorso alla Commissione di appello, ai termini dell'art. 126 della legge di pubblica sicurezza. »

PATERNOSTRO crede che si debba modificare la dizione dell'articolo facendo in modo che nessuno possa essere mandato a domicilio in contumacia.

Se il giudicabile non si presenta si può spedire a carico suo mandato di cattura, come era proposto nel primitivo articolo del Ministero.

ALTOBELLI crede che si debba introdurre nell'articolo una disposizione per la quale un avvocato possa assistere colui che è sottoposto a giudizio per il domicilio coatto.

FALCONI ritira un emendamento che aveva presentato all'articolo 2.

CALENDA DI TAVANI, ministro guardasigilli, accetta che nell'articolo si stabilisca che se la persona chiamata non si presenta alla Commissione, sia spedito contro essa mandato di cattura.

SPIRITO F., relatore, non crede che si debba modificare il testo concordato e fa osservare come non si possa arrestare un individuo per obbligarlo a difendersi.

Fa poi osservare che la citazione per presentarsi davanti la Commissione si debba fare per atto d'usciere.

MARTINI G. domanda se colui che è citato davanti la Commissione per il domicilio coatto possa addurre testimoni e documenti a suo discarico.

TAIANI crede che si possano conciliare i concetti del guardasigilli e quelli della Commissione, attribuendo alla Commissione per il domicilio coatto la facoltà di emettere mandati di comparizione.

CALENDA DI TAVANI, ministro guardasigilli, crede, che pur mantenendo la citazione per via d'usciere, si possa dare alla Commissione la facoltà di spedire il mandato di cattura; del resto non insiste se la Commissione non accetta.

SPIRITO F., relatore, insiste nel difendere il testo della proposta concordata, non può accettare poi la proposta dell'onorevole Altobelli che ci sia un avvocato difensore: si tratta di provvedimenti sommarii che non ammettono queste formalità.

IMBRIANI insiste perchè si conceda il difensore, dicendo che il diritto della difesa è un diritto naturale, che non si può negare a nessuno.

LUCCHINI crede che certi provvedimenti si accettano o si respingono, non si snaturano: in un provvedimento come quello proposto non si può accettare l'intervento dell'avvocato difensore (Bene!)

PRESIDENTE mette a partito l'articolo 2.

(È approvato).

Apre la discussione sull'articolo 3.

« La Commissione provinciale, osservato il procedimento stabilito nell'articolo precedente, può proporre che sieno assegnati a domicilio coatto, per un tempo non maggiore di tre anni, coloro che abbiano manifestato il deliberato proposito di commettere vie di fatto contro gli ordinamenti sociali.

« Sul parere conforme della Commissione di appello, provvederà il ministro dell'interno ».

Imbriani svolge i seguenti ordini del giorno così concepiti

« La Camera, gelosa della libertà individuale, prima fra tutte le libertà, respinge l'articolo e passa all'ordine del giorno ».

« La Camera preoccupata della libertà di riunione garantita dallo Statuto, respinge l'art. 3 e passa all'ordine del giorno ».

Dimostra come l'articolo metta in balia di un questurino la libertà dei cittadini.

Fa osservare come spesso fatti e disordini siano travisati, tanto vero che ieri si è svolta una interrogazione imputando ad un professore di avere scritto una poesia anarchica mentre avea scritto una poesia pacifica. (Rumori — Commenti).

Perciò respinge quest'articolo e domanderà sopra di esso l'appello nominale. (Vivi rumori).

ALTOBELLI svolge il seguente ordine del giorno:

« La Camera, convinta che con l'articolo terzo del disegno di legge è lasciato al Governo il più pericoloso degli arbitrii, giacchè, valendosi di esso, potrebbe disfarsi di qualunque dei suoi avversari politici, lo respinge e passa all'ordine del giorno ».

Dimostra come con le disposizioni dell'articolo si punisca severamente la manifestazione di un pensiero.

Crede che Governo e Commissione dovrebbero modificare l'articolo in maniera, che possano esser mandati a domicilio coatto solo coloro che con un principio di esecuzione abbiano manifestato il proposito di rovesciare l'ordinamento dello Stato.

GIANTURCO dimostra come il primitivo reato del Governo fosse meno severo di quello ora concordato, perciò propone che si ritorni a quel testo col seguente emendamento:

« *Nel primo comma sostituire alle parole:* « società intese a sovvertire l'ordinamento sociale dello Stato per vie di fatto o con eccitamento alla lotta di classi » *la formula seguente:* « società intese a sovvertire con mezzi violenti l'ordinamento sociale. »

Trova enorme che senza appartenere ad alcuna società anarchica, senza essere stato sottoposto a processo, si possa essere mandato a domicilio coatto solo per avere manifestato una opinione. (Bene!)

Si tratta di un procedimento del quale l'uguale non è stato mai applicato in Italia, neppure alla vigilia della guerra del 1866.

Prega quindi l'onorevole Crispi perchè ritorni al suo primitivo disegno di legge, più conforme al nostro diritto pubblico ed ai precedenti liberali del presidente del Consiglio.

L'oratore non è sospetto, non ha alcuna tenerezza per i laudatori di vigliacchi assassini, però come riconosce la necessità di reprimerli, deve riconoscere la necessità di guardarsi dall'arbitrio. (Bene! - Approvazioni).

CRISPI, presidente del Consiglio, (Segni di attenzione) con rincrescimento non può accettare la proposta dell'onorevole Gianturco. Ha accettato un emendamento dell'onorevole Lucchini perchè completa il concetto della legge. Gli anarchici non si possono sempre colpire quando sono organizzati in società, perchè spesso società non formano, essi sono una razza insequestrabile. (Ilarità - Commenti).

Per colpirli quindi bisogna tener conto delle loro manifestazioni individuali e ciò si è fatto coll'articolo 3, pur mantenendo le necessarie garenzie, perchè non si proceda arbitrariamente.

Si è citata la legge del 1863, ma quella legge è assai più severa e larga di quella che ora si propone e se la Camera volesse votarla rinuncierebbe a questa che si discute. (Ilarità - Commenti). Rammento che la legge del 1866 - di cui egli fu relatore - fu inspirata da Guerrazzi, Pisanelli, ed altri illustri patriotti. (Bene!)

Perciò deve insistere perchè la Camera voti l'art. 3, come ora è proposto. (Approvazioni).

BOVIO fa osservare che nessuno dell'estrema sinistra ha scusato i reati degli anarchici; ma come i delitti non fanno progredire la libertà, così la reazione non restaura l'ordine.

Nessuna indeterminatezza ci deve poi essere nelle leggi penali: l'articolo sia modificato in maniera che il proposito di delinquere equivalga ad un principio di esecuzione.

PATERNOSTRO rileva anch'egli l'arbitrarietà della proposta concordata, osserva che, tranne nella Commissione, nessuna voce si è levata nella Camera a difesa della legge, fa osservare che non basta la manifestazione di un proposito perchè uno possa essere giudicato

anarchico militante, perciò, prega la Commissione di ridurre almeno la relegazione ad un anno.

LUCCHINI difende il testo dell'articolo, dimostrando come i provvedimenti in esso contenuti siano i soli efficaci contro gli anarchici, tanto vero che nello stesso concetto aveva già consentito l'onorevole Bovio.

Dimostra come il nuovo testo sia meno arbitrario dell'antica proposta ministeriale, perchè determina meglio le responsabilità individuali.

Voci. Chiusura! Chiusura.

(La chiusura è appoggiata ed approvata).

BOVIO, per fatto personale, dichiara di non avere approvato l'articolo se non dietro promessa che sarebbe stato modificato.

CAVALLOTTI, poichè l'on. Lucchini ha accennato ad accordi con l'estrema sinistra, lo invita a dichiarare che su quest'articolo non vi era stato alcun accordo.

CRISPI, presidente del Consiglio, poichè si è parlato di accordi è obbligato a dire la verità.

Da parecchi giorni si è fatto premura al Governo di modificare la legge perchè essa, modificata, non avrebbe ricevuto più ostacoli da parte dell'estrema sinistra.

Difatti il nuovo testo concordato fu letto a due deputati dell'estrema sinistra, che lo trovarono accettabile purchè fosse leggermente modificato l'art. 3°.

Queste modificazioni furono fatte ed in senso anche più liberale di quello chiesto; fu cancellata, ad esempio, la disposizione che estendeva la legge a colero che attentavano all'integrità dello Stato perchè non si volle dare un significato politico ad una legge di ordine pubblico.

Ora se i patti che a nome del partito due deputati accettarono non sono osservati, se si vuole la lotta, l'accetta. (Bene!)

BOVIO spiega come ieri sera avesse accettato di non combattere la legge purchè fosse resa impotente (Viva ilarità), impotente cioè a far commettere arbitrii.

Si era chiesto ad esempio che l'articolo 2 fosse modificato e non lo fu.

LUCCHINI, dà schiarimenti sulla trattative corse spiegando come due deputati di estrema sinistra si fossero impegnati, dietro alcune modificazioni, a non combattere ardentemente la legge.

MARTINI F., deve dire anche egli, avendo preso parte alle trattative accennate, che quanto ha detto il presidente del Consiglio è la verità, e che due deputati a nome dell'estrema si impegnarono a tenere un contegno meno ostile alla legge, se fosse modificata.

CAVALLOTTI sente il dovere di asserire che i fatti andarono come furono esposti dal presidente del Consiglio e dall'onorevole Martini Ferdinando.

L'Estrema sinistra ha fatto il suo dovere combattendo la legge, ma il modo migliore di adempiere a questo dovere ha creduto che consistesse nell'ottenere tutti i temperamenti, che nella stessa fosse stato possibile d' introdurre.

Deve confessare che ora vede con rammarico che si domanda un secondo appello nominale del quale non sa vedere l'utilità. (Vive e generali approvazioni).

PRESIDENTE crede che la Camera debba essere grata a coloro che si sono adoperati nell' interesse della concordia e per diminuire l'asprezza della discussione. (Applausi su tutti i banchi).

FORTUNATO parla per una dichiarazione di voto, dicendo che voterà l'art. 3 perchè votò già per il passaggio alla discussione degli articoli, e perchè non crede che il detto articolo possa avere il significato grave, che alcuni oratori gli hanno attribuito.

FILI'-ASTOLFONE, presidente della Commissione, spiega all'onorevole Paternostro il perchè la Commissione non possa accogliere la sua proposta di ridurre ad un anno il termine assegnato al domicilio coatto.

PRESIDENTE annunzia che sull'approvazione dell'art. 3 hanno chiesto la votazione nominale gli onorevoli: Imbriani, Casilli, Garavetti, Zabeo, Pansini, Altobelli, Montenovesi, Martini G., Engel, Vendemini, Berenini, Diligenti, Prampolini, Badaloni, Severi, Agnini, Gaetani di Laurenzana

QUARTIERI, segretario, fa la chiama.

Rispondono sì:

Adamoli — Afan de Rivera — Agnetti — Aguglia — Amore — Andolfato — Antonelli — Anzani.

Baccelli — Badini — Balenzano — Barazzuoli — Basini — Bastogi Gioachino — Berti Domenico — Berti Ludovico — Bertolini — Bonacossa — Bonajuto — Bonasi — Bonin — Borgatta — Boselli — Brunetti Eugenio — Brunetti Gaetano — Bufardeci.

Cadolini — Cambiasi — Cambray-Digny — Canegallo — Capaldo — Capilongo — Capruzzi — Casale — Castorina — Cerruti — Cerulli — Chiapusso — Chinaglia — Cianciolo — Cimbali — Cirmeni — Cocuzza — Colajanni Federico — Colombo Quattrofrati — Colpi — Comandù — Compagna — Costantini — Crispi — Curioni.

D'Alife — Dal Verme — Damiani — Daneo — Dari — De Amicis — De Bernardis — De Gaglia — Del Giudice — De Martino — De Puppi — De Riseis Giuseppe — Di Belgioioso — Di Broglio — Di Marzo — Di Rudinì — Di San Donato — Donati.

Ella — Ercole.

Fagiuoli — Falconi — Ferracciù — Ferraris Maggiorino — Ferraris Napoleone — Filì-Astolfone — Finocchiaro-Aprile — Florena — Fortunato — Franchetti — Frascara — Fulci Nicolò — Fusco.

Galletti — Galli Roberto — Gamba — Gatti Casazza — Ghigi — Giacomelli — Giovagnoli — Giovanelli — Grandi — Graziadio.

Lacava — Lampiasi — Lanzara — La Vaccara — Lazzaro — Levi Ulderico — Lo Re Francesco — Lovito — Lucchini — Lucifero — Luporini — Luzzati Ippolito — Luzzatti Luigi.

Martini Ferdinando — Martorelli — Marzotto — Masi — Mazzino — Mecacci — Mel — Mestica — Miceli — Miraglia — Mirto-Seggio — Mocenni — Modestino — Montagna — Monticelli — Morelli Enrico — Morelli-Gualtierotti — Morin — Mussi.

Nicolosi — Nigra.

Omodei — Orsini-Baroni.

Palamenghi-Crispi — Palizzolo — Panattoni — Pandolfi — Papa — Pelloux — Piccardi — Piccaroli — Piccolo-Cupani — Pignatelli — Pinchia — Piovene — Pompilj — Pugliese.

Quartieri — Quintieri.

Rava — Ricci — Rinaldi — Riola Enrico — Rizzetti — Rizzo — Rocco — Romanin-Jacur — Roncalli — Rospigliosi — Ruffo — Ruggieri Giuseppe.

Sacchetti — Sacconi — Salandra — Sanguinetti — Sani Giacomo — Saporito — Scaglione — Scaramella Manetti — Schiratti — Sciacca della Scala — Serena — Siliprandi — Silvani — Sineo — Sola — Sonnino Sidney — Sormani — Sorrentino — Sperti — Spirito Francesco — Squitti — Suardo Alessio.

Talamo — Tajani — Testasecca — Tiepolo — Toaldi — Tondi — Torelli — Torlonia — Tornielli — Torraca — Trigona — Tripepi — Trompeo — Turbiglio Sebastiano.

Ungaro.

Vaccaj — Valle Angelo — Valli Eugenio — Vischi — Vizioli — Vollaro-De Lieto.

Weill-Weiss.

Zainy — Zappi.

Risposero no:

Agnini — Altobelli — Aprile — Arbib.

Badaloni — Basetti — Berenini — Bonacci — Bovio.

Carpi — Casilli — Chindamo — Compans.

De Nicolò — Diligenti.

Engel.

Ferrari Luigi — Ferri — Filopanti.

Gabba — Gaetani di Laurenzana — Garavetti — Gianturco — Giusso — Guerci.

Imbriani-Poerio.

Luzzatto Riccardo.

Marcora — Martini Giovanni — Meriani — Montenovesi.

Pansini — Paternostro — Prampolini.

Rampoldi.
Severi — Socci — Stellutl-Scala.
Vendemini.
Zabeo.

Si astiene:

D'Andrea.

Sono in congedo:

Arnaboldi.
Barracco — Bastogi Michelangelo — Beltrami — Bettòlo — Bocchialini — Bracci.
Caetani Onorato — Cafiero — Calpini — Calvi — Campi — Canzi — Cao Pinna — Capoduro — Cappelleri — Cappelli — Carenzi — Carmine — Cavalieri — Centurini — Chiaradia — Chiesa — Cibrario — Civelli — Clemente — Clementini — Comandini — Conti — Coppino — Costa — Cremonesi — Cucchi.
Danieli — D'Ayala-Valva — De Giorgio — Del Balzo — Della Rocca — De Luca Paolo — Dellocchio — Di San Giuliano — Di Sant'Onofrio.
Facheris — Fani — Farina Nicola — Fede — Flauti — Fortis — Frola.
Gallavresi — Gavazzi — Gianolio — Grossi.
Lochis — Lucca Piero — Lucca Salvatore.
Marazio Annibale — Materi — Maury — Merzario — Monti.
Paolucci — Pastore — Pavia — Piaggio — Pisani — Poli Giovanni Antonio — Polti Giuseppe — Pottino — Pozzo — Pullè.
Resto — Ridolfi — Rosano — Roux — Rubini.
Sanvitale — Serristori — Silvestri — Simonelli — Solinas-Apostoli — Suardi Gianforte.
Torrigiani — Tortarolo — Tozzi — Trinchera — Turbiglio Giorgio.
Vendramini — Visocchi.

Sono ammalati:

Di Biasio.
Fasce.
Galeazzi — Gasco — Giordano-Apostoli — Grimaldi.
Lorenzini — Lugli.
Manfredi — Mordini.
Pais-Serra — Papadopoli — Perrone — Pierotti
Tittoni.
Zizzi.

Assenti per ufficio pubblico:

Baratieri — Bonghi.
Calderara — Casana — Chironi.
Fusinato.

PRESIDENTE proclama il risultamento della votazione

Presenti e votanti	245
Voti favorevoli	204
Voti contrari	40
Astenuti	1

(La Camera approva l'art. 3).

PRESIDENTE, pone in discussione l'art. 4 così concepito:

« Per gravi ragioni di pubblica sicurezza, la Commissione provinciale può ordinare, con deliberazione motivata, l'arresto preventivo della persona proposta per l'assegnazione al domicilio coatto.

« In tal caso, la Commissione deve provvedere entro otto giorni da quello dell'arresto ».

IMBRIANI è iscritto per parlare su questo articolo.

Vorrebbe rimandare a domani. (Rumori: no! no!)

CAVALLOTTI si limita a dichiarare che non ha preso parte alla votazione nominale testè fatta, come non prenderà parte alle altre per non mettersi in contraddizione con sè stesso e perchè crede che nel prolungare con artifici la discussione di certe questioni sia un rimpicciolirle. (Vivissime, generali approvazioni).

IMBRIANI non divide questa opinione del carissimo amico Cavallotti: crede suo dovere contendere palmo a palmo il terreno alla reazione invadente. (Rumori).

Insiste perchè la discussione sia rimandata a domani. (Rumori).

PRESIDENTE, osserva che quando si domandano nella stessa seduta due votazioni nominali, si dà diritto alla Camera di protrarre maggiormente la seduta (Benissimo).

Interroga la Camera se intende rimandare a domani la discussione.

(La Camera a grande maggioranza delibera di continuare la discussione).

IMBRIANI combatte questo articolo quarto siccome quello che costituisce un gravissimo pericolo per la libertà dei cittadini.

Si diffonde in lunghe considerazioni relativamente al complesso della legge. (Segni d'impazienza).

PRESIDENTE richiama l'oratore all'articolo quarto e lo avverte che altrimenti sarà obbligato a togliergli la facoltà di parlare.

IMBRIANI termina pregando nuovamente la Camera di rimandare a domani il seguito di questa discussione. (Sì! sì! — No! no!)

CRISPI, presidente del Consiglio, crede che la Camera saprà provvedere alla sua dignità non tollerando atti di violenza. (Benissimo! — Vivissimi e prolungati applausi — Interruzioni dell'onorevole Imbriani, represse da generali proteste).

Voci. Chiusura!

(Assume la presidenza il vice-presidente Damiani).

Presidenza del vicepresidente DAMIANI.

QUARTIERI, segretario, fa la chiama.

PRESIDENTE dichiara che dalla chiama risulta che la Camera è in numero.

Voci. Chiusura! Ai voti!

PRESIDENTE pone a partito la chiusura.

(La Camera delibera di chiudere la discussione).

PRESIDENTE pone a partito l'articolo 4.

IMBRIANI domanda di parlare per una dichiarazione. (Vivissimi rumori).

PRESIDENTE, dichiara che l'onorevole Imbriani non ha facoltà di parlare.

(L'articolo 4° è approvato. Vivi applausi).

PRESIDENTE pone in discussione l'articolo 5 così concepito:

« Sono vietate le associazioni e riunioni che abbiano per oggetto di sovvertire per vie di fatto gli ordinamenti sociali. I contravventori, indipendentemente dalle disposizioni contenute nell'art. 3, sono puniti col confino sino a sei mesi. »

Voci. Ai voti! Ai voti.

IMBRIANI parla per una dichiarazione (Rumori) Non presenta la domanda di appello nominale che aveva in pronto.

Presenta però un'articolo aggiuntivo perchè questa legge sia sospesa durante le elezioni.

Lascia che la Camera tumultariamente voti questa legge (Vivissimi rumori), giudicherà il paese quest'atto di reazione. (Oh! Oh! — Rumori — Richiami del presidente).

PRESIDENTE pone a partito l'art. 5

(È approvato il seguente art. 6 ed ultimo:

« La presente legge entrerà in vigore nel giorno della sua promulgazione e cesserà di avere effetto il 31 dicembre 1895 ».

PRESIDENTE avverte che l'on. Imbriani ed altri hanno presentato un articolo aggiuntivo per sospendere l'applicazione di questa legge in caso di elezioni.

CRISPI, presidente del Consiglio, non può accettare questo articolo che suona ingiuria al Governo: il Governo eseguirà questa legge nel solo interesse dell'ordine pubblico.

Supporre che si voglia farne un'arma elettorale è fare al Governo gravissima offesa (Vivissimi e generali applausi).

PRESIDENTE pone a partito quest'articolo aggiuntivo.

(Non è approvato).

TURBIGLIO S., FALCONI, NAGUGLIA, ritirano i loro articoli aggiuntivi.

SANGUINETTI, poichè probabilmente dopo questa votazione la Camera prenderà le sue vacanze, propone alla Camera un plauso al Presidente per l'imparzialità e la vigoria colla quale diresse i lavori della Camera. (Vivissimi, generali e prolungati applausi, ai quali si associano le tribune).

PRESIDENTE ringrazia commosso i colleghi di questa dimostrazione di benevolenza che sa di non meritare.

Assicura i colleghi che si è dedicato ai comuni lavori col solo sentimento della rettitudine e della imparzialità. (È vero! è vero!)

Se ha potuto talvolta mancare (No! no!) ciò fu affatto indipendente dalla sua volontà (Applausi).

Serberà finchè viva la più grata memoria di questa affettuosa attestazione de' suoi carissimi colleghi, i cui sentimenti egli ricambia di tutto cuore. (Nuovi vivissimi, generali e prolungati applausi).

DE RISEIS, questore, presenta il conto consuntivo della spesa, della Camera per l'esercizio 1893-94.

Interrogazioni.

PRESIDENTE comunica le seguenti domande d'interrogazione:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il presidente del Consiglio ministro dell'Interno per conoscere se il Governo intende mantenere ancora lo stato d'assedio in Sicilia.

« Rudinì. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il presidente del Consiglio ed il ministro di agricoltura e commercio sull'atteggiamento del Governo in relazione agli sforzi che si vanno facendo dal capitale nazionale per la costituzione di un Istituto di credito destinato ad essere intermediario fra gl'Istituti di emissione ed il pubblico, augurandosi che il nuovo Istituto voglia rivolgere la propria attività al credito agrario, come già avevano fatto nelle Puglie alcuni Istituti, e riuscire così di argine all'usura invadente, sopratutto dopo le ultime scosse subite dalle banche e dal credito in Italia.

« Giusso. »

Saranno iscritte all'ordine del giorno.

PRESIDENTE indice la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge, provvedimenti di pubblica sicurezza.

Risultato di votazione.

QUARTIERI, fa la chiama.

Prendono parte alla votazione:

Adamoli — Afan de Rivera — Agnetti — Aguglia — Andolfato — Antonelli — Anzani — Aprile — Arbib.

Baccelli — Badini — Balenzano — Barazzuoli — Barzilai — Basini — Bastogi Gioacchino — Berti Ludovico — Bertolini — Bonacci — Bonacossa — Bonasi — Bonin — Boselli — Brunetti Eugenio — Brunetti Gaetano — Bufardeci.

Cambiasi — Cambray-Digny — Canegallo — Capaldo — Capilongo — Carpi — Casale — Castorina — Cerruti — Chiapusso — Chimirri — Chinaglia — Cianciolo — Cimbali — Cirmeni — Cocco-Ortu — Cocuzza — Colajanni Federico — Colombo Quattrofrati — Colpi — Comandù — Compagna — Compans — Costantini — Crispi — Curioni.

D'Alife — Dal Verme — Damiani — D'Andrea — Daneo — Dari — De Amicis — De Martino — De Nicolò — De Riseis Giuseppe — Di Belgioioso — Di Broglio — Di Marzo — Donati.

Elia — Ercole.

Fagiuoli — Falconi — Ferracciù — Ferrari Luigi — Ferraris Maggiorino — Ferraris Napoleone — Fili-Astolfone — Finocchiaro-Aprile — Florena — Fortunato — Franchetti — Fulci Nicolò — Fusco.

Galletti — Galli Roberto — Gamba — Gatti-Casazza — Ghigi — Gianturco — Giovagnoli — Giovanelli — Giusso — Grandi — Graziadio — Grippa.

Lacava — Lampiasi — Lanzara — La Vaccara — Lefebvre — Levi Ulderico — Lo Re Francesco — Lovito — Lucchini — Lucifero — Luporini — Luzzatti Ippolito — Luzzatti Luigi.

Martini Ferdinando — Martorelli — Marzotto — Masi — Mazzino — Mecacci — Mei — Mestica — Miceli — Miraglia — Mirto-Seggio — Mocenni — Modestino — Montagna — Monticelli — Morelli Enrico — Morelli-Gualtierotti — Morin — Murmura.

Nicolosi — Nigra.

Omodei.

Palamenghi-Crispi — Palestini — Panattoni — Pansini — Papa — Pelloux — Picardi — Piccaroli — Piccolo-Cupani — Pinchia — Piovene — Pompilj — Pugliese.

Quartieri — Quintieri.

Rava — Ricci — Riolo Errico — Rizzetti — Rizzo — Rocco — Romanin-Jacur — Roncalli — Rospigliosi — Ruffo — Ruggieri Giuseppe.

Sacchetti — Sacconi — Salandra — Sanguinetti — Sani Giacomo — Saporito — Scaglione — Scaramella-Manetti — Schiratti — Sciacca della Scala — Serena — Siliprandi — Silvani — Sineo — Socci — Sola — Solimbergo — Sonnino-Sidney — Sormani — Sperti — Spirito Francesco — Squitti — Stelluti-Scala — Suardo Alessio.

Talamo — Tajani — Testasecca — Tiepolo — Toaldi — Tondi — Torelli — Torlonia — Tornielli — Torraca — Trigona — Tripepi — Turbiglio Sebastiano.

Ungaro.

Vaccaj — Valle Angelo — Valli Eugenio — Vienna — Vischi — Vizioli — Vollaro De Lieto.

Weill-Weiss.

Zainy — Zappi.

Sono in congedo:

Arnaboldi.

Barracco — Bastogi Michelangelo — Beltrami — Bettòlo — Bocchialini — Bracci.

Caetani Onorato — Cafiero — Calpini — Campi — Canzi — Caopinna — Cappelieri — Cappelli — Carenzi — Carmine — Centurini — Chiaradia — Chiesa — Civelli — Clemente — Clementini — Comandini — Conti — Coppino — Costa — Cremonesi — Cucchi.

Danieli — D'Ayala-Valva — De Giorgio — Del Balzo — Della Rocca — De Luca Paolo — Delvecchio — Di San Giuliano — Di Sant'Onofrio.

Facheris — Fani — Farina Nicola — Fede — Flaùti — Fortis — Frola.

Gallavresi — Gavazzi — Gianolio.

Lochis — Lucca Piero — Lucca Salvatore.

Marazio Annibale — Materi — Merzario — Monti.

Orsini-Baroni.

Paolucci — Pastore — Pavia — Piaggio — Pisani — Poli Giovanni Antonio — Polti Giuseppe — Pottino — Pozzo — Pullè.

Reale — Ridolfi — Rosano — Roux — Rubini.

Sanvitale — Serristori — Silvestri — Simonelli — Suardi Gianforte.

Torrigiani — Tozzi — Trinchera.

Vendramini — Visocchi.

Sono ammalati:

Fasce.

Galeazzi — Gasco — Giordano-Apostoli — Grimaldi — Guj.

Lorenzini — Lugli.

Manfredi — Mordini.

Pais-Serra — Papadopoli — Perrone — Pierotti.

Tittoni.

Zizzi.

Assenti per ufficio pubblico:

Baratieri — Bonghi.

Calderara — Casana.

Fusinato.

PRESIDENTE proclama il risultato della votazione a scrutinio segreto:

Presenti e votanti	204
Maggioranza	103
Voti favorevoli	188
Voti contrari	16

(La Camera approva — Applausi).

PRESIDENTE, propone alla Camera di prorogarsi a domicilio, (Sì! sì!) autorizzando la Presidenza a ricevere le relazioni, che nel frattempo fossero presentate.

(Rimane così stabilito).

(Quando il presidente lascia il seggio, dalla Camera e dalla tribuna della stampa, è salutato da vivi applausi, che si ripetono alla sua uscita dall'Aula).

La seduta termina alle 22.

DIARIO ESTERO

Si telegrafa da Berlino, 8 luglio, all'*Agenzia Havas*:

« Tutti i giornali di Berlino si congratulano con lord Salisbury per il discorso che esso ha pronunziato alla Camera dei Lordi sulle misure da prendersi contro gli anarchici.

« I giornali conservatori salutano in lui l'unico uomo politico inglese che comprenda tutto il pericolo ed abbia il coraggio di proporre il solo rimedio efficace: un accordo internazionale al quale la Granbretagna deve prestare tutto il suo concorso ».

***

Un telegramma da Berlino al *Tagblatt* di Vienna dice, che le difficoltà incontrate in quei circoli governativi dal progetto di un accordo internazionale contro gli anarchici, dipendono dal convincimento che vi si ha che tale accordo, per corrispondere veramente allo scopo, dovrebbe riposare su una modificazione armonica di tutte le legislazioni dei singoli Stati partecipanti, ciò che sarebbe difficilissimo ad ottenere.

Del resto le leggi eccezionali che si stanno discutendo in Francia, Italia e Spagna sono accolte a Berlino con soddisfazione.

***

Come fu annunziato per telegrafo, il Consiglio federale germanico ha respinto la legge per l'ammissione dei gesuiti in Germania, ammettendo invece, su proposta della Baviera, i redentoristi.

La riammissione dei gesuiti era stata approvata dal Reichtag grazie ai voti dei socialisti, i quali unendosi al centro cattolico assicurarono al progetto la necessaria maggioranza.

Ora, il Consiglio federale istesso ha iscritto all'ordine del giorno della prossima sessione, il progetto di legge relativo agli errori giudiziarii ed alle indennità da darsi agl'interessati Una proposta in questo senso era stata formulata per la prima volta nel 1892, dal partito progressista.

***

I giornali spagnuoli recano il seguente telegramma da Melilla 9 luglio:

Un'agitazione inquietante regna tra i cabili del Riff. La causa dell'agitazione è il loro malcontento contro il principe Arafa e il pascià Ali el Rubio.

I cabili rifiutano le razioni di viveri per Arafa e chiedono la destituzione del pascià che è stato obbligato a rifugiarsi presso la tribù dei Benilar, che gli è rimasta fedele.

Su tutte le alture vengono accesi dei fuochi in segno di appello alle armi.

Parrebbe che i cabili intendessero di inalzare dei forti di fronte a Melilla.

***

Gli ultimi telegrammi dal Brasile recano notizie abbastanza importanti.

Nello Stato di Rio Grande do Sul ebbe luogo una grande battaglia tra le truppe del governo sotto il comando del generale Luna e le truppe ribelli di Saraiva.

Queste ultime furono interamente sconfitte, e Saraiva vi avrebbe perduto la vita, a quanto annunzia il telegrafo. Il generale Gumercindo Saraiva era uno dei più tenaci tra coloro che tenevano ancora la campagna contro il governo; epperò la sua morte contribuisce moltissimo alla pacificazione dell'estremo Sud della Repubblica brasiliana.

Al Congresso la questione della proroga dello stato d'assedio ha suscitato delle discussioni molto animate tra i partigiani del mantenimento del regime eccezionale e coloro che vorrebbero vedere ristabilite condizioni normali.

Conviene notare, dice l'*Indépendance belge* che questa domanda di proroga non emana dal governo, e che il maresciallo Floriano Peixoto che tutti ammirano per la sua nobile condotta e per il suo tatto nell'ultima campagna contro i ribelli, non vi entra per nulla.

Secondo la Costituzione brasiliana, il Congresso mentre è riunito è il solo potere competente per decretare lo stato di assedio, e il potere esecutivo, in questo caso, non è che il semplice esecutore delle decisioni del primo. Nulla adunque può autorizzare il sospetto che in questa misura si nascondano dei secondi fini del presidente Peixoto i cui atti, fino al presente, furono di una correttezza assoluta e sono il miglior pegno della sua costante lealtà.

***

Il Giornale ufficiale dell'Aja pubblica un dispaccio del Governatore generale delle Indie il quale annunzia che la spedizione contro Lombock è sbarcata il 6 luglio, nel miglior ordine ad Ampenau, ove è stata ricevuta con grande entusiasmo dalla popolazione.

Al posto della bandiera di Lombock fu inalberata la bandiera olandese. Il nemico è concentrato a Mataram e a Tinakranegara. La salute delle truppe è buona.

NOTIZIE VARIE

Feste a Napoli — Il Comitato per le feste di Napoli dal 15 luglio al 15 settembre, di cui è presidente onorario S. A. R. il Principe di Napoli ed è presidente effettivo il comm. Arlotta, ha pubblicato il programma di tali feste e noi lo diamo ai lettori, aderendo al desiderio espresso dal Comitato.

14, 15 e 16 luglio ad ore 8 3|4 pom. — Inaugurazione delle feste estive con la gran festa del Carmine in piazza Mercato. Dietro speciali accordi presi dal Comitato con la Commissione di sezione Mercato, questa tradizionale festa sarà svolta in quest'anno con lusso e brio eccezionali. Luminarie fantastiche, musica e canzoni d'occasione. Statue di Corradino di Svevia e di Masaniello, i due eroi di piazza del Mercato. Trasparente artistico raffigurante la regina di Svevia sulla tomba dell'infelice figliuolo. Grande simulacro d'incendio dello storico campanile, eseguito per la prima volta e visibile da tutto il golfo. Fuochi artificiali.

Domenica 22 luglio. — Gran festival del Comitato. Saluto agli ospiti. — Alle ore 8 pom. illuminazione artistica e fantastica di via Roma già Toledo, affidata alla Compagnia napoletana del gas. Archi a fiammelle, festoni di frutta e fiori a lampioni e globi di cristallo multicolori. Fantastica trasformazione delle lanterne.

Ore 9 pom. — Gran concerto delle bande della guarnigione in piazza Plebiscito, con 160 esecutori.

Ore 10 1|2 pom. — Grandioso spettacolo pirotecnico con girandola napoletana, affidato al rinomato artista cav. Orazio Cerrone, da eseguirsi sulle cupole, sul loggiato e sull'emiciclo della basilica di S. Francesco di Paola.

Dal 1° al 15 agosto. — Grande gara nazionale delle bande musicali. — Le bande italiane invitate al solenne concorso accorreranno numerose, attratte dall'importanza dei premi e dalla eccezionale solennità artistica. La Commissione ordinatrice e giudicatrice del concorso è composta dei chiarissimi maestri: *comm. Platania*, direttore del R. collegio di musica di S. Pietro a Maiella, *cav. Nicola d'Arienzo, cav. Paolo Serrao, cav. Camillo de Nardis*, e dagli esimii dilettanti *marchese Luigi Filiasi*, e *barone Celestino Galiani.*

Le bande suoneranno alla Villa Nazionale, che sarà straordinariamente illuminata in talune sere. Con la attrattiva delle migliori bande italiane la Villa sarà il più incantevole ritrovo estivo in tutta Italia.

15 agosto. — Inaugurazione del rettifilo ed altre opere di risanamento a cura del Municipio di Napoli. Illuminazione fantastica di piazza Depretis alla via del Duomo. Concerti musicali a piazza Garibaldi, piazza Depretis e piazza Cavour.

19 agosto — Grandi regate a remi. Gare dei battellieri, gare della marina da guerra, gare dei dilettanti. Grandiosa festa a mare lungo la banchina Caracciolo.

I vapori del Golfo, i yachts iscritti al R. Y. C. I., le lancie a vela ed a vapore, i battelli ed i gozzi da diporto e da pesca, prenderanno parte a questa fantastica festa, che solo il golfo di Napoli può offrire. Illuminazioni veneziane, serenate, gara pirotecnica a mare, effetto fantastico di bengala e di riflettori elettrici, illuminazione delle colline.

25 a 31 agosto. — Corse al trotto sulla pista appositamente approntata dal Comitato a via Caracciolo. L'importanza dei premi ascendenti a più di 9000 lire, la serietà della Commissione di gentiluomini che presiede a questo trattenimento, assicura sin da ora il concorso dei migliori trottatori italiani.

25 a 28 agosto. — Concorso nazionale di ginnastica. Gare di squadre, gare individuali e speciali. Giuochi atletici. Accade-

mia col bastone Jäger. Corteo ginnastico nelle principali vie della città. Premi: corone, medaglie, diplomi. Premi speciali.

Questo concorso, encomiato dalla Federazione ginnastica nazionale, riuscirà singolarmente importante per l'intervento di gran numero di società ginnastiche, sul quale si fa assegnamento.

30 agosto e 2 settembre. — Gare nazionali velocipedistiche. Grandiosa pista di 700 metri. Premi in danaro, bandiere, medaglie, diplomi. Le gare avranno luogo con le norme dell'U. V. I.

2 settembre. — Simulacro d'incendio e manovra di spegnimento eseguita dal corpo dei pompieri di Napoli.

Sarà questa la prima volta in cui il nostro corpo dei pompieri darà un pubblico saggio delle sue manovre.

L'incendio di un edificio appositamente costruito e le manovre di spegnimento, dovranno destare certamente il più vivo interesse nel pubblico napoletano, che giustamente ama il suo benemerito corpo dei pompieri per le nobilissime tradizioni di valore e di disciplina di esso, e riusciranno grati ai rappresentanti di altri municipali ed a tutti coloro che si interessano all'organizzazione dei pompieri.

Il Comitato si crede in dovere di ringraziare pubblicamente il Municipio ed il comando del corpo, per avere aderito al suo desiderio, aggiungendo questa importante attrattiva al programma delle feste estive.

Settembre. — Torneo di scherma fra dilettanti bandito dalla grande Accademia nazionale di scherma Premi e medaglie. Accademia di scherma alla quale prenderanno parte i primarii tiratori d'Italia.

L'affetto col quale si coltiva la scherma nella nostra città e le importanti individualità artistiche che sovraintenderanno alla gara, assicurano un largo concorso di dilettanti e di maestri.

Settembre. — Esposizione di prodotti chimici, igienici ed alimentari, e di acque minerali, annessa al IV Congresso chimico italiano.

1 e 8 Settembre. — Festa popolare di Piedigrotta — Concorso per le migliori canzoni, bandito d'accordo col Gran Circo delle Varietà. Premi alle migliori comitive caratteristiche. Luminarie. Fuochi artificiali.

7 a 15 Settembre — Esposizione di frutta e fiori.

Durante il periodo delle feste estive avranno luogo speciali trattenimenti negli stabilimenti balneari marini di Napoli ed in quelli termo-minerali dei dintorni. Spettacoli serali nei principali caffè *chantants* — Concerto ogni sera alla Villa Nazionale, in piazza del Plebiscito e nella Galleria Umberto I.

Gite speciali nel Golfo — a Sorrento, Capri, e Grotta Azzurra, Ischia — Servizio della ferrovia Cumana per Bagnoli, Pozzuoli, Cuma — Trattenimenti e svaghi estivi a Castellammare, Torre del Greco, Resina, Portici — Gite a Pompei ed al Vesuvio.

Per chiamare i vigili. — Il municipio di Roma fa sapere che dalle 8 del mattino alle 8 di sera, le chiamate automatiche per i casi d'incendio, esistenti presso il quartiere dei vigili di piazza Firenze, saranno trasferite nel palazzo Colonna, in piazza della Pilotta, ove è stato trasportato il quartiere generale di quel corpo.

Per i servizi ferroviari internazionali. — Il 26 luglio corrente si riunirà a Vienna la conferenza annuale di contabilità per i servizi internazionali, con l'intervento dei rappresentanti le principali amministrazioni ferroviarie dell'Europa centrale.

Piroscafo italiano distrutto. — Il piroscafo *Madonna della Costa*, armatore G. B. Reforte, capitano Maremaro, del compartimento marittimo di Genova, di 850 tonnellate, andò distrutto da un incendio nel porto di Santos con l'intiero carico. L'equipaggio riuscì a stento a salvarsi.

Il VI Congresso cooperativo. — Secondo lo statuto della Lega Nazionale delle Cooperative e le deliberazioni prese al V Congresso cooperativo in Sampierdarena, il Comitato esecutivo, per delegazione del Consiglio generale, ha deciso la convocazione del VI Congresso cooperativo per la prima settimana di ottobre in Milano. Al Congresso è assicurato l'intervento dei cooperatori inglesi e francesi.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

COSTANTINOPOLI, 11. — Finora sono stati raccolti 45 morti e numerosi feriti in seguito al terremoto di ieri.

Il palazzo della Banca ottomana rimase screpolato.

Stamane, alle ore 4,45, vi fu una nuova scossa di terremoto.

MADRID, 10. — La Camera ha approvato una mozione di fiducia verso il suo presidente, il quale ha ritirato le dimissioni.

SAN VINCENZO, 11. — Il piroscafo *Regina Margherita*, della Navigazione generale italiana, proveniente da Genova, proseguì pel Plata.

PARIGI, 11. — Il *Figaro* dice che l'accordo internazionale per la repressione dell'anarchia si limiterà a misure di polizia combinate in modo che, in forza di esse, gli anarchici siano sempre sorvegliati e specialmente gli anarchici stranieri, che verranno espulsi e rinviati a rispettivi paesi d'orgine.

I provvedimenti entrerebbero in vigore prima del mese di ottobre.

CHICAGO, 11. — Non vi fu alcun nuovo disordine, ma lo sciopero guadagna terreno.

WASHINGTON, 11. — Il Governo è inquieto per l'estensione che prendono gli scioperi, benchè gli scioperanti siano più calmi.

BARCELLONA, 11. — Il piroscafo *Perseo*, delle Navigazione generale italiana, proveniente dal Plata, proseguì per Genova.

ODESSA, 11. — La collissione dell'altra notte avvenne fra il vapore russo *Vladimiro* ed il vapore italiano *Columbia*, presso Tarcankut.

Si conferma che il vapore *Vladimiro* andò a fondo.

Il numero delle vittime ascende a cento.

Il vapore *Columbia* si trova qui incolume.

MISSOLUNGI, 11. — La R. nave italiana *Palinuro* è giunta ieri e ripartirà oggi.

MILANO, 11. — Stamane, alle ore 5,45, il comm. Giuseppe Lampugnani, segretario capo della rete Mediterranea, moriva a Padova nella casa di salute del prof. Bassini, dopo di avervi, il 7 corrente, subita una gravissima operazione.

YOKOHAMA, 11. — Il Giappone rifiuta di ritirare le sue truppe dalla Corea e vi invia nuovi rinforzi.

Se la China rinfiuta le condizioni del Giappone, la guerra è considerata come inevitabile.

FRANCOFORTE, 11. — I delegati del Tesoro italiano smentiscono la notizia data da un giornale di Francoforte, intorno all'atteggiamento dei capitalisti tedeschi riguardo alle rendite italiane e alla diminuzione della presentazione dei titoli per l'*affidavit*, non ancora avvertita.

BERLINO, 11. — Speciali ricerche fatte sulla attendibilità delle voci corse e diffuse dalla *Frankfürter Zeitung* di cartelle di rendita italiana 5 0|0 con alterazione di valore, hanno dimostrato che la notizia non ha nessun fondamento.

CHICAGO, 11. — Dibbs ed altri tre principali membri del sindacato dei ferrovieri scioperanti sono stati arrestati e saranno processati; ma sono stati rilasciati in libertà provvisoria sotto cauzione.

ANVERSA, 11. — Il primo Congresso internazionale della Stampa esaurì, oggi, tutte le questioni all'ordine del giorno.

Goemaere De-Keyser, presidente dell'Ufficio centrale, ha salutato i colleghi augurando per l'avvenire della stampa, l'unione del giornalismo, che è l'avanguardia del progresso umano.

I rappresentanti di varie nazioni hanno ringraziato Goemaere, promotore del Congresso.

Si delibera indi che la sede del secondo Congresso sia scelta dall'ufficio centrale.

L'on. Bonghi dichiara che, se sarà scelta Roma, l'Associazione della stampa italiana sarà lieta di offrire ospitalità ai congressisti. (Applausi).

Hebrardt, presidente della seduta, chiude il Congresso rilevando l'importanza della federazione dei giornalisti votata dal Congresso

stesso e dice che la pace sarà portata agli uomini dai giornalisti di buona volontà. (Acclamazioni).

Il Congresso ha incaricato Torelli-Viollier di redigere lo statuto della federazione dei giornalisti.

I congressisti partono per Bruxelles.

PARIGI, 11. — La Commissione nominata dagli uffici ha approvato il progetto del Governo contro le mene anarchiche, con qualche modificazione di forma e precisandone la portata.

BARCELLONA, 11. — È cominciato oggi il processo per l'attentato al teatro del Liceo.

Si legge l'atto d'accusa e quindi si procede all'interrogatorio degli imputati.

Salvador confessa di aver lanciato la bomba.

Prat e Alford si protestano innocenti.

Poscia si intraprende l'audizione dei testimoni.

GRATZ (*Stiria*), 11. — Nel pomeriggio imperversò un uragano, che ha durato cinque minuti e produsse gravi danni.

Innumerevoli cristalli andarono a pezzi.

Vi furono alberi sradicati e tetti asportati dal vento.

Vi furono altresì molti feriti.

COSTANTINOPOLI, 11. — Ieri sera vi furono nuove scosse di terremoto.

La prima, più forte, avvenne alle ore 12,4 pom., fu orizzontale, in direzione nord-sud e durò dieci secondi.

Si crede che vi siano un centinaio di morti e feriti.

Il Bazar di Stambul fu danneggiato.

Parecchi minareti e moschee sono crollati. Il palazzo della scuola navale fu fortemente danneggiato.

Sotto le macerie del Bazar si trovano parecchi cadaveri che si stanno ritirando.

Il terremoto provocò parecchi incendi.

Una parte della popolazione accampò, durante la notte, all'aperto e continua a stazionare nei campi e nei giardini.

Gli stabilimenti pubblici, la Borsa e la maggior parte dei negozi sono chiusi.

Le comunicazioni telegrafiche sono interrotte.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel R. Osservatorio del Collegio Romano

Il dì 11 luglio 1894

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49.6.

Barometro a mezzodì 757.2
Umidità relativa a mezzodì 50
Vento a mezzodì . . . . . . SSE forte.
Cielo . . . . 1|4 coperto.
Termometro centigrado . . . . { Massimo 31.°2. / Minimo 20.°7.
Pioggia in 24 ore: — —

Li 11 luglio 1894.

In Europa depressione ragguardevole intorno al Mare del Nord, estendentesi al Centro; pressione a 760 mm. all'estremo Sud, nella Russia meridionale e nel Golfo di Guascogna. Calais 743; Zurigo 754, Biarritz, Malta, Kiew, 760.

In Italia nelle 24 ore: barometro disceso da 7 a 2 mm. dal Nord al Sud; numerosi temporali con pioggie piuttosto copiose al Nord; temperatura leggermente diminuita al Nord, salita al Centro; venti meridionali qua e là forti al Centro.

Stamane: cielo nuvoloso, coperto o piovoso al Nord, sereno sulla Italia inferiore; venti freschi meridionali.

Barometro a 753 mm. nella valle padana, a 757 mm. a Cagliari, Roma, Lesina; a 760 a Malta.

Mare mosso o agitato lungo la costa Ligure e dell'alto Tirreno.

Probabilità: venti freschi ad abbastanza forti meridionali; cielo vario con temporali e pioggie sull'Italia superiore; temperatura elevata specialmente al Sud; mare mosso o agitato.

BOLLETTINO METEORICO

DELL' UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E GEODINAMICA

Roma, 11 luglio 1894.

STAZIONI	STATO DEL CIELO ore 7	STATO DEL MARE ore 7	TEMPERATURA Massima	
			nelle 24 ore precedenti Massima	Minima
Porto Maurizio	1|4 coperto	mosso	29 1	19 3
Genova	coperto	legg. mosso	25 3	20 2
Massa Carrara	coperto	legg. mosso	27 7	21 0
Cuneo	coperto	—	26 2	18 0
Torino	1|2 coperto	—	27 2	18 8
Alessandria	1|2 coperto	—	29 1	19 7
Novara	coperto	—	27 2	17 9
Domodossola	piovoso	—	24 0	15 0
Pavia	coperto	—	29 7	18 3
Milano	3|4 coperto	—	29 7	19 6
Sondrio	piovoso	—	28 3	17 8
Bergamo	piovoso	—	24 2	16 2
Brescia	piovoso	—	28 0	20 0
Cremona	coperto	—	31 0	20 7
Mantova	coperto	—	30 5	20 0
Verona	piovoso	—	27 9	17 9
Belluno	piovoso	—	25 5	17 5
Udine	1|2 coperto	—	30 5	19 4
Treviso	3|4 coperto	—	29 1	20 9
Venezia	1|4 coperto	calmo	28 8	22 8
Padova	coperto	—	27 5	20 0
Rovigo	coperto	—	28 7	20 3
Piacenza	coperto	—	—	20 5
Parma	piovoso	—	31 6	19 5
Reggio Emilia	3|4 coperto	—	31 9	19 2
Modena	coperto	—	30 5	20 7
Ferrara	3|4 coperto	—	29 8	22 8
Bologna	3|4 coperto	—	31 9	22 3
Ravenna	1|4 coperto	—	33 0	17 5
Forlì	1|2 coperto	—	31 9	24 2
Pesaro	sereno	calmo	32 5	20 7
Ancona	sereno	calmo	30 6	24 0
Urbino	sereno	—	28 9	19 8
Macerata	sereno	—	32 7	22 8
Ascoli Piceno	sereno	—	30 2	22 5
Perugia	1|4 coperto	—	29 3	18 8
Camerino	sereno	—	28 3	19 7
Pisa	3|4 coperto	—	30 2	20 0
Livorno	1|2 coperto	agitato	28 5	23 0
Firenze	coperto	—	31 5	22 3
Arezzo	3|4 coperto	—	31 5	19 8
Siena	coperto	—	29 5	19 0
Grosseto	1|2 coperto	—	32 4	27 4
Roma	sereno	—	31 1	20 7
Teramo	sereno	—	33 7	22 2
Chieti	sereno	—	29 6	23 0
Aquila	sereno	—	27 8	17 1
Agnone	sereno	—	26 1	16 0
Foggia	sereno	—	36 0	22 8
Bari	sereno	calmo	29 2	22 1
Lecce	sereno	—	33 7	20 3
Caserta	sereno	—	32 0	19 0
Napoli	sereno	calmo	27 2	20 9
Benevento	sereno	—	30 5	18 1
Avellino	sereno	—	28 1	14 6
Salerno	—	—	—	—
Potenza	sereno	—	26 2	17 2
Cosenza	sereno	—	29 0	17 6
Tiriolo	sereno	—	31 6	14 0
Reggio Calabria	sereno	calmo	28 0	20 5
Trapani	sereno	calmo	27 8	22 3
Palermo	sereno	calmo	32 3	16 2
Porto Empedocle	sereno	calmo	30 0	20 0
Caltanissetta	sereno	—	31 6	19 4
Messina	sereno	calmo	29 7	23 6
Catania	sereno	mosso	31 0	22 7
Siracusa	1|4 coperto	calmo	32 6	23 9
Cagliari	1|4 coperto	calmo	29 7	21 8
Sassari	1|4 coperto	—	32 0	21 2

LISTINO OFFICIALE della Borsa di Commercio di Roma del dì 11 luglio 1894.

GODIMENTO	Valore nominale	Valore versato	VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA	PREZZI IN CONTANTI	Cor. Med.	IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	PREZZI nominali	
1 luglio 94	—	—	RENDITA 5 0[0 1ª grida		— —			85 90	1)
»	—	—	RENDITA 5 0[0 2ª grida	85,80 77 1[2	85 79 3[4			— —	2)
»	—	—	detta (piccolo taglio)	86 05	— —			— —	
1 aprile 94	—	—	detta 3 0[0 1ª grida		— —			— —	
»	—	—	detta 3 0[0 2ª grida		— —			53 25	
»	—		Certificati sul Tesoro Emissione 1860-64		— —			94 —	
»	—	—	Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0[0		— —			86 —	
»	—	—	Prestito Romano Blount 5 0[0		— —			93 —	
1 giugno 94	—	—	» Rothschild		— —			106 25	
			Obbligazioni Municipali e Credito Fondiario		Cor. Med.				
1 luglio 94	500	500	Obb.i Municipio di Roma 5 0[0		— —			— —	3)
1 aprile 94	500	500	dette 4 0[0 1ª Emissione		— —			410 —	
»	500	500	dette 4 0[0 2ª a 8ª Emissione		— —			400 —	
1 giugno 93	500	500	Obb.i Comune di Trapani 5 0[0		— —			497 —	
1 aprile 94	500	500	» Cred. Fond. Banco S. Spirito		— —			379 —	
»	500	500	» » » Banca Nazionale 4 0[0		— —			474 —	
»	500	500	» » » » » 4 1[2 0[0		— —			470 —	
»	500	500	» » » Banco di Sicilia		— —			— —	
»	500	500	» » » » di Napoli		— —			— —	
»	500	500	» » » Opere di S. Paolo 5 0[0		— —			— —	
»	500	500	» » » » » » 4 1[2 0[0		— —			— —	
			Azioni Strade Ferrate						
1 luglio 94	500	500	Az.i Ferr.e Meridionali		— —			591 —	4)
»	500	500	» » Mediterranee		— —			432 —	5)
1 luglio 93	250	250	» » Sarde (Preferenza)		— —			— —	
1 aprile 94	500	500	» » Palermo, Mar. Trap. 1ª e 2ª Em.		— —			— —	
1 luglio 93	500	500	» » della Sicilia		— —			— —	
			Azioni Banche e Società diverse						
1 gennaio 94	1000	700	Az.i Banca Nazionale		— —			778 —	
1 gennaio 93	1000	1000	» » Romana		— —			350 —	
1 luglio 93	300	300	» » Generale		— —			39 —	
1 gennaio 91	500	500	» » di Roma		— —			127 —	
1 gennaio 89	333	333	» » Tiberina		— —			15 —	
1 ottobre 91	500	500	» » Industriale e Commerciale		— —			55 —	
1 luglio 93	500	400	» Soc. di Credito Mobiliare Italiano		— —	127 1[2 127		— —	
1 gennaio 88	500	500	» » di Credito Meridionale		— —			— —	
15 aprile 94	500	500	» » Anglo-Romana per l'Illuminazione di Roma col Gas ed altri sistemi.		— —			714 —	
1 luglio 94	500	500	» » Acqua Marcia		— —			1015 —	6)
1 gennaio 93	500	500	» » Italiana per Condotte d'acqua		— —	107		— —	
1 luglio 92	500	500	» » Immobiliare		— —			34 —	
1 gennaio 94	150	150	» » dei Molini e Magazzini Generali		— —			60 —	
1 gennaio 89	100	100	» » Telefoni ed App.i Elettriche		— —			— —	
1 gennaio 90	300	300	» » Generale per l'Illuminazione		— —			258 —	
5 aprile 94	125	125	» » Anonima Tramway Omnibus		— —			141 —	
1 gennaio 89	150	150	» » Fondiaria Italiana		— —			— —	
1 ottobre 90	250	250	» » delle Min. e Fond. Antimonio		— —			— —	
»	200	200	» » dei Materiali Laterizi		— —			— —	
1 luglio 93	500	500	» » Navigazione Generale Italiana		— —			297 —	
1 gennaio 90	250	250	» » Metallurgica Italiana		— —			55 —	
1 gennaio 93	250	250	» » della Piccola Borsa di Roma		— —			190 —	7)
1 gennaio 90	100	100	» » Caoutchouc		— —			10 —	
1 gennaio 92	250	250	» » An. Piemontese di Elettricità		— —			110 —	
1 gennaio 93	250	250	» » Risanamento di Napoli		— —			22 —	
»	250	250	» » di Credito e d'Industria Edilizia		— —			— —	

1) p. f. corr. — 2) ex coup L. 2,17 — 3) ex coup L. 12,50 — 4) ex coup. L. 20,50 — 5) ex coup. L. 12,50 — 6) ex coup L. 12,50 — 7) ex coup L. 4,—.

GODIMENTO	Valore nominale	Valore versato	VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA	PREZZI IN CONTANTI	Cor. Med.	IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	PREZZI nominali
			Azioni Società Assicurazioni					
1 gennaio 93	100	100	Az.i Fondiaria - Incendio		— —			63 —
»	250	125	» » - Vita		— —			2.5 —
			Obbligazioni diverse					
1 luglio 94	500	500	Obb.i Ferroviarie 3 0[0 Emissione 1887-88-89.		— —			264 — 1)
1 luglio 93	1000	1000	» » Tunisi Goletta 4 0[0 (oro).		— —			— —
»	500	500	» Strade Ferrate del Tirreno		— —			43) —
1 aprile 94	500	500	» Soc. Immobiliare		— —			370 —
»	250	250	» » » 4 0[0		— —			111 —
»	500	500	» » Acqua Marcia		— —			504 —
»	500	500	» » SS. FF. Meridionali		— —			— —
1 luglio 91	500	500	» » FF. Pontebba Alta Italia		— —			— —
1 aprile 94	500	500	» » FF. Sarde nuova Emissione 3		— —			— —
»	300	300	» » FF. Palermo Mar. Trap. I. S. (oro).		— —			— —
1 luglio 93	500	500	» » FF. Second. della Sardegna		— —			— —
»	250	250	» » FF. Napoli-Ottajano (5 0[0 oro)		— —			170 —
»	500	500	Buoni Meridionali 5 0[0		— —			— —
			Titoli a Quotazione Speciale					
1 aprile 94	25	25	Obbligazioni prestito Croce Rossa Italiana		— —			— —

SCONTO	CAMBI		PREZZI FATTI	NOMINALI	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Torino
					INFORMAZIONI TELEGRAFICHE sul corso dei cambi trasmesse dai sindacati delle Borse di				
2 ½	Francia	90 giorni	— —	111 32 ½	— —	— —	— —	— —	— —
	Parigi	Chèque	— —	112 —	111 90	112 —	112 02 ½	— —	112 —
2	Londra	90 giorni	— —	28 01 ½	28 01	— —	— —	— —	— —
	»	Chèque	28 16	— —	— —	28 16 18	28 18	— —	28 19
	Vienna-Trieste	90 giorni	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
	Germania	Chèque	138 05	— —	— —	138 20	138 22 ½	— —	138 10

Risposta dei premi . . 28 luglio — Compensazione . . . 30 luglio

Prezzi di Compensazione. 28 » — Liquidazione . . . . 31 »

Sconto di Banca 6 % — Interessi sulle Anticipazioni

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE GIUGNO 1894

Rendita 5 %	87 40
detta 3 %	53 50
Prestito Rothschild 5 %	105 —
Obb.ᵗ Città di Roma 4 %	410 —
» Cred. Fond. S. Spirito	380 —
» » » B. Nazion.	474 —
» » » »	470 —
Az.ᵗ Ferr.° Meridionali	600 —
» » Mediterranee	442 —
» Banca Nazionale	780 —
» » Romana	400 —
» » Generale	40 —
» Banco di Roma	140 —
» Banca Tiberina	15 —
» Soc. Industriale	55 —
» » Cred. Mobiliare	132 —
» » Gas	695 —
» » Acqua Marcia	1020 —
» » Condotte d'acqua	104 —
» » Gen. Illuminazione	275 —
Az.ᵗ Soc. Tramway Omnibus	140 —
» » Molini Mag. Gen.	80 —
» » Immobiliare	35 —
» » Fond. Italiana	— —
» » Min. Antimonio	140 —
» » Mat. Laterizi	30 —
» » Navig. Gen. Ital.	227 —
» » Metallurgica Ital.	55 —
» » Piccola Borsa	194 —
» » Caoutchouc	10 —
» » An. Piem. di Elettr.	110 —
» » Risanamento	24 —
» » Cred. Ind. Edilizia	— —
» » Fondiaria Incendio.	63 —
» » » Vita	202 —
» Ferr. Sarde	265 —
Obb.ᵗ Soc. Immob. 5 %	270 —
» » » 4 %	111 —
» » Ferroviarie	273 —
» Ferr. Napoli-Ottajano	170 —
» » del Tirreno	420 —

Media dei corsi del Consolidato Italiano a contanti nelle varie Borse del Regno.

10 luglio 1894.

Consolidato 5 % . . . . L. 85 879
Consolidato 5 % senza la cedola del semes. in corso. » 83 709
Consolidato 3 %, nominale . . . . » 53 25
Consolidato 3 % senza cedola, nominale . . . . » 51 95

Il Vice Presidente, ff. di Presidente
R. TITTONI.

1) ex coup L. 6,33

Per il Sindaco: AUGUSTO PALLADINI.

Visto: Il Deputato di Borsa: TOMMASO REY.

Direttore: Avv. Giovanni Piacentini — Tipografia delle Mantellate — *Gerente responsabile:* Tomine Raffaele